



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI

via G. Porzio, 4 – Centro Direzionale Isola G2 – 80143 Napoli

Tel. (081) 5537216

e-mail: del.napoli@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n. 2 del 04 agosto 2022

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	104
PROTOCOLLO SANITARIO FIGC:	104
LA NUOVA VERSIONE PER LA STAGIONE 2022/2023 DEL CALCIO DILETTANTISTICO E GIOVANILE	104
DOMANDE DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C.	104
COSTI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2022-2023	105
COSTI ASSICURATIVI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023	105
CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI DI CATEGORIA SUPERIORE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023	106
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE	106
TERMINI TEMPORALI ED ECONOMICI DI PRESENTAZIONE DOMANDE	108
INIZIO DEI CAMPIONATI E DELLA COPPA ITALIA	108
GUIDE ALLE ISCRIZIONI ON LINE DELLE SOCIETÀ AI CAMPIONATI 2022/2023 PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE	108
ATTIVITÀ ORGANIZZATA DAL COMITATO REGIONALE CAMPANIA PER L'ANNO SPORTIVO 2022/2023	109
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA	109
ARTICOLAZIONE	109
SOCIETÀ AVENTI DIRITTO	109
ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI	109
LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ	111
SQUADRE "RISERVE" – LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE	111
AMMISSIONI AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2023/2024	111
ATTIVITÀ DI CALCIO FEMMINILE	111
ATTIVITÀ GIOVANILE DELLA LEGA	112
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – "UNDER 19"	113
ARTICOLAZIONE	113
ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI	113
LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ	115
SQUADRE "RISERVE" – LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE	115
AMMISSIONI AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2023/2024	115
ATTIVITÀ DI CALCIO FEMMINILE	116
ATTIVITÀ GIOVANILE DELLA LEGA	116
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES "UNDER 19"	117
LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ	119
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES "UNDER 18"	120
ARTICOLAZIONE	120
ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI	120
LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ	121
LIMITE DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE	121

ATTIVITÀ GIOVANILE PERIFERICA.....	121
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO	122
<i>COMUNICATO UFFICIALE N. 1 STAGIONE SPORTIVA 2022/2023</i>	<i>122</i>
<i>COMUNICATO UFFICIALE N. 2 STAGIONE SPORTIVA 2022/2023</i>	<i>122</i>
<i>COMUNICATO UFFICIALE N. 16/SGS STAGIONE SPORTIVA 2022/2023</i>	<i>122</i>
ATTIVITÀ GIOVANILE ORGANIZZATA DALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE	122
<i>ATTIVITÀ GIOVANILE AGONISTICA.....</i>	<i>122</i>
<i>UNDER 17 - UNDER 16 - UNDER 15 - UNDER 14</i>	<i>122</i>
CAMPIONATO PROVINCIALE “UNDER 17”	123
TORNEO PROVINCIALE “UNDER 16”	124
CAMPIONATO PROVINCIALE “UNDER 15”	126
TORNEO PROVINCIALE “UNDER 14”	128
<i>NORME REGOLAMENTARI ATTIVITÀ.....</i>	<i>129</i>
<i>GIORNI ED ORARI DI DISPUTA DELLE GARE</i>	<i>129</i>
<i>VARIAZIONI CAMPI ED ORARI - NULLITÀ DELLE RICHIESTE DI INVERSIONE DI CAMPO</i>	<i>129</i>
<i>DISPONIBILITÀ CAMPI DA GIOCO</i>	<i>130</i>
<i>USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE</i>	<i>130</i>
<i>RECUPERI PER LE GARE INTERROTTE SARÀ DISPOSTA LA RIPETIZIONE DI TUTTA LA GARA.....</i>	<i>130</i>
NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ S.G.S.	131
<i>Assistenti dell’arbitro e calciatori impiegati come assistenti dell’arbitro</i>	<i>131</i>
<i>Sostituzione dei calciatori</i>	<i>131</i>
<i>Ammende a carico di società per infrazioni disciplinare</i>	<i>132</i>
PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE RICARICHE DEI “PORTAFOGLIO ISCRIZIONI” E “PORTAFOGLIO TESSERAMENTO E ALTRO”	133
ATTIVITÀSGS.DI CALCIO ACINQUE	136
ATTIVITÀ DI BASE	137
<i>ISCRIZIONI 2022-2023.....</i>	<i>138</i>
<i>NORME REGOLAMENTARI ATTIVITÀ DI BASE.....</i>	<i>138</i>
CAMPIONATI F.I.G.C. DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE.....	145
ATTIVITÀ RICREATIVA E PROPAGANDISTICA	145
ATTIVITÀ DELLE RAPPRESENTATIVE REGIONALI	145
NORME RELATIVE AI CAMPIONATI 2022/2023	145
<i>QUOTA DEI BIGLIETTI RISERVATI ALLE SOCIETÀ OSPITATE</i>	<i>145</i>
<i>ESTRATTO CONTO 2021/2022 DELLE SOCIETÀ</i>	<i>146</i>
<i>RESTITUZIONE DEI SALDI ATTIVI.....</i>	<i>146</i>
ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 2022/2023	147
<i>PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE.....</i>	<i>147</i>
<i>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ONORABILITÀ (ART.22/BIS – N.O.I.F.).....</i>	<i>148</i>
<i>ISCRIZIONE AL REGISTRO C.O.N.I.....</i>	<i>148</i>
TERMINI PER LE DOMANDE DI AMMISSIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE O DI PARTECIPAZIONE ALLA CATEGORIA INFERIORE	149
INIZIO DEI CAMPIONATI E DELLA COPPA ITALIA.....	150
SERVIZIO PRONTO A.I.A. NEGLI ORARI DELLE GARE SERVIZIO DI PREVENZIONE DI ASSENZE E/O RITARDI ARBITRALI	150
TESSERAMENTO ON-LINE E SVINCOLO DEI CALCIATORI ON-LINE	150
<i>SVINCOLO ON-LINE</i>	<i>150</i>
<i>SVINCOLO PER ACCORDO (ART. 108 N.O.I.F.)</i>	<i>151</i>
<i>SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO - ART 32 BIS N.O.I.F.</i>	<i>152</i>
<i>RICHIESTE DI TESSERAMENTO - AGGIORNAMENTO POSIZIONE - TRASFERIMENTO</i>	<i>152</i>
<i>RICHIESTE DI TESSERAMENTO E DI AGGIORNAMENTO POSIZIONE PER I SOLI CALCIATORI CON LO STATUS DILETTANTISTICO:</i>	<i>152</i>
<i>RICHIESTE DI TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI.....</i>	<i>152</i>
ATTIVAZIONE PORTALE TESSERAMENTO F.I.G.C. ANCHE PER TESSERAMENTO ALLENATORI	158

PREMIO DI TESSERAMENTO ANNUALE.....	158
PROCEDURE DI TESSERAMENTO	159
ACCORDI ECONOMICI, CRITERI DI TESSERAMENTO E DEROGHE	159
L'ATTIVITÀ DEGLI ALLENATORI PRESSO LE SOCIETÀ DELLA L.N.D.....	160
CONCOMITANZE GARE SULLO STESSO CAMPO	162
GIURISDIZIONE TERRITORIALE DEI COMITATI	163
INCASSI GARE EFFETTUATE A CURA DEGLI ORGANI FEDERALI	164
ADEMPIMENTI TECNICO – ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI PER LE SOCIETÀ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI	165
SGOMBERO DELLA NEVE	165
ASSISTENZA MEDICA	165
ATTIVITÀ UFFICIALE ED ORARIO DELLE GARE	166
TIME-OUT NEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI.....	167
VARIAZIONI CAMPI ED ORARI NULLITÀ DELLE RICHIESTE DI INVERSIONE DI CAMPO.....	167
DISPONIBILITÀ CAMPI DA GIOCO.....	168
USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE.....	169
CAMPI SPORTIVI – AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE	169
INTRODUZIONE DELLO STATUS DI CALCIATORE / CALCIATRICE DI CALCIO A 11 E DI GIOCATORE / GIOCATRICE DI CALCIO A 5	170
CAMPIONATI 2022/2023 – CAMPI (E GARE) A PORTE CHIUSE	170
RECUPERO DELLE GARE PER LE GARE INTERROTTE SARÀ DISPOSTA LA PROSECUZIONE DEI SOLI MINUTI NON GIOCATI	171
ORDINE PUBBLICO	172
MESSAGGIO ANTI-VIOLENZA.....	173
SQUALIFICHE CAMPI DI GIOCO – GARE IN CAMPO NEUTRO	173
MAGLIE DA GIUOCO	173
MIGLIORE FORMAZIONE	174
PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO – ART. 66 N.O.I.F.	174
SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI E GIOCATORI DI RISERVA	176
TUTELA MEDICO-SPORTIVA – ART. 43 N.O.I.F.	177
IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI / CALCIATRICI	178
MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE GARE ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO ALLA QUARTA RINUNCIA	178
ART. 55 – N.O.I.F.: MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE.....	179
FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE	179
CLASSIFICHE, SPAREGGI PER PROMOZIONI O RETROCESSIONI, PLAY-OFF E PLAY-OUT	180
CONTEMPORANEITÀ DELLE ULTIME DUE GIORNATE DI GARA	180
ELENCO POST-GARA DEI CALCIATORI: SOSTITUITI-AMMONITI-ESPULSI	182
RICHIESTE DI RETTIFICA COMUNICATO UFFICIALE	182
UFFICIO CAMPI SPORTIVI	183
PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI	183
ESECUZIONE DELLE SANZIONI	184
RECLAMI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA	184
NUMERAZIONE DELLE MAGLIE.....	184
TABELLA VALUTATIVA	185
NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.....	185

ASSICURAZIONE TESSERATI	186
ONERI RELATIVI AL TESSERAMENTO DI DIRIGENTI E CALCIATORI	186
ACCONTO SPESE E ORGANIZZAZIONE – ATTIVITÀ REGIONALE	186
ASPETTI ECONOMICI, ONERI E TASSE VARIE STAGIONE SPORTIVA 2022/2023	186
AMMENDE	187
AMMENDE PER RINUNCIA	187
INDENNIZZI DI MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA A GARA	188
RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO	188
TUTELA DEGLI UFFICIALI DI GARA	188
ART. 65 N.O.I.F. “ASSISTENZA AGLI UFFICIALI DI GARA”	188
CUSTODIA AUTOVETTURE DEGLI UFFICIALI DI GARA	189
DANNI AGLI SPOGLIATOI E/O IMPIANTO	189
SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI	189
SPESE ISTITUZIONALI – ORGANIZZATIVE AMMINISTRATIVE GESTIONALI	189
NOMINA DEL SEGRETARIO, DEL VICE SEGRETARIO E DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DEL C.R. CAMPANIA – L.N.D. – F.I.G.C.	190
NOMINE DELEGAZIONI PROVINCIALI, DISTRETTUALI	190
E ZONALI DELLA L.N.D.	190
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	190
CONVENZIONE L.N.D. - U.S.S.I.	190
ATTIVITÀ SPORTIVA 2022/2023	190
DECADENZA DALL’AFFILIAZIONE E DICHIARAZIONE D’INATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ	191
MANIFESTAZIONI NAZIONALI 2022/2023 ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI	191
OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	191
RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023	191
ACQUISIZIONE DIRITTI AUDIO-VIDEO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023	191
TRASMISSIONE IN DIRETTA DELLE GARE DEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI ATTRAVERSO I CANALI SOCIAL UFFICIALI DELLE SOCIETÀ ASSOCIATE ALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI	191
DEROGA APPLICAZIONE ART. 34, REGOLAMENTO L.N.D.	192
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	192
AMBULANZA NEI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI	192
DEROGA APPLICAZIONE ART. 40, COMMA 3 BIS – N.O.I.F.	193
CHIUSURA DEGLI UFFICI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE	193
ORARI DI APERTURA DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE	193

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

PROTOCOLLO SANITARIO FIGC:

LA NUOVA VERSIONE PER LA STAGIONE 2022/2023 DEL CALCIO DILETTANTISTICO E GIOVANILE

E' pubblicato sul sito del C.R. Campania [l'aggiornamento del protocollo relativo al calcio dilettantistico e giovanile](#) per la stagione sportiva 2022/2023.

* * * * *

DOMANDE DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C.

Le istanze di affiliazione, corredate dal rispettivo modello predisposto dalla F.I.G.C., in triplice copia (pubblicato, per ogni tipologia, in allegato al [Comunicato Ufficiale n. 171 del 22 giugno 2022](#) e presenti nella sezione "modulistica" del sito internet del C.R. Campania), debitamente compilate, timbrate e sottoscritte dal Legale Rappresentante della Società, dovranno essere depositate presso il C.R. Campania.

Le domande in oggetto potranno essere depositate a mano al C.R. Campania, presso gli Uffici del Centro Direzionale, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 17.00, previo preventivo appuntamento o inviate a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo del C.R. Campania: segreteria@pec.lndcampania.it. Non potranno essere rimesse direttamente né alla L.N.D. né alla F.I.G.C., essendo obbligatorio il preventivo parere del Comitato Regionale di appartenenza.

Le richieste dovranno essere compilate sugli appositi moduli predisposti dalla F.I.G.C., in forma editabile.

Decorso il termine, le domande incomplete o che presentino difformità, saranno archiviate.

Le domande di affiliazione possono essere inoltrate in qualsiasi momento della stagione sportiva corrente, purché siano ancora aperte le iscrizioni ai Campionati di riferimento.

La Tassa di Affiliazione deve essere obbligatoriamente versata tramite Bonifico Bancario (IBAN: IT48Q0200803447000400242945); non saranno accettate altre modalità di pagamento.

Con decorrenza 1° luglio 2021, per le Società "non professionistiche" è in vigore l'art. 53 del Codice di Giustizia Sportiva e, pertanto, ai fini dell'affiliazione o del rinnovo della stessa, le Società avranno **l'obbligo di fornire un indirizzo di posta elettronica certificata "ATTIVO"**.

In caso di modifica dell'indirizzo di posta elettronica certificata, la Società sarà tenuta a darne immediata comunicazione al Comitato Regionale.

COSTI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2022-2023

Il Consiglio Direttivo C.R. Campania, in ottemperanza a quanto deliberato nella riunione del Consiglio Direttivo della L.N.D., tenutasi ad Assisi il 20 maggio scorso, ha determinato, che i diritti per l'iscrizione ai campionati della corrente stagione sportiva resteranno invariati.

Si ricorda, che sempre su delibera del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, anche per la corrente stagione sportiva (2022/2023) alle società di nuova affiliazione che si iscriveranno ai Campionati di Terza Categoria, di Calcio a Cinque Serie C2 e Serie D ed Eccellenza e Promozione Femminile, nonché alle società di puro settore che si assoceranno alla L.N.D., sarà riconosciuta la **totale esenzione del costo della tassa di iscrizione.**

Di seguito si riepilogano gli importi che le Società dovranno versare all'atto dell'iscrizione ai Campionati 2022/2023:

CAMPIONATO	IMPORTO STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 (°°)
ECCELLENZA	€ 4.500,00
ECCELLENZA FEMMINILE	€ 1.170,00
CALCIO A CINQUE – SERIE C1	€ 1.730,00
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C1	€ 1.105,00
PROMOZIONE	€ 3.780,00
PRIMA CATEGORIA	€ 2.710,00
SECONDA CATEGORIA	€ 1.970,00
TERZA CATEGORIA	€ 1.150,00
TERZA CATEGORIA “RISERVE”	€ 760,00
JUNIORES REGIONALE – UNDER 19	€ 800,00
JUNIORES PROVINCIALE – UNDER 19	€ 710,00
TERZA CATEGORIA – UNDER 21	€ 1.150,00
TERZA CAT. – U. 21 “RISERVE”	€ 760,00
CALCIO A CINQUE – SERIE C2	€ 1.415,00
CALCIO A CINQUE – SERIE D	€ 1.185,00
CALCIO A CINQUE Under 19 “pure”	€ 850,00
CALCIO A CINQUE UNDER 21 – Maschile e Femminile	€ 460,00
CALCIO A CINQUE UNDER 19 Femminile “pure”	€ 850,00
ATTIVITÀ AMATORI	€ 1.650,00

(°°) all'importo va sommato il costo delle assicurazioni ai calciatori di € 27 x n. tesserati al 30.6.2022 e dei diritti di Segreteria federale e della LND.

* * * * *

COSTI ASSICURATIVI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Anche per il 2022/2023, il premio assicurativo per ogni singolo calciatore (o calciatrice), inciderà, in misura rilevante, sul bilancio di ogni singola società. Gli oneri in argomento, infatti, in molti casi comportano l'aumento del corrispondente versamento per l'iscrizione ai Campionati di competenza. Il C.R. Campania, senza voler minimamente intervenire in un campo di autonoma determinazione delle società, ma esclusivamente a salvaguardia dei loro interessi economici, sottopone all'attenzione delle società medesime di valutare l'opportunità di svincolare i calciatori (o le calciatrici), eventualmente ritenuti in sovrannumero, sfruttando il primo periodo degli svincoli (dal 1° al 14 luglio 2022 – ore 19.00).

CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI DI CATEGORIA SUPERIORE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Le società che intendano presentare domanda di ammissione o riammissione alla categoria superiore **devono preventivamente comunicare la loro intenzione al C.R. Campania**, a mezzo e-mail all'indirizzo **segreteria.campania@lnd.it**, al fine di far attivare le procedure che consentiranno loro l'iscrizione dall'area riservata della propria pagina web. È consigliabile utilizzare il modello allegato al presente C.U.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Le domande saranno considerate valide se presentate con decorrenza dal primo giorno utile per le iscrizioni al Campionato di riferimento. Le domande presentate in data antecedente al primo giorno d'iscrizione al Campionato di riferimento saranno nulle e dovranno essere ripresentate nel periodo temporale prescritto.

- 1) Ai fini della necessaria esattezza del versamento, le società istanti avranno cura di informarsi preventivamente, presso l'Ufficio Amministrativo del Comitato (o potranno verificarlo nella loro "area riservata" della procedura *on-line*), dell'importo risultante, alla chiusura dell'anno sportivo 2021/2022, quale saldo attivo o passivo (rispettivamente da detrarre, o da aggiungere al versamento dell'importo relativo all'iscrizione).
- 2) I termini temporali da rispettare, a pena di nullità, per la presentazione della domanda di ammissione, sono pubblicati sul presente Comunicato Ufficiale n. 1 dell'anno sportivo 2022/2023.
- 3) Le **modalità di presentazione**, come enunciate in questo paragrafo dovranno essere rispettate a pena di nullità della relativa domanda di ammissione.
- 4) La domanda di ammissione dovrà essere redatta, timbrata e sottoscritta sull'apposito modello (pubblicato in allegato al presente Comunicato Ufficiale n. 1, del C.R. Campania – L.N.D., relativo alla stagione sportiva 2022/2023), da ogni singola società interessata, previa sua integrale compilazione, nel rispetto di tutte le modalità, enunciate.
- 5) *dovrà essere recapitata al C.R. Campania – L.N.D., esclusivamente **attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica**, con decorrenza dal primo giorno utile d'iscrizione al Campionato di riferimento **ed entro il termine fissato**, quale scadenza per le domande di ammissione, sul presente Comunicato Ufficiale n. 1, del C.R. Campania – L.N.D., relativo alla stagione sportiva 2022/2023. Saranno nulle le domande, che precederanno il primo giorno d'iscrizione al Campionato di riferimento, o che non perverranno al C.R. Campania entro il termine, di cui al richiamato C.U. n. 1, con le modalità innanzi indicate;*
- 6) eventuali proroghe all'iscrizione al singolo Campionato, che saranno eventualmente concesse alle società aventi diritto, non comporteranno la proroga automatica della presentazione della domanda di ammissione, la quale proroga dovrà, eventualmente, essere appositamente deliberata ed espressamente pubblicata sul Comunicato Ufficiale;
- 7) contestualmente alla domanda di ammissione, sarà trasmessa al C.R. Campania – L.N.D., con le modalità e nel rispetto dei termini temporali, iniziale e finale, di cui al precedente n. 2), la documentazione per l'iscrizione al Campionato, per il quale si propone la domanda medesima. In particolare, saranno trasmessi **esclusivamente attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica:**

- a) attestato di disponibilità di un campo di gioco, omologato per il Campionato al quale si chiede di partecipare e non al Campionato al quale si ha titolo di prendere parte;
- b) **versamento** da eseguire **a mezzo assegno circolare non trasferibile**, intestato: L.N.D. – C.R. Campania (**unico documento da depositare a mano**, presso il C.R. Campania – L.N.D., contestualmente alla domanda di ammissione,), **oppure a mezzo bonifico bancario con valuta accreditata entro i termini di scadenza ordinatori dell'iscrizione al Campionato al quale si chiede di essere ammessi.**

Dal *Sito Internet* del C.R. Campania (campania.lnd.it), nella sezione *Comunicati Ufficiali*, possono essere consultati i Comunicati Ufficiali delle stagioni sportive del quadriennio di riferimento, al fine di reperire tutte le informazioni utili per la redazione puntuale della domanda di ammissione.

La società che indichi, nella domanda di ammissione, dati non corrispondenti al vero, sarà deferita al Tribunale Federale Territoriale;

Alle società **non ammesse**, al Campionato di Categoria superiore 2022/2023, sarà immediatamente restituita, **previa richiesta** scritta, la differenza d'iscrizione.

Alle società **non ammesse**, al Campionato di Categoria superiore 2022/2023, non è consentita, neppure per causa di forza maggiore, la rinuncia al Campionato di competenza, se la relativa comunicazione pervenga al C.R. Campania in data successiva a quella del deposito della domanda di ammissione. L'eventuale rinuncia alla partecipazione al Campionato di competenza comporterà l'incameramento, al capitolo **"Ammende per rinuncia"** dell'importo totale, di cui alla domanda di ammissione, incluso l'eventuale saldo attivo, utilizzato ad integrazione.

Alle società **ammesse** al Campionato di Categoria superiore 2022/2023 non sono consentite, neppure per causa di forza maggiore, né la rinuncia al Campionato, al quale esse siano state ammesse, né la rinuncia al Campionato, al quale avrebbero avuto titolo a partecipare, in ragione dell'esito sportivo della stagione sportiva 2021/2022, se la relativa comunicazione pervenga al C.R. Campania in data successiva a quella del deposito della domanda di ammissione: una delle due eventuali rinunce, di cui a questo capoverso, comporterà l'incameramento, al capitolo **"Ammende per rinuncia"**, dell'importo totale, di cui alla domanda di ammissione, incluso l'eventuale saldo attivo, utilizzato ad integrazione.

Le società che presenteranno la domanda di ammissione alla categoria del Campionato Regionale di Promozione specificheranno, con dichiarazione vincolante, da allegare alla domanda medesima: a) la propria partecipazione (che peraltro è prescritta come obbligatoria), nell'ipotesi di esito positivo della domanda, alla Coppa Campania di Promozione 2022/2023; b) se intendano o meno, nell'ipotesi di esito negativo della domanda, partecipare al Campionato *Juniors Under 19* 2022/2023.

L'obbligatorietà di partecipazione al Campionato Regionale *Juniors Under 19* 2022/2023 vige a pieno titolo anche per le società ammesse, per il medesimo anno sportivo, ai Campionati di Eccellenza o Promozione, con le relative conseguenze: **in caso di mancata partecipazione, o di ritiro, addebito automatico, senza il preventivo procedimento disciplinare, di una sanzione pecuniaria, fissata in euro 4.000,00 ed euro 3.000,00.**

TERMINI TEMPORALI ED ECONOMICI DI PRESENTAZIONE DOMANDE

SI RIPORTANO DI SEGUITO I TERMINI TEMPORALI ED ECONOMICI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER SINGOLA CATEGORIA:

CAMPIONATO	TERMINE ISCRIZIONE	IMPORTO
PRIMA CATEGORIA	GIOVEDÌ 1° SETTEMBRE 2022	€ 2.710,00 + (€ 27,00 x n. calciatori al 30.6.22)
<i>IMPORTO SECONDA CATEGORIA: € 1.970,00 + DIFFERENZA: € 740,00</i>		
SECONDA CATEGORIA	GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 2022	€ 1.970,00 + (€ 27,00 x n. calciatori al 30.6.22)
<i>IMPORTO TERZA CATEGORIA: € 1.150,00 + DIFFERENZA: € 820,00</i>		
CALCIO A CINQUE – SERIE C2	MARTEDÌ 30 AGOSTO 2022	€ 1.415,00 + (€ 27,00 x n. calciatori al 30.6.22)
<i>IMPORTO CALCIO A 5 SERIE D: € 1.185,00 + DIFFERENZA: € 230,00</i>		

INIZIO DEI CAMPIONATI E DELLA COPPA ITALIA

Si riepilogano, di seguito, le date di inizio dell'attività e dei Campionati organizzati dal C.R. Campania per la stagione sportiva 2022/2023:

ECCELLENZA	3 – 4 SETTEMBRE 2022
PROMOZIONE	10 – 11 SETTEMBRE 2022
PRIMA CATEGORIA	24 – 25 SETTEMBRE 2022
SECONDA CATEGORIA	1 – 2 OTTOBRE 2022
JUNIORES REGIONALE UNDER 19	1 – 2 – 3 OTTOBRE 2022
JUNIORES REGIONALE UNDER 18	8 – 9 – 10 OTTOBRE 2022
TERZA CATEGORIA	29 – 30 OTTOBRE 2022
TERZA CATEGORIA – UNDER 21	29 – 30 OTTOBRE 2022
TERZA CATEGORIA – UNDER 19	29 – 30 OTTOBRE 2022
COPPA ITALIA – ECCELLENZA	27 – 28 AGOSTO 2022
COPPA CAMPANIA PROMOZIONE	3 – 4 SETTEMBRE 2022
COPPA CAMPANIA PRIMA CATEGORIA	17 – 18 SETTEMBRE 2022

Le date di inizio Campionato sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali.

GUIDE ALLE ISCRIZIONI ON LINE DELLE SOCIETÀ AI CAMPIONATI 2022/2023 PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE

Le modalità operative rilevabili dalle GUIDE ALLE ISCRIZIONI ON-LINE ed ALLA PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE sono reperibili nell'area riservata alle società sul sito della L.N.D., e pubblicate sul Sito Internet del C.R. Campania.

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DAL COMITATO REGIONALE CAMPANIA PER L'ANNO SPORTIVO 2022/2023

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

Campionato Provinciale Terza Categoria 2022/2023: **inizio 29 / 30 ottobre 2022**

(Le date di inizio Campionato sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali)

ARTICOLAZIONE

Il Campionato di Terza Categoria è organizzato dal Comitato Regionale, con delega alle **Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali**, sulla base di uno o più gironi, composti da un minimo di dieci ad un massimo di sedici squadre per ciascun girone.

SOCIETÀ AVENTI DIRITTO

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria 2022/2023:

- le Società di 3a Categoria che hanno mantenuto tale diritto all'esito delle classifiche dei Campionati relativi alla stagione sportiva 2021/2022;
- con diritto di classifica, a livello sperimentale per la Stagione Sportiva 2022/2023, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore. A tali Società, in caso di piazzamento al primo posto nel proprio girone del Campionato di Terza Categoria, è in ogni caso precluso ogni diritto sportivo per partecipare a Fasi Finali della stagione sportiva 2022/2023 in appendice al Campionato di Terza Categoria, nonché ogni diritto sportivo per partecipare ai Campionati Regionali o qualsiasi altra categoria per la stagione sportiva 2023/2024. Tale diritto verrà trasferito alla squadra immediatamente successiva in classifica purché in possesso dei requisiti previsti;
- le società di nuova affiliazione (ossia, di affiliazione 2022/2023).

Resta salva l'applicazione dell'art.52, comma 10, delle N.O.I.F.

ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti come previsto dagli artt. 31 e 34 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Premi divenute definitive entro il 31 maggio 2022 di ciascuna stagione sportiva e per le decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la

L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 maggio 2022 le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 maggio 2022).

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

Tassa iscrizione Terza Categoria	€ 660,00
Assicurazione Dirigenti	€ 90,00
Spese organizzative (Terza Categoria)	€ 100,00
Costi assicurativi (Terza Categoria)	€ 27,00 x numero calciatori al 30.6.22 (*)
Tassa di associazione	€ 300,00

ISCRIZIONI SQUADRE "RISERVE" (FUORI CLASSIFICA)

Tassa iscrizione Terza Categoria riserve	€ 660,00
Spese organizzative (Terza Categoria)	€ 100,00
Costi assicurativi (Terza Categoria riserve)	€ 27,00 x numero calciatori al 30.6.22 (*)

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva **2022/2023** e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria **2022/2023** sarà riconosciuta la **gratuità dei diritti di iscrizione** a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2022/2023 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2022/2023 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria;
- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2022/2023 per partecipare ad attività Juniores "pura", qualora nella Stagione Sportiva 2022/2023 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria;
- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2022/2023 per partecipare al Campionato di Terza Categoria, qualora nella Stagione Sportiva 2022/2023 detto Campionato non abbia avuto inizio ovvero sia stato interrotto e a condizione che nella Stagione Sportiva 2022/2023 le Società interessate si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria.

(*) all'importo disposto di € 27,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

*Per le società nuove affiliate 2022/2023, per il solo anno di nuova affiliazione, va aggiunta la relativa tassa di € 65,00, mentre l'acconto da versare per i **costi assicurativi è di € 750,00.***

Il versamento della predetta somma dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario (IBAN: IT48Q0200803447000400242945) o assegno circolare non trasferibile intestato: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

PER LE SQUADRE "RISERVE" L'IMPORTO DOVRÀ ESSERE INTEGRALMENTE VERSATO ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE.

LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 2022/2023, formalizzate con la procedura on-line ed attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica, a pena di decadenza, corredate da tutta la documentazione prescritta, incluso il relativo versamento, entro le ore 18.00 di **GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 2022**. Le società, che non avranno formalizzato la domanda di iscrizione al Campionato di Terza Categoria, utilizzando sempre la procedura di dematerializzazione, entro gli indicati orario e data, non potranno essere ammesse al campionato medesimo.

Le eventuali squadre “riserve” potranno essere inserite in numero non eccedente una sola unità in ogni singolo girone, nel rispetto del criterio geografico (fatta salva eventuale necessità di collocazione anche di più squadre). Le squadre “riserve” eccedenti l’indicato limite, sempre nel rispetto del criterio geografico, saranno inserite in un girone di società territorialmente vicine, a giudizio insindacabile della Delegazione Provinciale. È facoltà della Delegazione Provinciale di appartenenza disporre l’inserimento delle squadre “riserve” in un girone unico, ad esse riservato, a condizione che esso sia composto da un numero di squadre non inferiore a dodici. Le eventuali squadre “riserve” del Campionato Provinciale di Terza Categoria, in conformità alla disposizione della L.N.D. per i contributi ordinari (come dall’apposito paragrafo di questo C.U.), non sono beneficiarie di alcun contributo, o incentivazione.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETÀ

Alle gare del Campionato di Terza Categoria ed alle altre dell’attività ufficiale organizzata dalla L.N.D., possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2022/2023, **senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima** e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F.

L’inosservanza delle predette disposizioni, relative all’impiego dei calciatori “giovani”, comporterà, previo reclamo di parte, l’applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva.

SQUADRE “RISERVE” – LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE

In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

AMMISSIONI AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2023/2024

Acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di Seconda Categoria Regionale della stagione sportiva 2023/2024 le società che si classificheranno al **primo posto dei rispettivi gironi del Campionato di Terza Categoria 2022/2023** e le **vincitrici delle gare di play-off** così come organizzate dalle rispettive Delegazioni Provinciali.

ATTIVITÀ DI CALCIO FEMMINILE

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschili possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, nella Stagione Sportiva 2022/2023, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell’attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschili che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2022/2023, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11

Femminile. Tale gratuità si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2022/2023, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

ATTIVITÀ GIOVANILE DELLA LEGA

Le società di Terza Categoria non hanno l'obbligo di partecipazione all'attività giovanile. Esse possono, comunque, previa domanda di ammissione approvata dal C.R. Campania, partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale Juniores Under 19; in alternativa, previa domanda di ammissione approvata dalla Delegazione Provinciale di appartenenza territoriale, partecipare con una propria squadra al Campionato Provinciale Juniores Under 19. Possono, altresì, partecipare con altre proprie squadre ai Campionati o Tornei organizzati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza – per la partecipazione a quest'ultima attività – delle disposizioni previste dal Regolamento dello stesso Settore Giovanile e Scolastico.

I calciatori tesserati federalmente per società della L.N.D., che al 31 dicembre non abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, possono ottenere lo svincolo di autorità se la società di appartenenza non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (ex art. 110, comma 4, N.O.I.F.).

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – “UNDER 19”

Campionato Provinciale Terza Categoria “Under 19” 2022/2023:

inizio 29/30 ottobre 2022

(Le date di inizio Campionato sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali)

ARTICOLAZIONE

Il Campionato di Terza Categoria – Under 19 è organizzato dal Comitato Regionale, con eventuale delega alle **Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali**, sulla base di uno o più gironi, composti da un minimo di dieci ad un massimo di sedici squadre ciascuno.

Hanno diritto all'iscrizione:

- le Società facenti parte degli organici di 3^a Categoria all'esito delle classifiche della passata stagione sportiva **2021/2022**;
- con diritto di classifica, a livello sperimentale per la stagione sportiva 2022/2023, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore. A tali Società, in caso di piazzamento al primo posto nel proprio girone del Campionato di Terza Categoria Under 19, è in ogni caso precluso ogni diritto sportivo per partecipare a fasi finali della stagione sportiva 2022/2023 in appendice al Campionato di “3^a Categoria – Under 19”, nonché ogni diritto sportivo per partecipare ai Campionati Regionali o qualsiasi altra categoria per la stagione sportiva 2022/2023. Tale diritto verrà trasferito alla squadra immediatamente successiva in classifica purché in possesso dei requisiti previsti.;
- le società di nuova affiliazione (ossia, di affiliazione 2022/2023).

ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria – Under 19 entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti come previsto dagli artt. 31 e 34 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Premi divenute definitive entro il 31 maggio 2022 di ciascuna stagione sportiva e per le decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 maggio 2022 le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 maggio 2022).
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

Tassa iscrizione Terza Categoria Under 19	€ 610,00
Assicurazione Dirigenti	€ 90,00
Spese organizzative (Terza Categoria Under 19)	€ 100,00
Costi assicurativi (Terza Categoria Under 19)	€ 27,00 x numero calciatori al 30.6.22 (°)
Tassa di associazione	€ 300,00

ISCRIZIONI SQUADRE "RISERVE" (FUORI CLASSIFICA)

Tassa iscrizione Terza Categoria Under 19 riserve	€ 610,00
Spese organizzative (Terza Categoria Under 19)	€ 100,00
Costi assicurativi (Terza Categoria Under 19 riserve)	€ 27,00 x numero calciatori al 30.6.22 (°)

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva **2022/2023** e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria U. 19 **2022/2023** sarà riconosciuta la **gratuità dei diritti di iscrizione** a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2022/2023 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2022/2023 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria U. 19;
- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2022/2023 per partecipare ad attività Juniores "pura", qualora nella Stagione Sportiva 2022/2023 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria U. 19;
- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2022/2023 per partecipare al Campionato di Terza Categoria U. 19, qualora nella Stagione Sportiva 2022/2023 detto Campionato non abbia avuto inizio ovvero sia stato interrotto e a condizione che nella Stagione Sportiva 2022/2023 le Società interessate si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria U. 19.

(°) all'importo disposto di € 27,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

(**) Per le società nuove affiliate 2022/2023, per il solo anno di nuova affiliazione, va aggiunta la relativa tassa di € 65,00, mentre l'acconto da versare per i **costi assicurativi è di € 750,00**.

Il versamento della predetta somma dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario (IBAN: IT48Q0200803447000400242945) o assegno circolare non trasferibile intestato: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

PER LE SQUADRE "RISERVE" L'IMPORTO DOVRÀ ESSERE INTEGRALMENTE VERSATO ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE.

- 1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA UNDER 19 2022/2023**, formalizzate con la procedura on-line ed attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica, a pena di decadenza, corredate da tutta la documentazione prescritta, incluso il relativo versamento, entro le ore 18.00 di **GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2022 (termine ordinario)**. Le società, che non avranno formalizzato la domanda di iscrizione al Campionato di Terza Categoria Under 19, utilizzando sempre la procedura di dematerializzazione, entro gli indicati orario e data, non potranno essere ammesse al campionato medesimo.
- 2. Il C.R. Campania** procederà alla verifica delle domande di iscrizione e della relativa documentazione, alle società, che non avranno adempiuto, entro il termine ordinario di cui al precedente n. 1, a tutte le prescrizioni, il C.R. Campania comunicherà, ai recapiti ufficiali delle società medesime, le prescrizioni non adempiute, che dovranno essere eseguite, senza alcuna possibilità di ulteriore rinvio e con tutte le eventuali conseguenze, previste dalla vigente normativa in ordine alla mancata iscrizione al campionato di competenza **entro le ore 18.00 di GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 2022 (termine perentorio)**.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Alle gare del Campionato di Terza Categoria – Under 19 possono partecipare tutti i calciatori che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, **non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, ovvero siano NATI DAL 1° GENNAIO 2004 IN POI** e che comunque abbiano compiuto il quindicesimo anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F.

L'inosservanza delle predette disposizioni, relative all'impiego dei calciatori “giovani”, comporterà, previo reclamo di parte, l'applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società di “3ª Categoria - Under 19” partecipanti al Campionato Regionale “Juniors – Under 19”, è consentito impiegare fino a un massimo di **tre** calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2003 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

Nel caso in cui la società vincente il rispettivo Campionato di Terza Categoria – Under 19 non prenda parte al Campionato di competenza per la stagione sportiva 2022/2023 i calciatori per la stessa tesserati, salvo casi eccezionali, sono svincolati d'autorità, come dall'art. 110 N.O.I.F.

I calciatori tesserati federalmente per società della L.N.D., che al 31 dicembre non abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, possono ottenere e lo svincolo di autorità se la società di appartenenza non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (ex art. 110, comma 4, N.O.I.F.).

SQUADRE “RISERVE” – LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE

In deroga a quanto previsto dall'art.34, comma 1, N.O.I.F., le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi (fra i quali, anche al Campionato di Terza Categoria – Under 18) possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore (ad esempio, nelle gare delle squadre “riserve” di Terza Categoria – Under 19), i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate da ognuno di essi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

AMMISSIONI AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2023/2024

Alle società vincitrici il rispettivo girone del Campionato di Terza Categoria – Under 19, che potrà essere organizzato sia in ambito Regionale, sia in ambito Provinciale, **è riservato il diritto alla promozione al Campionato di Seconda Categoria 2023/2024**, purché non partecipino con la loro prima squadra al Campionato di Terza Categoria, o a Campionato di Categoria superiore, o a Campionato Regionale Under 19 o Provinciale Under 19 e di Terza Categoria – Under 19.

Al C.R. Campania è, peraltro, riservata, previa valutazione delle relative domande, la facoltà di ammettere al Campionato Regionale di Seconda Categoria 2023/2024 le società di Terza Categoria – Under 19, non vincitrici del rispettivo girone, nonché quelle che abbiano partecipato con la prima squadra al Campionato Regionale Under 19 o Provinciale Under 19 2022/2023.

ATTIVITÀ DI CALCIO FEMMINILE

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschili possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2022/2023, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschili che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2022/2023, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Tale gratuità si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2022/2023, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

ATTIVITÀ GIOVANILE DELLA LEGA

Le società di Terza Categoria – Under 19 non hanno l'obbligo di partecipazione all'attività giovanile. Esse possono, comunque, previa domanda di ammissione approvata dal C.R. Campania, partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale Juniores Under 19; in alternativa, previa domanda di ammissione approvata dalla Delegazione Provinciale di appartenenza territoriale, partecipare con una propria squadra al Campionato Provinciale Juniores Under 19. Possono, altresì, partecipare con altre proprie squadre ai Campionati o Tornei organizzati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza – per la partecipazione a quest'ultima attività – delle disposizioni previste dal Regolamento dello stesso Settore Giovanile e Scolastico.

I calciatori tesserati federalmente per Società della L.N.D., che al 31 dicembre non abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, possono ottenere lo svincolo di autorità se la società di appartenenza non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (ex art. 110, comma 4, N.O.I.F.)

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES "UNDER 19"

Campionato Regionale Under 19 2022/2023: **inizio 1 / 2 / 3 ottobre 2022**

(Le date di inizio Campionato sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali)

Articolazione

Il Campionato Regionale Juniores Under 19 è organizzato da questo Comitato Regionale, in più gironi, composti da un minimo di dieci ad un massimo di sedici squadre ciascuno (il C.R. Campania dovrà comunicare alla LND la società vincitrice entro il **2 maggio 2023**). Al Campionato Regionale Juniores Under 19 sono iscritte di ufficio le squadre di società che partecipano al Campionato di Eccellenza ed al Campionato di Promozione della stagione sportiva 2022/2023.

Tuttavia, fermo restando l'obbligo di partecipazione al Campionato Regionale Juniores Under 19, alle squadre di società di Eccellenza e Promozione è riservata la facoltà di poter richiedere – in alternativa a quella al Campionato Regionale Juniores – la partecipazione al Campionato Provinciale Juniores, previo parere favorevole del C.R. Campania.

Previa delibera del Comitato Regionale competente possono essere inoltre iscritte, a domanda, le società partecipanti al Comitato Nazionale Dilettanti aventi sede nelle isole.

Inoltre, a completamento dell'organico, il Comitato Regionale iscriverà al Campionato Regionale Juniores Under 19 – previa domanda di ammissione – anche le società che con la loro prima squadra partecipano al Campionato di Prima Categoria (che prevede l'obbligo di partecipazione all'attività giovanile della L.N.D., ovvero, in alternativa, al Campionato Allievi o Giovanissimi nell'ambito del Settore Giovanile e Scolastico della L.N.D.), nonché – previa domanda di ammissione, approvata a seguito della valutazione dei requisiti – le società che con la loro prima squadra partecipano al Campionato di Seconda Categoria, Terza Categoria, Terza Categoria – Under 21 e Terza Categoria – Under 19.

Alle società di Eccellenza e Promozione che non parteciperanno al Campionato obbligatorio "Juniores – Under 19" (Regionale o Provinciale), verrà addebitata, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato, la somma di seguito indicata:

- **importo di € 4.000,00 (per le società di Eccellenza);**
- **importo di € 3.000,00 (per le società di Promozione).**

Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Regionale Juniores Under 19 entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti come previsto dagli artt. 31 e 34 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Premi divenute

definitive entro il 31 maggio 2022 di ciascuna stagione sportiva e per le decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 maggio 2022 le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 maggio 2022).

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

Under 19 regionale “riserve”

Tassa iscrizione Under 19	€ 800,00
Spese organizzative (Under 19)	€ 100,00
Costi assicurativi (Under 19)	€ 27,00 x numero calciatori al 30.6.22 (°)

Under 19 regionale “pure”

Tassa iscrizione Under 19	€ 800,00
Assicurazione Dirigenti	€ 90,00
Spese organizzative (Under 19)	€ 100,00
Costi assicurativi (Under 19)	€ 27,00 x numero calciatori al 30.6.22 (°)
Tassa di associazione	€ 300,00

(°) all'importo disposto di € 27,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

(**) Per le società nuove affiliate 2022/2023, per il solo anno di nuova affiliazione, va aggiunta la relativa tassa di € 65,00, mentre l'acconto da versare per i **costi assicurativi è di € 750,00.**

Il versamento della predetta somma dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario (IBAN: IT48Q0200803447000400242945) o assegno circolare non trasferibile intestato: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

- 1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19 2022/2023**, (riferite anche ad eventuali “squadre riserve”), formalizzate con la procedura on-line ed attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica, a pena di decadenza, corredate da tutta la documentazione prescritta, incluso il relativo versamento, entro le ore 18.00 di **GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 2022 (termine ordinatorio)**. Le società, che non avranno formalizzato la domanda di iscrizione al Campionato Regionale Juniores Under 19, utilizzando sempre la procedura di dematerializzazione, entro gli indicati orario e data, non potranno essere ammesse al campionato medesimo.
- 2.** Il C.R. Campania procederà alla verifica delle domande di iscrizione e della relativa documentazione, alle società, che non avranno adempiuto, entro il termine ordinatorio di cui al precedente n. 1, a tutte le prescrizioni, il C.R. Campania comunicherà, ai recapiti ufficiali delle società medesime, le prescrizioni non adempiute, che dovranno essere eseguite, senza alcuna possibilità di ulteriore rinvio e con tutte le eventuali conseguenze, previste dalla vigente normativa in ordine alla mancata iscrizione al campionato di competenza **entro le ore 18.00 di GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2022 (termine perentorio)**.

Le domande delle società non aventi diritto (ossia di quelle non aventi titolo a partecipare ai Campionati di Eccellenza e Promozione) non saranno prese in considerazione se non corredate dal versamento, come sopra indicato.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Possono partecipare al Campionato Regionale Juniores Under 19 i calciatori **NATI DAL 1° GENNAIO 2004 IN POI** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età (senza obbligo di preventiva autorizzazione del C.R. Campania – così come previsto dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F., mediante pubblicazione sul Comunicato Ufficiale – per i calciatori “giovani”).

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita, previo reclamo di parte, con la sanzione sportiva della perdita della gara prevista dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva.

Al Campionato Regionale Juniores Under 19 2022/2023 è consentito impiegare fino ad un massimo di TRE calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2003 in poi.

Alle Società di “3ª Categoria - Under 19” partecipanti al Campionato Regionale “Juniores – Under 19”, è consentito impiegare fino a un massimo di **tre** calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2003 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

L'inosservanza della predetta disposizione, sarà punita, previo reclamo di parte, con la sanzione sportiva della perdita della gara prevista dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, N.O.I.F., le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi (fra i quali, anche al Regionale Juniores Under 19) possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore (ad esempio, nelle gare delle squadre “riserve” del Regionale Juniores Under 19), i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate da ognuno di essi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.
Giorni ed orari di disputa delle gare

(Comunicato Ufficiale n. 3 del 1° luglio 2022 della L.N.D., [link di pubblicazione](#))

A causa della nota penuria di campi sportivi, le gare potranno essere disputate, oltre che nella festività della **domenica** (nei seguenti orari: dalle 8.30 all'orario federale, nonché in notturna), anche di **sabato** (ad orario federale ed in notturna) e di **lunedì** (ad orario federale ed in notturna).

Un orario diverso da quelli indicati è consentito, con facoltà riservata alla società ospitante ed obbligo di comunicazione nei termini, di cui al paragrafo “Variazioni campi ed orari”, pubblicato su questo C.U., con riferimento esclusivo all'orario delle gare, previste in calendario per un giorno festivo (ad esempio: orario antimeridiano del sabato o del lunedì, se festivi).

Le gare in notturna sono consentite, anche in ordine ai recuperi, negli orari tra le 16.00 e le 19.30, con facoltà riservata in via esclusiva alla società ospitante.

Al fine della tutela della regolarità del Campionato, non sono consentite, per alcun motivo, inversioni di campo.

Non saranno ratificate dal C.R. Campania richieste di spostamenti di gare, che comportino concomitanza di giorno di disputa con la gara di prima squadra di una delle due società interessate alla richiesta di spostamento.

f) CAMPIONE REGIONALE JUNIORES UNDER 19

Il C.R. Campania ha disposto che la società vincitrice del titolo regionale del Campionato Juniores Under 19 2021/2022 sarà autorizzata per la stagione sportiva 2022/2023, a disputare le gare del Campionato medesimo con magliette su cui è applicato il “logo” del Comitato Regionale Campania – L.N.D.

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES "UNDER 18"

Campionato Regionale Under 18 2022/2023: **inizio 8 / 9 / 10 ottobre 2022**

Iscrizioni fino al 22 settembre 2022

Il Campionato Regionale "Under 18" è organizzato da ciascun Comitato sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino Alto Adige, il Campionato Regionale "Under 18" è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano. I singoli Comitati che organizzano l'attività in epigrafe dovranno comunicare alla Segreteria della L.N.D., entro il termine che sarà reso noto con successivo Comunicato Ufficiale, in uno con il Regolamento della competizione, il nominativo della Società vincente la propria fase regionale che si qualifica alla fase nazionale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.

ARTICOLAZIONE

Al Campionato Regionale "Under 18" possono prendere parte, con una propria squadra, le Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D, ai Campionati di Eccellenza, Promozione, 1ª, 2ª, 3ª Categoria, "3ª Categoria - Under 21", "3ª Categoria - Under 19", "3ª Categoria - Over 30" e "3ª Categoria - Over 35", nonché le Società "Juniores" pure, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dai Comitati organizzatori.

ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti come previsto dagli artt. 31 e 34 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Premi divenute definitive entro il 31 maggio 2022 di ciascuna stagione sportiva e per le decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 maggio 2022 le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 maggio 2022).
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

Tassa iscrizione Under 18	€ 100,00
Assicurazione Dirigenti	€ 90,00
Costi assicurativi (Under 18)	€ 27,00 x numero calciatori al 30.6.22 (°)
Tassa di associazione	€ 300,00

ISCRIZIONI SQUADRE "RISERVE" (FUORI CLASSIFICA)

Tassa iscrizione Under 18 riserve	€ 100,00
Spese organizzative (Under 18 riserve)	€ 100,00
Costi assicurativi (Under 18 riserve)	€ 27,00 x numero calciatori al 30.6.22 (°)

(*) all'importo disposto di € 27,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

(**) Per le società nuove affiliate 2022/2023, per il solo anno di nuova affiliazione, va aggiunta la relativa tassa di € 65,00, mentre l'acconto da versare per i costi assicurativi è di € 750,00.

Il versamento della predetta somma dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario (IBAN: IT48Q0200803447000400242945) o assegno circolare non trasferibile intestato: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

PER LE SQUADRE "RISERVE" L'IMPORTO DOVRÀ ESSERE INTEGRALMENTE VERSATO ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE.

1. **LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18 2022/2023**, formalizzate con la procedura on-line ed attraverso la procedura di dematerializzazione - firma elettronica, a pena di decadenza, corredate da tutta la documentazione prescritta, incluso il relativo versamento, entro le ore 18.00 di **GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2022**. Le società, che non avranno formalizzato la domanda di iscrizione al Campionato Regionale Under 18, utilizzando sempre la procedura di dematerializzazione, entro gli indicati orario e data, non potranno essere ammesse al campionato medesimo.

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Alle gare del Campionato Regionale "Under 18" possono partecipare i calciatori nati **dal 1° gennaio 2005 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati. Nelle gare del Campionato Regionale "Under 18" non è consentito l'impiego di calciatori "fuori quota".

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

ATTIVITÀ GIOVANILE PERIFERICA

Ai Comitati Regionali ed alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. sono affidate le procedure amministrative di tesseramento, nonché quelle di affiliazione e di iscrizione, da attuarsi attraverso il cosiddetto "sportello unico". Ai Comitati Regionali ed alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. è affidata l'organizzazione dell'attività giovanile a livello periferico.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

COMUNICATO UFFICIALE N. 1 STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Di seguito si riporta il link del [Comunicato Ufficiale n. 1 della F.I.G.C. - Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2022/2023](#), inerente all'articolazione dell'Attività di Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2022/2023.

COMUNICATO UFFICIALE N. 2 STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Di seguito si riporta il link del [Comunicato Ufficiale n. 2 della F.I.G.C. – Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2022/2023](#), elenco Scuola di Calcio Elite 2021/2022.

COMUNICATO UFFICIALE N. 16/SGS STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Di seguito si riporta il link del [Comunicato Ufficiale n. 16/SGS della F.I.G.C. – Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2022/2023](#), circolare n.1 Attività Agonistica.

ATTIVITÀ GIOVANILE ORGANIZZATA DALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

ATTIVITÀ GIOVANILE AGONISTICA

L'attività giovanile è ad indirizzo competitivo, si configura principalmente attraverso i risultati delle gare ed il comportamento disciplinare in campo e fuori di Atleti, Tecnici e Dirigenti.

Condizione Tecnica

La conduzione tecnica di tutte le squadre dell'attività agonistica deve essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico.

CAMPIONATI E TORNEI PROVINCIALI 2022/2023

UNDER 17 - UNDER 16 - UNDER 15 - UNDER 14

In primo luogo è opportuno ribadire che l'aver completato la procedura on-line è solo una parte degli adempimenti connessi all'iscrizione ai Campionati: infatti la stessa si intende perfezionata solo quando **PERVIENE** al C.R. Campania **PER IL TRAMITE DELLA PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE E FIRMA ELETTRONICA** la documentazione di seguito indicata:

- ORGANIGRAMMA
- DATI SOCIETARI
- FOGLIO NOTIZIE recante le informazioni necessarie per la compilazione dei calendari
- DICHIARAZIONE DI ONORABILITÀ
- DICHIARAZIONE DISPONIBILITÀ DI UN IMPIANTO DI GIOCO regolarmente omologato ai sensi degli artt. 31 e 34 del Regolamento della LND;
- RIEPILOGO COSTI

Documentazione ricavabile dalla procedura on-line.

CAMPIONATO PROVINCIALE "UNDER 17"

Campionato Provinciale Under 17 2022/2023: **inizio 1 / 2 ottobre 2022**

Iscrizioni fino all' 8 settembre 2022

Campionato Provinciale Under 17 2022/2023: inizio 08/9 ottobre 2022 (Le date di inizio Campionato sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali) scadenza domande **ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 2022 (TERMINE ORDINARIO)**

1. Le Società, che non avranno formalizzato la domanda di iscrizione al Campionato Under 17, utilizzando sempre la procedura di dematerializzazione, entro gli indicati orario e data, non potranno essere ammesse al campionato medesimo.
2. La Delegazione Provinciale procederà alla verifica delle domande di iscrizione e della relativa documentazione. alle società, che non avranno adempiuto, entro il termine **ordinario** di cui al precedente n. 1, a tutte le prescrizioni, la D.P. comunicherà, ai recapiti ufficiali delle società medesime, le prescrizioni non adempiute, che dovranno essere eseguite, senza alcuna possibilità di ulteriore rinvio e con tutte le eventuali conseguenze, previste dalla vigente normativa in ordine alla mancata iscrizione al campionato di competenza, **ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 2022 (TERMINE ULTIMO).**

Il Campionato Provinciale Under 17 è organizzato dalla Delegazione Provinciale, sulla base di uno o più gironi, composti ciascuno da un minimo di dieci ad un massimo di quattordici squadre.

Potranno presentare domanda al Campionato Provinciale Under 17 – tutte le Società che risultano affiliate alla F.I.G.C.

Limite di età

Possono prendere parte all'attività Under 17 stagione sportiva 2022/2023, i calciatori nati dal 1° gennaio 2006 e che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età.

Adempimenti economico-finanziari

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Provinciale Under 17 entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dagli artt. 31 e 34 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 maggio 2022).
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla F.I.G.C. a titolo di tasse ed oneri finanziari titolo di tasse ed oneri finanziari così come segue:

UNDER 17 Provinciali maschili calcio a 11:

- | | |
|-----------------------------|--|
| - Società Professionistiche | € 100,00 + Deposito cauzionale 150,00; |
| - Società Dilettanti | € 100,00 + Deposito cauzionale 150,00; |
| - Società di Puro Settore | € 100,00 + Deposito cauzionale 150,00. |

TORNEO PROVINCIALE "UNDER 16"

Torneo Provinciale Under 16 2022/2023: **inizio 22 / 23 ottobre 2022**

Iscrizioni fino al 22 settembre 2022

Torneo Provinciale Under 16 2022/2023: inizio 22/23 ottobre 2022 (Le date di inizio Torneo sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali) scadenza domande **ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2022 (TERMINE ORDINARIO)**

1. Le Società, che non avranno formalizzato la domanda di iscrizione al Torneo Under 16, utilizzando sempre la procedura di dematerializzazione, entro gli indicati orario e data, non potranno essere ammesse al campionato medesimo.
2. La Delegazione Provinciale procederà alla verifica delle domande di iscrizione e della relativa documentazione. alle società, che non avranno adempiuto, entro il termine **ordinario** di cui al precedente n. 1, a tutte le prescrizioni, la D.P. comunicherà, ai recapiti ufficiali delle società medesime, le prescrizioni non adempiute, che dovranno essere eseguite, senza alcuna possibilità di ulteriore rinvio e con tutte le eventuali conseguenze, previste dalla vigente normativa in ordine alla mancata iscrizione al campionato di competenza, **ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2022 (TERMINE ULTIMO)**.

Il Torneo Provinciale Under 16 è organizzato dalla Delegazione Provinciale, sulla base di uno o più gironi, composti ciascuno da un minimo di dieci ad un massimo di quattordici squadre.

Potranno partecipare al Torneo Provinciale Under 16– previa domanda di ammissione – tutte le Società che risultano affiliate alla F.I.G.C.

Limite di età

Possono prendere parte all'attività Under 16 stagione sportiva 2022/2023, i calciatori nati dal 1° gennaio 2007 e che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età.

Adempimenti economico-finanziari

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Torneo Provinciale Under 16 entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti come previsto dagli artt. 31 e 34 del Regolamento della L.N.D.
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 maggio 2022)

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Torneo, le somme determinate dalla F.I.G.C. a titolo di tasse ed oneri finanziari titolo di tasse ed oneri finanziari così come segue:

UNDER 16 Provinciali maschili calcio a 11:

- | | |
|-----------------------------|--|
| - Società Professionistiche | € 100,00 + Deposito cauzionale 150,00; |
| - Società Dilettanti | € 100,00 + Deposito cauzionale 150,00; |
| - Società di Puro Settore | € 100,00 + Deposito cauzionale 150,00. |

IMPORTI DA VERSARE (a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a “**Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Campania**” oppure a mezzo **bonifico bancario** sul C/C Intestato a “**Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Campania**” IBAN IT48Q0200803447000400242945.

Trasmettendo, a mezzo e-mail (del.napoli@Ind.it), la ricevuta bancaria dell’avvenuto bonifico. Si precisa che nella causale del bonifico dovrà essere necessariamente indicata la **motivazione, la matricola e la denominazione della società** (*ad esempio, matr. ----- nome società----- motivazione “iscrizione Campionato/Torneo.....”*).

CAMPIONATO PROVINCIALE "UNDER 15"

Campionato Provinciale Under 15 2022/2023: **inizio 8 / 9 ottobre 2022**

Iscrizioni fino all' 8 settembre 2022

Campionato Provinciale Under 15 2022/2023: inizio 8/9 ottobre 2022 (Le date di inizio Campionato sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali) scadenza domande **ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 2022 (TERMINE ORDINARIO)**

1. Le Società, che non avranno formalizzato la domanda di iscrizione al Campionato Under 15, utilizzando sempre la procedura di dematerializzazione, entro gli indicati orario e data, non potranno essere ammesse al campionato medesimo.
2. La Delegazione Provinciale procederà alla verifica delle domande di iscrizione e della relativa documentazione. alle società, che non avranno adempiuto, entro il termine **ordinario** di cui al precedente n. 1, a tutte le prescrizioni, la D.P. comunicherà, ai recapiti ufficiali delle società medesime, le prescrizioni non adempiute, che dovranno essere eseguite, senza alcuna possibilità di ulteriore rinvio e con tutte le eventuali conseguenze, previste dalla vigente normativa in ordine alla mancata iscrizione al campionato di competenza, **ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 2022 (TERMINE ULTIMO).**

Il Campionato Provinciale Under 15 è organizzato dalla Delegazione Provinciale, sulla base di uno o più gironi, composti ciascuno da un minimo di dieci ad un massimo di quattordici squadre. Potranno presentare domanda al Campionato Provinciale Under 15 – tutte le Società che risultano affiliate alla F.I.G.C.

Limite di età

Possono prendere parte all'attività Under 15 stagione sportiva 2022/2023, i calciatori nati dal 1° gennaio 2008 e che abbiano compiuto anagraficamente il 12° anno di età.

Adempimenti economico-finanziari

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Provinciale Under 17 entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti come previsto dagli artt. 31 e 34 del Regolamento della L.N.D.
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 maggio 2022).
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla F.I.G.C. a titolo di tasse ed oneri finanziari titolo di tasse ed oneri finanziari così come segue:

UNDER 15 Provinciale maschili calcio a 11:

- | | |
|-----------------------------|--|
| - Società Professionistiche | € 100,00 + Deposito cauzionale 150,00; |
| - Società Dilettanti | € 100,00 + Deposito cauzionale 150,00; |
| - Società di Puro Settore | € 100,00 + Deposito cauzionale 150,00. |

IMPORTI DA VERSARE (a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a “**Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Campania**” oppure a mezzo **bonifico bancario** sul C/C Intestato a “**Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Campania**” IBAN IT48Q0200803447000400242945).

Trasmettendo, a mezzo e-mail (del.napoli@Ind.it), la ricevuta bancaria dell’avvenuto bonifico. Si precisa che nella causale del bonifico dovrà essere necessariamente indicata la **motivazione, la matricola e la denominazione della società** (*ad esempio, matr. ----- nome società----- motivazione “iscrizione Campionato/Torneo.....”*).

TORNEO PROVINCIALE "UNDER 14"

Torneo Provinciale Under 14 2022/2023: **inizio 22 / 23 ottobre 2022**

Iscrizioni fino al 22 settembre 2022

Torneo Provinciale Under 14 2022/2023: inizio 22/23 ottobre 2022 (Le date di inizio Torneo sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali) scadenza domande **ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2022 (TERMINE ORDINARIO)**

1. Le Società, che non avranno formalizzato la domanda di iscrizione al Torneo Under 14, utilizzando sempre la procedura di dematerializzazione, entro gli indicati orario e data, non potranno essere ammesse al campionato medesimo.
2. La Delegazione Provinciale procederà alla verifica delle domande di iscrizione e della relativa documentazione. alle società, che non avranno adempiuto, entro il termine **ordinario** di cui al precedente n. 1, a tutte le prescrizioni, la D.P. comunicherà, ai recapiti ufficiali delle società medesime, le prescrizioni non adempiute, che dovranno essere eseguite, senza alcuna possibilità di ulteriore rinvio e con tutte le eventuali conseguenze, previste dalla vigente normativa in ordine alla mancata iscrizione al campionato di competenza, **ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2022 (TERMINE ULTIMO)**.

Il Torneo Provinciale Under 14 è organizzato dalla Delegazione Provinciale, sulla base di uno o più gironi, composti ciascuno da un minimo di dieci ad un massimo di quattordici squadre.

Potranno partecipare al Torneo Provinciale Under 14 – previa domanda di ammissione – tutte le Società che risultano affiliate alla F.I.G.C. e che presentono almeno un anno di affiliazione.

Limite di età

Possono prendere parte all'attività Under 14 stagione sportiva 2022/2023, i calciatori nati dal 1° gennaio 2009 e che abbiano compiuto anagraficamente il 12° anno di età.

Adempimenti economico-finanziari

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Torneo Regionale Under 14 entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 maggio 2022).
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Torneo, le somme determinate dalla F.I.G.C. a titolo di tasse ed oneri finanziari titolo di tasse ed oneri finanziari così come segue:

UNDER 14 Provinciali maschili calcio a 11:

- Società Professionistiche € 100,00 + Deposito cauzionale 150,00;
- Società Dilettanti € 100,00 + Deposito cauzionale 150,00;
- Società di Puro Settore € 100,00 + Deposito cauzionale 150,00.

IMPORTI DA VERSARE (a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a “**Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Campania**” oppure a mezzo **bonifico bancario** sul C/C Intestato a “**Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Campania**” IBAN IT48Q0200803447000400242945).

Trasmettendo, a mezzo e-mail (del.napoli@lnd.it), la ricevuta bancaria dell’avvenuto bonifico. Si precisa che nella causale del bonifico dovrà essere necessariamente indicata la **motivazione, la matricola e la denominazione della società** (*ad esempio, matr. ----- nome società----- motivazione “iscrizione Campionato/Torneo.....”*).

NORME REGOLAMENTARI ATTIVITÀ

GIORNI ED ORARI DI DISPUTA DELLE GARE

Le gare potranno essere disputate, nei giorni: **sabato, domenica e lunedì , nei giorni festivi (dalle 09:00 alle 18.00), il sabato, lunedì e i “giorni feriali per recuperare” dalle 15.00 alle 18.30.**

Le giornate festive da considerarsi come la domenica.

Un orario diverso da quelli indicati è consentito, con facoltà riservata alla società ospitante ed obbligo di comunicazione nei termini previsti.

VARIAZIONI CAMPI ED ORARI - NULLITÀ DELLE RICHIESTE DI INVERSIONE DI CAMPO

Le richieste di Variazione Campi e degli orari delle gare dovranno pervenire a questa Delegazione Provinciale **almeno cinque giorni prima della gara stabilita.**

Le variazioni dovranno essere inoltrate, al seguente indirizzo mail istituzionale del.napoli@lnd.it e dovranno pervenire entro le ore 18.00 del martedì precedente la gara.

Le richieste, debitamente motivate e documentate, dovranno essere redatte su carta intestata della società, timbrate e firmate dal Presidente.

Le richieste non documentate, o inoltrate con altro mezzo, non saranno prese in considerazione, ferma restando, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento della L.N.D., la facoltà del Comitato di accogliere o meno le richieste medesime.

In ragione della frequenza e della rilevanza temporale dei ritardi di recapito, anche relative alle comunicazioni telegrafiche (che in ogni caso rivestono carattere di segnalazione facoltativa), nonché tenuto conto della straordinaria, capillare diffusione della telefonia mobile, il C.R. Campania – fermo restando, ovviamente, l’obbligo delle società di prendere visione, fin dalla data della sua pubblicazione, del Comunicato Ufficiale – ha disposto quanto segue:

- *con riferimento alle situazioni di particolare urgenza, anche in considerazione della penuria dei campi sportivi e della loro tutt’altro che rara indisponibilità sopravvenuta, ogni variazione, di qualsiasi genere (di campo, di giorno di disputa, di orario della gara), a maggior ragione se modificativa di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale, sia comunicata alle due società interessate a mezzo avviso telefonico, precedentemente predisposto e protocollato e che sarà dettato telefonicamente dal servizio centralino del Comitato, ad uno dei numeri dei recapiti telefonici indicati dalla società nella modulistica ufficiale, di cui all’iscrizione al Campionato della prima squadra (quello della sede, del Presidente, del Segretario e così via) e a tutti gli altri soggetti interessati alla gara;*
- *la telefonata in parola abbia valore di comunicazione ufficiale. Il Dirigente di società contattato telefonicamente – ad evitare possibili disguidi, o malintesi – sarà comunque invitato (nonché ne avrà il diritto) a trascrivere il testo dettatogli ed a ripeterlo, in sequenza immediata.*

Di conseguenza, si invitano le società ad indicare – nella documentazione per l'iscrizione al Campionato di competenza (con eventuali, successivi e tempestivi aggiornamenti), anche ad evitare precise responsabilità che graverebbero sulla società medesima – recapiti telefonici agevolmente contattabili dal Comitato.

Al fine della tutela della regolarità dell'attività sportiva, non sono consentite, per alcun motivo, inversioni di campo. Eventuali richieste in tal senso saranno nulle e, di conseguenza, non saranno neppure esaminate.

DISPONIBILITÀ CAMPI DA GIOCO

Il C.R. Campania, comunica che, in occasione delle iscrizioni ai Campionati 2022/2023, **non saranno accettate** le iscrizioni di società che **non dispongano di un campo di gioco** dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.

Stralcio del comma 2. dell'art. 31 del Regolamento della L.N.D.: **“Costituiscono, comunque, condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati:**

- a) *la disponibilità di un impianto di giuoco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 34 del presente Regolamento. Le Società sono tenute a svolgere l'attività sportiva di competenza nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 19 delle N.O.I.F.”.* ... omissis

Le società che nel corso della stagione sportiva hanno avuto comunicazione di prescrizioni o di sospensione dell'attività, potranno trasmettere al C.R. Campania apposita documentazione dimostrativa di essere in regola; il C.R. Campania provvederà per i campi sportivi in erba artificiale, ad inoltrare tali documenti agli uffici preposti della L.N.D. (versamenti, bonifici, ecc.).

USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE

È autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su **campi in erba artificiale regolarmente omologati oppure in deroga**. Tutte le realizzazioni in erba artificiale - comprese eventualmente devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti in base alla normativa all'uopo emanata dalla Lega stessa.

RECUPERI PER LE GARE INTERROTTE SARÀ DISPOSTA LA RIPETIZIONE DI TUTTA LA GARA

Le gare non iniziate, interrotte o annullate potranno essere recuperate anche in giorni feriali.

Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, nel rispetto della nuova normativa vigente, sarà disposta, in altra data, con la ripetizione dell'intera gara.

La data del recupero è stabilita, con decisione inappellabile, da questo Comitato e pubblicata sul Comunicato Ufficiale.

In via ordinaria, **il C.R. Campania ha disposto, anche per la stagione sportiva 2022/2023, che il recupero delle gare sia effettuato il DECIMO GIORNO successivo a quello della gara da recuperare**, con le seguenti eccezioni obbligate:

- a) casi in cui il referto arbitrale non sia pervenuto;
- b) casi di forza maggiore;
- c) esigenza organizzativa di abbreviazione del termine
- d) Nell'ipotesi di concomitanza di due o più gare di recupero della stessa società, la priorità sarà stabilita nel rispetto dei criteri, di cui al paragrafo “Concomitanze gare sullo stesso campo”, pubblicato sul presente C.U., nonché dalle esigenze organizzative, nell'ordine di seguito indicato:

- 1) Campionati agonistici, nell'ordine del richiamato paragrafo.

Le gare di recupero del o dei Campionati non prioritari saranno rinviate, d'ufficio, alla settimana successiva, o comunque alla prima settimana utile, previa pubblicazione del rinvio sul Comunicato Ufficiale che precede la data del recupero da rinviare.

*Il recupero delle gare, necessitato da delibera del Giudice Sportivo Territoriale, **sarà disposto per il mercoledì successivo alla pubblicazione**, sul Comunicato Ufficiale, della decisione del G.S.T., o per un giorno festivo utile, nei sette giorni dalla pubblicazione della relativa delibera sul C.U.*

NELL'IPOTESI DI RICHIESTA, DA PARTE DI UNA DELLE DUE SOCIETÀ INTERESSATE AL RECUPERO, DI DIFFERIMENTO DI ESSO, IN RAGIONE DI RICORSO ALLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE, SARÀ ATTESA la decisione Corte Sportiva di Appello medesima, ma non quella eventuale di altri Organi di Giustizia Sportiva, per evidenti motivi di tempestività.

Il recupero sarà definitivamente disposto, senza possibilità di ulteriori rinvii, per il mercoledì successivo alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale, o per un giorno festivo utile, nei sette giorni dalla pubblicazione della relativa delibera sul C.U.

Per i Campionati Regionale Under 18 - Under 17 – Under 15 e per i Tornei Under 16 – Under 14 saranno ratificate richieste di differimento al giovedì di gare di recupero (in via ordinaria previste per il mercoledì).

NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ S.G.S.

ASSISTENTI DELL'ARBITRO E CALCIATORI IMPIEGATI COME ASSISTENTI DELL'ARBITRO

Nelle gare in cui non è previsto la designazione di assistenti dell'arbitro, le Società devono mettere a disposizione dell'arbitro, un dirigente o, meglio ancora, un calciatore tesserato incaricato di svolgere funzioni di assistente.

Tale calciatore dovrà essere inserito nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara, in cui vanno indicati, inoltre, i calciatori di riserva (non più di otto nel caso in cui sia utilizzato come assistente dell'arbitro un calciatore, da considerare anch'esso riserva). Soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell'arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara, fermo restando il limite delle sette sostituzioni.

Un calciatore inizialmente schierato in campo può, nel prosieguo della gara, essere impegnato come assistente dell'arbitro purché non sia stato espulso.

Fermo restando l'assoluta impossibilità, da parte dell'arbitro, di far disputare la gara qualora la Società o le Società a tanto non provvedono (nel qual caso viene inflitto la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3, l'eventuale affidamento di compiti di assistente dell'arbitro a soggetti squalificati, inibiti o, comunque non aventi titolo, comporta la punizione della perdita della gara con il risultato 0-3 ovvero il riconoscimento del risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria se migliore agli effetti della differenza reti.

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI

Le Società, nel corso delle gare ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico, hanno facoltà di sostituire sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Fermo restando le disposizioni di cui alle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., si stabiliscono le seguenti modalità per la sostituzione:

- Nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara possono essere indicati non più di 9 calciatori di riserva compreso il giocatore incaricato di svolgere funzioni di assistere all'arbitro, nel caso in cui è previsto il suo utilizzo durante la gara;
- Soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell'arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara nel rispetto delle modalità illustrate nel paragrafo specifico. Fermo restando il limite delle sette sostituzioni.

L'inosservanza di tale disposizione comporta l'applicazione della perdita della gara con il risultato di 0-3 o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se migliore agli effetti della differenza reti.

Per quanto concerne i Tornei "Pulcini ed Esordienti", oltre alle normative di cui sopra in fatto di sostituzioni, valgono anche quelle contenute nelle "Norme Regolamentari delle Categorie di Base.

AMMENDE A CARICO DI SOCIETÀ PER INFRAZIONI DISCIPLINARE

Gli Organi Disciplinari comminano alle Società, per infrazioni disciplinari, le sanzioni pecuniarie, commisurando le stesse alla gravità dei singoli casi.

a) Rinunce a gare

Per la corrente stagione sportiva a carico delle Società che rinunciano a gare vengono applicate le sotto indicate ammende ed eventuali indennizzi:

Campionato/Torneo	Regionale	Provinciale e Locale	Esordienti e Pulcini
1° rinuncia	103,00	25,00	10,00
2° rinuncia	180,00	51,00	25,00
3° rinuncia	361,00	77,00	46,00
4° rinuncia	516,00	103,00	61,00

N.B.

La Società che rinuncia per la seconda volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale. Tale disposizione non si applica alle Società della Divisione Calcio a Cinque e alle Società della L.N.D. e del Settore Giovanile e Scolastico appartenenti ai Comitati Regionali, per le quali l'esclusione interviene alla **quarta** rinuncia a disputare gare del Campionato o delle manifestazioni ufficiali di rispettiva competenza.

A norma dell'articolo 53 comma 8 delle N.O.I.F., alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia.

Indennizzi

Qualora una società rinuncia a disputare una gara, può essere addebitata alla stessa, oltre alle ammende previste, anche l'indennizzo per spese di organizzazione.

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE RICARICHE DEI “PORTAFOGLIO ISCRIZIONI” E “PORTAFOGLIO TESSERAMENTO E ALTRO”

Le società che intendono ricaricare il portafoglio iscrizioni e/o il portafoglio tesseramenti ed altro, potranno utilizzare i seguenti metodi di pagamento:

Bonifico tramite Conto Corrente bancario o postale

Coordinate Bancarie: IBAN: IT 48Q02008 03447000400242945

Conto intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE CAMPANIA

Causale: matricola + nome Società + ricarica iscrizioni o tesseramenti.

Scegliendo questa modalità di pagamento, il bonifico va effettuato prima di inserire la ricarica online, in quanto la copia del bonifico deve essere acquisita tramite scanner (cliccando AGGIUNGI DOCUMENTO ALLEGATO) e caricata online (non inviata per posta elettronica).

Scegliendo la modalità di pagamento con bonifico, la procedura online prevede l’inserimento dei codici ABI, CAB della banca ordinante e il CRO (Codice Riferimento Operazione) ovvero il codice TNR (Transaction Reference Number).

ATTENZIONE: questa modalità di pagamento non è immediata e necessita di approvazione da parte del C.R. CAMPANIA (mediamente 2/3 giorni lavorativi).

In nessun caso verranno approvate dal C.R. CAMPANIA ricariche effettuate tramite bonifico bancario o postale prima che sia verificato l’avvenuto accredito sul conto corrente del C.R. CAMPANIA. Sconsigliamo di utilizzare questa modalità di pagamento in prossimità del termine per l’iscrizione ai Campionati e in caso di necessità per tesseramenti urgenti.

Pagamento con assegno circolare

Il pagamento delle somme dovute, può essere, altresì, effettuato a mezzo assegno circolare NON TRASFERIBILE, intestato a C.R. CAMPANIA LND da consegnare all’Ufficio Amministrativo del Comitato Regionale Campania sito in Napoli, Via G. Porzio 4 Isola G2 – 2° piano.

Pagamento in Contante

È possibile l’utilizzo di questa modalità nel limite dell’uso del contante previsto dalle vigenti leggi in materia.

Le società, oltre le tradizionali modalità di pagamento, hanno la possibilità di effettuare la ricarica dei portafogli, tramite POS virtuale, a mezzo carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard; con il sistema di wallet Masterpass; con il bonifico c.d. “MyBank”.

È anche disponibile la modalità d’incasso dei MAV “light” ovvero pagabili presso ogni sportello bancario e presso le ricevitorie SISAL, ma NON presso gli sportelli postali. Il servizio di incassi è gestito tramite i servizi offerti da BNL Banca Nazionale del Lavoro del gruppo BNP Paribas

Di seguito si elencano le diverse modalità di pagamento:

Carta di credito / debito (circuito Visa o Mastercard)



È sufficiente essere in possesso di una carta di credito o di debito dei circuiti Visa o Mastercard e seguire la compilazione guidata; la carta di credito non deve necessariamente essere intestata alla Società, può benissimo essere intestata alla persona fisica che compie l'operazione ed è analoga in tutto e per tutto ad un acquisto on line.

Commissione applicata: 1,50% dell'importo della ricarica.

È una procedura automatica e non necessita di approvazione da parte del C.R. CAMPANIA.

Mav light bancario / Mav light sisalpay

La società può il bollettino MAV in autonomia dalla propria area riservata online e, una volta stampato, recarsi presso un qualsiasi sportello bancario o una ricevitoria SISAL.

Nel caso di pagamento presso uno sportello bancario non ci sono limiti nell'importo della transazione; non è inoltre necessario essere titolari di un conto corrente presso la banca in cui si decide di completare il pagamento, dal momento che quest'ultimo può essere effettuato in contanti.

Nel caso di pagamento presso una ricevitoria SISAL il limite è di 1.200 euro per transazione.

Il MAV non può essere pagato presso gli sportelli postali.

La disponibilità delle somme sul portafoglio varia in funzione del circuito in cui la Società dispone il pagamento, ovvero:

- In caso di MAV pagato presso uno sportello bancario, le somme verranno accreditate sul conto della Società al massimo entro il secondo giorno lavorativo successivo al pagamento;
- In caso di MAV pagato presso una ricevitoria SISAL, le somme verranno accreditate sul conto della Società mediamente entro il quarto giorno lavorativo successivo al pagamento.

Commissione applicata: 1 euro fisso.

Mybank

È una soluzione di autorizzazione elettronica che consente agli utilizzatori di effettuare in modo sicuro pagamenti online usando il servizio di online banking della propria banca.

My Bank crea un collegamento diretto online tra il conto corrente bancario del cliente (Società o persona fisica) e la banca dell'esercente, evitando di richiedere e memorizzare dati personali.

L'identità digitale del cliente e i suoi dati sensibili sono sempre protetti. L'autorizzazione in tempo reale dei pagamenti riduce il rischio di frodi e riaddebiti. Dalla propria area riservata online, selezionare MyBank come metodo di pagamento e digitare il nome della propria banca. Si verrà indirizzati automaticamente al proprio servizio di online banking.

Inserire i propri codici di accesso al servizio di online banking. I dati del pagamento verranno mostrati per un'ulteriore verifica.

Autorizzare la transazione. In pochi secondi la Società e il C.R. CAMPANIA riceveranno la conferma di avvenuto pagamento.

La richiesta di ricarica viene elaborata con successo e la disponibilità sul portafoglio immediatamente visualizzata.

Commissione applicata: 1.50% sull'importo della ricarica.

Al pari della carta di credito, le somme vengono trasferite in tempo reale e non necessitano di approvazione da parte del C.R. CAMPANIA.

MyBank è disponibile per tutti coloro che hanno attivato i servizi online o mobile banking ed è accessibile da PC, smartphone e tablet.

La lista completa delle banche che hanno aderito al servizio MyBank è disponibile alla pagina web <https://www.mybank.eu/it/mybank/banche-e-pp-aderenti/>

ATTIVITÀ S.G.S. DI CALCIO A CINQUE

UNDER 17 Provinciale CALCIO A 5

*Il Campionato di Calcio a 5 Under 17 sarà articolato su gironi formati da **un massimo di QUATTORDICI squadre ciascuno** e prevede play-off le cui modalità di svolgimento saranno indicate sul Comunicato Ufficiale dei calendari 2022/2023.*

Società aventi diritto

Al Campionato di Calcio a Cinque under 17 possono iscriversi:

Le società che faranno richiesta di iscrizione al campionato calcio a Cinque under 17.

Le gare possono disputarsi su impianto coperto o scoperto, anche con erba sintetica, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.

LIMITI DI ETÀ UNDER 17 CALCIO A CINQUE

*Possono prendere parte all'attività Under 17 Provinciale di Calcio a Cinque, i calciatori **nati 2006 - 2007** e che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età. Il mancato rispetto di tali limiti d'età comporta la sanzione della perdita della gara, prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.*

Nota: Per il Calcio a cinque **non** concesso al portiere il lancio con le mani nella metàcampo avversaria. Inoltre sono previsti due tempi di 25 minuti ciascuno.

UNDER 15 Provinciale CALCIO A 5

Il Campionato di Calcio a 5 Under 15 sarà articolato su gironi formati da **un massimo di QUATTORDICI squadre ciascuno** e prevede play-off le cui modalità di svolgimento saranno indicate sul Comunicato Ufficiale dei calendari 2022/2023.

Società aventi diritto

Al Campionato di Calcio a Cinque under 15 possono iscriversi:

Le società che faranno richiesta di iscrizione al campionato calcio a Cinque under 15.

Le gare possono disputarsi su impianto coperto o scoperto, anche con erba artificiale, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.

LIMITI DI ETÀ UNDER 15 CALCIO A CINQUE

Possono prendere parte all'attività Under 15 Regionali di Calcio a Cinque Élite, i calciatori **nati 2008 – 2009** e che abbiano compiuto anagraficamente il 12° anno di età.

Il mancato rispetto di tali limiti d'età comporta la sanzione della perdita della gara, prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.

ATTIVITÀ DI BASE

PREMESSA

L'attività calcistica giovanile viene regolata dal Settore Giovanile e Scolastico tenendo presente le opportune tutele in tema di protezione dei minori in quanto specificatamente riportato dalla Carta dei Diritti dei ragazzi allo sport dell'O.N.U. che orienta le norme con le quali viene organizzata l'attività dai 5 ai 16 anni. A questi diritti corrispondono altrettanti doveri da parte degli adulti che devono garantire:

- **IL DIRITTO DI DIVERTIRSI E GIOCARE;**
- **IL DIRITTO DI FARE SPORT;**
- **IL DIRITTO DI BENEFICIARE DI UN AMBIENTE SANO;**
- **IL DIRITTO DI ESSERE CIRCONDATO ED ALLENATO DA PERSONE COMPETENTI;**
- **IL DIRITTO DI SEGUIRE ALLENAMENTI ADEGUATI AI SUOI RITMI;**
- **IL DIRITTO DI MISURARSI CON GIOVANI CHE ABBIANO LE STESSE POSSIBILITÀ DI SUCCESSO;**
- **IL DIRITTO DI PARTECIPARE A COMPETIZIONI ADEGUATE ALLA SUA ETÀ;**
- **IL DIRITTO DI PRATICARE SPORT IN ASSOLUTA SICUREZZA;**
- **IL DIRITTO DI AVERE I GIUSTI TEMPI DI RIPOSO;**
- **IL DIRITTO DI NON ESSERE UN CAMPIONE.**

La UEFA insieme con le 55 Federazioni calcistiche associate, sostiene i concetti espressi nella “ Carta dei diritti” e per conferire loro significato più pregnante li ha raccolti in un decalogo che riteniamo utile porre all'attenzione degli operatori del calcio giovanile e quello di base in particolare:

- **IL CALCIO E' UN GIOCO PER TUTTI;**
- **IL CALCIO DEVE ESSERE PRATICATO DOVUNQUE;**
- **IL CALCIO E' CREATIVITÀ, E' DINAMICITÀ, E' ONESTÀ, E' SEMPLICITÀ;**
- **IL CALCIO DEVE ESSERE SVOLTO IN CONDIZIONI SICURE;**
- **IL CALCIO DEVE ESSERE PROPOSTO CON ATTIVITÀ VARIABILI;**
- **IL CALCIO E' AMICIZIA;**
- **IL CALCIO E' UN GIOCO MERAVIGLIOSO;**
- **IL CALCIO NASCE DALLA STRADA.**

ISCRIZIONI 2022-2023

ISCRIZIONI 2022/2023

(da eseguirsi con la procedura *on-line*)

Il termine delle iscrizioni ai Tornei Federali Provinciali 2022/2023 è fissato per le ore 18.00 di

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 2022 (TERMINE ORDINATORIO).

NORME REGOLAMENTARI ATTIVITÀ DI BASE

L'attività delle categorie di Base ha carattere eminentemente promozionale, ludico e didattico ed è organizzata su base strettamente locale.

1. Partecipano all'attività le seguenti categorie di calciatori:

- Piccoli Amici
- Primi Calci
- Pulcini
- Esordienti

2. L'attività è suddivisa in due fasi: quella autunnale e quella primaverile (all'inizio della fase primaverile è possibile iscrivere nuove squadre).

Le Società possono partecipare ai tornei organizzati nell'ambito dell'attività di base con una o più squadre, favorendo la massima partecipazione dei tesserati alla attività. Alle gare partecipano il numero di calciatori previsto per ogni specifica attività. Le formazioni, indicate nell'elenco da presentare all'arbitro, possono essere composte da soli bambini, da sole bambine o possono essere anche miste.

3. Le Delegazioni della LND territorialmente competenti, organizzano, in conformità agli indirizzi fissati dal Settore Giovanile e Scolastico, uno o più tornei della durata complessiva di almeno tre mesi, la cui attività dovrà iniziare appena possibile.

Inoltre, tenendo conto della realtà nella quale operano, al fine di organizzare un'attività più omogenea sotto il profilo tecnico-didattico, devono, per quanto possibile, suddividere le squadre all'interno dei gironi per fasce d'età.

4. Le Società, al momento dell'iscrizione ai Tornei Federali presentano l'elenco nominativo dei componenti la squadra, indicando l'anno di nascita di ciascun bambino/a.
 5. Le Delegazioni della LND territorialmente competenti, in caso di necessità, possono inserire nel medesimo girone due o più squadre di una stessa Società.
 6. E' vietata la partecipazione di uno stesso giocatore a due gare di Torneo che si svolgono nella stessa giornata solare.
- a) Limiti di età per la partecipazione dei calciatori all'attività di Base

PICCOLI AMICI

Bambini e bambine che abbiano anagraficamente compiuto il quinto anno di età (ovvero nati nel 2017 e nel 2018, dopo il compimento del 5° anno di età), ma che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il sesto anno di età (ovvero nati nel 2016).

PRIMI CALCI

Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto il 6° anno di età (ovvero nati nel 2015), ma che nel medesimo periodo non abbiano compiuto l'8° anno di età (ovvero nati nel 2014). Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività della categoria "Primi Calci" coloro che abbiano compiuto il sesto anno di età nel corso dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero nati nel 2016, dopo il compimento del 6° anno di età).

PULCINI

Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno di età (ovvero nati nel 2013), ma che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 10° anno di età (ovvero nati nel 2012). Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività della categoria "Pulcini" coloro che abbiano compiuto l'ottavo anno di età nel corso dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero nati nel 2014, dopo il compimento dell'8° anno di età).

PULCINI 1° ANNO

Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto l'8° anno di età, ma che nel medesimo periodo non abbiano compiuto il 9° anno di età (ovvero nati nel 2013).

Tuttavia, alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto, ad esempio, a difficoltà di ordine demografico, è concessa la possibilità di utilizzare n°3 calciatori appartenenti alla fascia d'età immediatamente inferiore (ovvero nati nel 2014), sempre che abbiano compiuto l'8° anno.

PULCINI 2° ANNO

Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto il 9° anno di età, ma che nel medesimo periodo non abbiano compiuto il 10° anno (ovvero nati nel 2012).

Tuttavia, alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto, ad esempio, a difficoltà di ordine demografico, è concessa la possibilità di utilizzare n°3 calciatori appartenenti alla fascia d'età immediatamente inferiore (ovvero nati nel 2013).

ESORDIENTI

Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva abbiano anagraficamente compiuto il decimo anno (ovvero nati nel 2011) e che nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il dodicesimo (ovvero nati nel 2010). Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività della categoria "Esordienti" coloro che abbiano compiuto il 10° anno di età nel corso dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero nati nel 2012, dopo il compimento del 10° anno di età).

ESORDIENTI 1° ANNO

Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto il 10° anno di età, ma che nel medesimo periodo non abbiano compiuto l'11° anno di età (ovvero nati nel 2011). Tuttavia, alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto, ad esempio, a difficoltà di ordine demografico, è concessa la possibilità di utilizzare n°3 calciatori appartenenti alla fascia d'età immediatamente inferiore (ovvero nati nel 2012), sempre che abbiano compiuto il 10° anno di età.

ESORDIENTI 2° ANNO

Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto l'11° anno di età, ma che nel medesimo periodo non abbiano compiuto il 12° anno di età (ovvero nati nel 2010).

Tuttavia, alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto, ad esempio, a difficoltà di ordine demografico, è concessa la possibilità di utilizzare n° 3 calciatori appartenenti alla fascia d'età immediatamente inferiore (ovvero nati nel 2011), per disputare attività ufficiale 9c9.

Tabella riepilogativa dei limiti d'età nelle categorie di base

CATEGORIA	FASCIA D'ETA'	ULTERIORI POSSIBILITA' DI PARTECIPAZIONE
Piccoli Amici	2016 – 2017 (5 anni compiuti)	2018, dopo il compimento del 5° anno di età
Primi Calci	2014 e 2015, 2016 dopo il compimento del 6° anno di età (no 2017)	
Pulcini età mista	2012 – 2013, 2014	dopo il compimento dell'8° anno di età (no 2015)
Pulcini 1° anno	2013	3 nati nel 2014, dopo il compimento dell'8° anno di età
Pulcini 2° anno	2012	3 nati nel 2013
Esordienti età mista	2010 – 2011, 2012	dopo il compimento del 10° anno di età (no 2013)
Esordienti 1° anno	2011	3 nati nel 2012, dopo il compimento del 10° anno di età
Esordienti 2° anno	2010	3 nati nel 2011

Partecipazione delle bambine all'attività ufficiale

Nel caso in cui sussista l'impossibilità di far partecipare le bambine appartenenti alle diverse categorie e fasce d'età con i bambini di pari età (in qualsiasi fascia d'età delle categorie "Pulcini", "Esordienti" o "Giovanissimi"), si potrà richiedere deroga al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico per la partecipazione di tali ragazze alla categoria o fascia d'età inferiore di un anno alla propria, presentando specifica richiesta al Comitato Regionale territorialmente competente, per il tramite della rispettiva Delegazione della LND, allegando all'istanza una dichiarazione firmata dagli esercenti la potestà genitoriale (vedasi fac-simile e schema riepilogativo delle opportunità in allegato).

La deroga verrà rilasciata dal Presidente del Settore Giovanile e Scolastico tramite pubblicazione di apposito Comunicato Ufficiale, previo parere del Comitato Regionale LND competente territorialmente. Nelle categorie "Piccoli Amici" e "Primi Calci", la partecipazione all'attività della fascia d'età inferiore di un anno alla propria sarà, invece, automaticamente consentita alle bambine, senza necessità della richiesta di deroga.

Il Settore Giovanile e Scolastico prenderà comunque in esame eventuali ulteriori richieste di deroga diverse da quelle previste, purché opportunamente motivate.

Le Modalità di gioco per le categorie di base sono le seguenti:

- Piccoli Amici: 2c2 – 3c3 alternate a giochi/esercizi di abilità tecnica (vedi Allegato *Programma di*

Sviluppo Territoriale Piccoli Amici e Primi Calci)

- Primi Calci: 4c4 – 5c5 alternate a giochi/esercizi di abilità tecnica (vedi Allegato *Programma di Sviluppo*

Territoriale Piccoli Amici e Primi Calci)

- Pulcini: 7c7 (var. 6c6) + mini-partita con situazione semplificata e gioco di tecnica (vedi Allegato *Torneo*

Pulcini #Grassroots Challenge)

- Esordienti: 9c9 (var. 8c8) + Small Sided Games (multipartite con partite 3c3, 4c4 e 5c5) (vedasi Circolare esplicativa)

Tenuto conto del percorso di formazione calcistica che viene seguito dal giovane calciatore fortemente penalizzato durante l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia Covid-19, è data facoltà ai Comitati Regionali ed alle loro articolazioni territoriali di organizzare l'attività 7c7, oltre che 9c9, per le squadre Esordienti 1° anno e/o Esordienti età mista.

Al fine di ampliare il più possibile le esperienze formative e di partecipazione all'attività proposta dalla FIGC, a tutte le Società di calcio a 11 è data la facoltà di iscrivere ulteriori squadre all'attività di Calcio a 5 delle categorie di base.

Tabella riepilogativa delle modalità di gioco delle categorie di base

CATEGORIA	ATTIVITÀ DI GARA
<u>Piccoli Amici</u>	Confronto con almeno 3-4 squadre in gare 2c2 – 3c3 alternate a giochi di abilità tecnica
<u>Primi Calci</u>	Confronto con almeno 3-4 squadre in gare 4c4 – 5c5 alternate a giochi di abilità tecnica
<u>Pulcini 1° anno</u>	5c5 o 7c7 (var. 6c6) + Small Sided Games (partita 3c3) e gioco di tecnica ed organizzazione di multi-partite per giocatori a disposizione
<u>Pulcini età mista</u>	5c5 o 7c7 (var. 6c6)) + Small Sided Games (partita 3c3) e gioco di tecnica ed organizzazione di multi-partite per giocatori a disposizione
<u>Pulcini 2° anno</u>	7c7 (var. 6c6) + Small Sided Games (partita 3c3) e gioco di tecnica ed organizzazione di multi-partite per giocatori a disposizione
<u>Esordienti 1° anno</u>	7c7 o 9c9 (var. 8c8) + Small Sided Games 3c3, 4c4 e 5c5 ed organizzazione di multi-partite per giocatori a disposizione
<u>Esordienti età mista</u>	7c7 o 9c9 (var. 8c8) + Small Sided Games 3c3, 4c4 e 5c5 ed organizzazione di multi-partite per giocatori a disposizione
<u>Esordienti 2° anno</u>	9c9 (var. 8c8) + Small Sided Games 3c3, 4c4 e 5c5 ed organizzazione di multi-partite per giocatori a disposizione

(Per gli anni di nascita, le tipologie dei campi e gli ulteriori dettagli, vedere paragrafo precedente e l'allegato n.1 al c.u. n.1 del S.G.S. nazionale)

c) Conduzione tecnica delle squadre

(Obblighi Settore Tecnico Comunicato Ufficiale FIGC n. 69 del 13 giugno 2018) Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile e Scolastico in almeno una delle categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) devono tesserare un Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, con qualifica federale UEFA (UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots C) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico.

A partire dalla stagione sportiva 2020/2021 le Società che svolgono attività nelle categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti devono tesserare per ogni categoria di base almeno un allenatore con qualifica federale UEFA (UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots C) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico.

Le squadre delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci potranno essere altresì allenate anche dai Preparatori Atletici qualificati dal Settore Tecnico o Laureati in Scienze Motorie o Diplomi ISEF.

Il Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, nell'ambito dell'attività della stessa società, può anche svolgere la funzione di Allenatore per le squadre giovanili o delle categorie di base della società;

Il tesseramento del Responsabile Tecnico e dei Tecnici previsti deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l'inizio dell'attività ufficiale;

d) Arbitraggio delle gare

Le gare della categoria Pulcini dovranno essere arbitrate con il “metodo dell’autoarbitraggio”.

Tale opportunità prevede che la gara venga arbitrata dagli stessi giocatori che disputano la gara, delegando al dirigente arbitro ed ai tecnici responsabili delle squadre che si confrontano eventuali e particolari interventi di mediazione e supporto.

Il Settore Giovanile e Scolastico incoraggia comunque ad utilizzare tale metodo anche nella categoria Esordienti.

Nella categoria Esordienti, per l’arbitraggio delle gare si deve ricorrere a:

-Tecnici appositamente istruiti al riguardo a seguito di un corso sul Regolamento di Giuoco e sulla Funzione Arbitrale nell’ambito dell’Attività di Base tenuto dalla F.I.G.C. A tal proposito potrà essere utilizzata una delle seguenti formule:

- Tecnici della società ospitante
- Tecnici della società ospitata
- Arbitraggio di un tempo ciascuno da parte dei tecnici di entrambe le squadre ed un tempo con
- formula dell’autoarbitraggio

- Calciatori della categoria Allievi e Juniores tesserati per le stesse Società appositamente istruiti al riguardo a seguito di un Corso sul Regolamento del Giuoco e sulla Funzione Arbitrale nell’ambito dell’Attività di Base tenuto dalla F.I.G.C. o al Corso di Arbitro Scolastico organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico in collaborazione con le sezioni AIA competenti territorialmente.

- Dirigenti, solo se appositamente istruiti al riguardo a seguito di un Corso sul Regolamento di Giuoco e sulla Funzione Arbitrale nell’ambito dell’Attività di Base tenuto dalla F.I.G.C.

- Autoarbitraggio (v.Linee Guida per l’Autoarbitraggio in allegato al C.U. N.1 del S.G.S. nazionale)

Per i Tecnici e i giovani calciatori tesserati può essere presentato, quale documento di riconoscimento, la tessera ufficiale prevista per partecipare alle gare, mentre per i dirigenti deve essere presentata la tessera rilasciata dalla Delegazione della LND territorialmente competente.

Le Società, all’atto dell’iscrizione, debbono segnalare il nominativo di una o più persone che abbiano compiuto i quindici anni, tesserate per la Società o comunque per la FIGC, da utilizzare per la direzione delle gare. Per quanto possibile, il Settore, di concerto con l’Associazione Italiana Arbitri, farà impartire alle persone segnalate lezioni sulle regole di gioco e la funzione arbitrale.

La designazione ad arbitrare la gara in programma deve essere attribuita ad una persona segnalata dalla Società ospitante; in alternativa, è possibile anche prevedere che la partita sia diretta da un rappresentante della squadra ospitata.

Al termine della gara, i dirigenti delle due squadre debbono firmare, per avallo, il rapporto del Tecnico o Dirigente-Arbitro, in cui sarà indicato il risultato e quanto riportato nel referto arbitrale. Il direttore di gara provvederà, quindi, a completare il rapporto in tutte le altre voci ivi previste (vedi esempio del modello di “referto gara” delle categorie Esordienti e Pulcini in allegato C.U. N.1 NAZIONALE).

Il Dirigente della squadra ospitata deve comunque sottoscrivere il referto e in caso di eventuale disaccordo deve far riportare le relative osservazioni nel referto.

La Società ospitante deve trasmettere il referto arbitrale entro e non oltre la disputa della gara successiva, alla Delegazione della LND territorialmente competente.

e) Arbitri Ufficiali AIA nel Torneo Esordienti 2° anno 9c9

Solo per questa categoria è data facoltà alle Società, purché si facciano carico dei relativi oneri finanziari, di usufruire di arbitri ufficiali dell'AIA.

L'autorizzazione all'utilizzo degli arbitri è rilasciata dalla FIGC previo parere positivo della LND e dell'AIA. A tal fine i C.R LND di competenza, se favorevoli alle designazioni, sentite le società, dovranno presentare richiesta alla LND entro i tempi stabiliti, la quale trasmetterà la richiesta alla FIGC per le valutazioni di competenza. Sarà cura della FIGC acquisire il parere dell'AIA.

f) "Green Card"

Nelle categorie di base dei Pulcini e degli Esordienti, coloro che vengono preposti alla direzione delle gare potranno utilizzare la cosiddetta "Green Card", il cartellino verde che premia i giovani calciatori che si rendano protagonisti di particolari gesti di "Fair Play" (Gioco Giusto) o di "Good Play" (Gioco Buono).

In sostanza gesti di significativa sportività nei confronti degli avversari, dell'arbitro, del pubblico e dei compagni di gioco o apprezzabili gesti tecnici.

Solo i casi di particolare Fair Play (Gioco Giusto) dovranno essere segnalati alla Delegazione competente per territorio, che provvederà alla più opportuna divulgazione, informando inoltre il Settore Giovanile e Scolastico che ne assicurerà la pubblicazione sul proprio sito internet.

Il numero di "Green Card" ottenute grazie ai particolari casi di "Fair Play", motivati e avallati da entrambi i dirigenti e i tecnici delle due squadre, concorrerà, al pari degli altri indicatori, a determinare la graduatoria di merito di entrambe le categorie.

g) Saluti

In occasione di ogni incontro i dirigenti ed i tecnici dovranno sollecitare i partecipanti alla gara a salutarsi fra loro, sia all'inizio che alla fine di ogni confronto, utilizzando la stessa cerimonia. In entrambe le occasioni i partecipanti dovranno schierarsi a centrocampo insieme all'arbitro o al dirigente arbitro, salutando il pubblico e la squadra avversaria.

h) Società appartenenti alle Leghe Professionistiche

La partecipazione delle società professionistiche alle attività delle categorie di base previste in ambito provinciale, deve avvenire confrontandosi con squadre dilettantistiche appartenenti alla fascia di età di un

anno superiore, previo rispetto delle norme federali previste (p.e. per partecipare all'attività Giovanissimi i bambini nati nel 2010 devono aver compiuto il dodicesimo anno di età e

per partecipare all'attività Esordienti i bambini nati nel 2012 devono aver compiuto il decimo anno di età). In tal caso, i bambini che non hanno compiuto l'età prevista, possono partecipare all'attività ufficiale con i gruppi squadra della medesima società della classe d'età di un anno inferiore rispetto alla propria.

Si fa presente che, qualora le società appartenenti alle Leghe Professionistiche lo ritengano opportuno, possono inoltrare richiesta di deroga, con istanza motivata, al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico, per giocare con squadre di pari età anziché di un anno superiore. Il Presidente, a sua volta, valutata la richiesta, potrà acconsentire alla richiesta informando il Comitato Regionale di appartenenza.

CAMPIONATI F.I.G.C. DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

Per la corrente stagione sportiva in Campania saranno organizzati i Campionati F.I.G.C. Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale. Con successivo Comunicato Ufficiale saranno fornite tutte le informazioni dettagliate.

ATTIVITÀ RICREATIVA E PROPAGANDISTICA

Ai sensi dell'art. 40 del Regolamento della L.N.D., la Lega indice e autorizza, tramite il C.R. Campania e le sue Delegazioni, anche le manifestazioni ricreative e propagandistiche, aventi carattere non ufficiale.

ATTIVITÀ DELLE RAPPRESENTATIVE REGIONALI

La Lega Nazionale Dilettanti regolerà le attività in epigrafe con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

NORME RELATIVE AI CAMPIONATI 2022/2023

QUOTA DEI BIGLIETTI RISERVATI ALLE SOCIETÀ OSPITATE

Il C.R. Campania, salvo eventuali disposizioni di diniego da parte di organi superiori in conformità alle disposizioni di carattere nazionale relative alla presenza di sostenitori della società ospitata alle gare che si svolgono nell'ambito del C.R. Campania medesimo, *ha determinato che alla tifoseria ospitata sia riservato (a condizione che l'impianto sportivo sia munito anche del settore da riservare al pubblico della squadra ospitata) un quantitativo di biglietti pari almeno al 10% della capienza dello stadio, certificata dalla licenza di agibilità (esempio: per una capienza di 500 spettatori, alla tifoseria ospite saranno riservati almeno 50 biglietti).* **Salvo diversi provvedimenti emanati dagli organi competenti.** Ovviamente è facoltà della società ospitante riservare, a sua discrezione, un quantitativo di biglietti superiore alla quota indicata, dandone comunicazione alle autorità competenti per l'Ordine Pubblico e, per conoscenza, a questo C.R. Campania.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni innanzi indicate, e che per tale motivo la gara non venga disputata, la/le società inadempiente/i sarà/saranno ritenuta/e responsabile/i con l'applicazione delle consequenziali sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Ogni indicazione di questo C.R. Campania, in merito alla "Quota biglietti", è, subordinata alle disposizioni degli Organi superiori e degli Organi tutori dell'Ordine Pubblico.

ESTRATTO CONTO 2021/2022 DELLE SOCIETÀ

Le società potranno controllare il proprio estratto conto, utilizzando la pagina web di riferimento della procedura on-line (consultare la guida iscrizioni on-line pubblicata in allegato al presente Comunicato Ufficiale).

A partire dalla data successiva alla pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, dal Sito Internet del C.R. Campania è, altresì, possibile effettuare l'iscrizione ai Campionati 2022/2023 utilizzando la procedura di dematerializzazione entro il termine di scadenza dei rispettivi Campionati.

Il presente Comunicato Ufficiale n. 1 è consultabile sul Sito Internet di questo C.R. (indirizzo www.campania.lnd.it).

RESTITUZIONE DEI SALDI ATTIVI

Per motivi amministrativi, nel rispetto anche di una prassi consolidata, gli importi risultanti quali saldi attivi devono essere detratti all'atto dell'iscrizione al Campionato 2022/2023.

Nell'ipotesi di mancata iscrizione, essi saranno restituiti, a richiesta scritta dell'ultimo legale rappresentante della società, previa dichiarazione di inattività della società medesima, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania.

La restituzione sarà formalizzata mediante rimessa, con bonifico bancario, intestato alla società.

È doveroso sottolineare all'attenzione dei dirigenti delle società del C.R. Campania che l'esonero dalle spese arbitrali disposto dalla L.N.D., per tutti i Campionati organizzati in ambito regionale e provinciale ha avuto notevole incidenza sulla possibilità di contributi a favore delle società della L.N.D. che quest'anno non sono stati erogati.

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 2022/2023

PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE

La Lega Nazionale Dilettanti ha introdotto la possibilità, per i Dirigenti di Società abilitati, di inoltrare, alla Lega ed al C.R. Campania, e firmare le pratiche relative alla propria Società, in modo dematerializzato, attraverso l'uso della **Firma Elettronica**.

Bisogna ricaricare l'organigramma della corrente stagione sportiva 2022/2023, cliccando su recupera i nominativi dalla stagione precedente e si selezionano i soggetti che si intendono recuperare.

La procedura di dematerializzazione sostituisce la consegna cartacea delle pratiche presso gli uffici della Lega e del C.R. Campania o tramite l'invio per posta ordinaria.

La **Firma Elettronica** adottata è di tipo avanzato: consiste nell'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi ad un documento informatico, che **consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca del firmatario**, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati.

La Firma Elettronica è strettamente personale ed è valida per tutti i documenti.

Sulla *home page* del Sito Internet di questo C.R. è pubblicata una "Guida di sintesi" per le procedure di dematerializzazione.

Si riepilogano, di seguito, la documentazione che ogni singola società dovrà **compilare on-line** nell'area a lei riservata sul Sito della L.N.D., inoltrare al C.R. Campania e firmare le pratiche relative alla propria Società, in modo dematerializzato attraverso l'uso della Firma Elettronica dell'iscrizione al Campionato 2022/2023 (al riguardo, si consulti il paragrafo immediatamente successivo, in ordine al trattamento dei dati, nel rispetto della vigente legislazione sulla cosiddetta *privacy*):

- **attestato di disponibilità di un campo di giuoco, omologato e dotato dei requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.**, per il Campionato al quale si chiede di partecipare, debitamente compilato e sottoscritto dal proprietario (Ente o privato), sull'apposito modello;
- **attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo**, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità, rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario;
- **dichiarazione del titolare dell'impianto**, di cui all'art. 20 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, attestante una capienza non superiore a cento spettatori;
- **licenza di agibilità** (rilasciata dall'apposita Commissione di Vigilanza Comunale, o Provinciale, sui Pubblici Spettacoli), di cui all'art. 19 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, **per gli impianti con capienza superiore a cento spettatori**;
- **organigramma della società**, debitamente timbrato e firmato in originale, **con l'indicazione esatta dei dati anagrafici dei dirigenti medesimi (nome, cognome, Comune e data di nascita - giorno, mese ed anno -, nonché indirizzo)**, così come richiesto dal sistema informatico della L.N.D. e della F.I.G.C. Nel verbale di Assemblea, che abbia proceduto ad eventuali nuove nomine, dovranno essere indicati con chiarezza i dati anagrafici (come specificati nel precedente capoverso) dei nuovi dirigenti. All'obbligo in argomento sono, invero, collegate responsabilità di natura anche assicurativa, oltre che regolamentari;
- **nell'ipotesi di nuovo Presidente della società, dichiarazione di dimissioni del Presidente uscente**, allegata alla copia del relativo verbale dell'Assemblea dei soci, timbrato e firmato in originale;

- **bonifico bancario dell'importo relativo all'iscrizione** (eventualmente suddiviso in rate, come dalle disposizioni della LND), **con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo, o assegno circolare** con intestazione come segue: "L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA;
- **autocertificazione "di onorabilità" (art. 22/bis – N.O.I.F.), con firma autenticata del Presidente della società** (cfr. l'apposito paragrafo, di cui al presente C.U.), che attesta che i requisiti ricorrano anche per tutti gli altri componenti gli Organi direttivi della società, nel rispetto delle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., e nel rispetto del vigente art. 22/ bis delle N.O.I.F., modificato con Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 123/A del 7 marzo 2012 (pubblicato in allegato al C.U. n. 87 del 15 marzo 2012 di questo C.R.), richiamando l'attenzione delle società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis del medesimo art. 22 bis delle N.O.I.F.;
- **art. 37, comma 1, N.O.I.F. ("Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva") ... omissis ... Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione;**
- **art. 4, comma 4, Regolamento della L.N.D.: Ogni variazione allo statuto ed alle cariche sociali deve essere comunicata al Comitato, alla Divisione o ai Dipartimenti entro venti giorni dal suo verificarsi, allegando copia conforme all'originale del verbale dell'Assemblea che l'ha deliberata. Le variazioni hanno efficacia nei confronti del Comitato, della Divisione o dei Dipartimenti a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.**

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ONORABILITÀ (ART.22/BIS – N.O.I.F.)

Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., nonché agli **artt. 22/ bis, delle N.O.I.F. e 22 ter, delle N.O.I.F.**, richiamando l'attenzione delle Società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis, dell'art. 22 bis delle N.O.I.F.:

punto 6: *all'atto della richiesta di tesseramento (art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.*

punto 6 bis: *i Dirigenti di Società o di Associazione e i collaboratori della gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.*

ISCRIZIONE AL REGISTRO C.O.N.I.

Si rammenta che l'iscrizione al Registro C.O.N.I. consente alle società di ottenere il riconoscimento del proprio status di associazione/società sportiva e di godere di benefici fiscali previsti per legge in favore delle associazioni operanti nel settore del "no profit".

Con l'entrata in vigore dello Statuto Federale (Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 60/A del 7 agosto 2019), **l'iscrizione al Registro C.O.N.I. è invece condizione necessaria per esercitare il diritto di voto da parte delle società**, fermi restando tutti gli altri requisiti stabiliti dal richiamato Statuto Federale.

Si rammenta che dal 1° agosto 2022 il Registro C.O.N.I. sarà sostituito dal Registro Nazionale delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le Società e Associazioni già iscritte a tale data nel Registro C.O.N.I. saranno automaticamente iscritte nel nuovo Registro.

TERMINI PER LE DOMANDE DI AMMISSIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE

O DI PARTECIPAZIONE ALLA CATEGORIA INFERIORE

Si riepilogano di seguito, i termini ultimi per la presentazione delle relative domande (l'orario di scadenza è fissato, alle ore 18.00 del rispettivo giorno):

PRIMA CATEGORIA
SECONDA CATEGORIA

1 SETTEMBRE 2022
8 SETTEMBRE 2022

Nelle date rispettivamente indicate scade il termine sia per la presentazione delle domande di ammissione alla categoria superiore (come dai criteri e modalità, di cui a questo Comunicato Ufficiale), sia per quelle delle domande di partecipazione alla categoria inferiore.

A tale ultimo riguardo, si sottolinea che:

- *la conservazione del vincolo dei calciatori deve essere espressamente richiesta nella domanda di partecipazione alla categoria inferiore;*
- *presupposto imprescindibile per la conservazione del vincolo dei calciatori tesserati è, oltre ad un'adeguata motivazione dell'istanza, la richiesta di partecipazione ad una categoria, che risulti immediatamente inferiore, rispetto a quella alla quale la società istante avrebbe diritto di prendere parte;*
- *la società che rinunci al Campionato di competenza incorre in uno dei motivi di preclusione assoluta all'ammissione / riammissione alla categoria superiore per il quadriennio di riferimento come dalla lettera H), n. 6 dei relativi Criteri, pubblicati su questo Comunicato Ufficiale.*

Le domande di partecipazione a quella inferiore, debitamente motivate, dovranno essere redatte su carta intestata della società, timbrate e firmate in originale, e pervenire, ***sempre a mezzo procedura di dematerializzazione***, a questo C.R. entro i rispettivi termini, come sopra indicati.

Per le domande di ammissione si rimanda allo specifico paragrafo, pubblicato sul presente C.U.

INIZIO DEI CAMPIONATI E DELLA COPPA ITALIA

(Le date di inizio Campionato sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali)

Si riepilogano, di seguito, le date di inizio dell'attività e dei Campionati organizzati dal C.R. Campania per la stagione sportiva 2022/2023:

ECCELLENZA	3 – 4 SETTEMBRE 2022
PROMOZIONE	10 – 11 SETTEMBRE 2022
PRIMA CATEGORIA	24 – 25 SETTEMBRE 2022
SECONDA CATEGORIA	1 – 2 OTTOBRE 2022
JUNIORES REGIONALE UNDER19	1 – 2 – 3 OTTOBRE 2022
JUNIORES REGIONALE UNDER 18	8 – 9 – 10 OTTOBRE 2022
TERZA CATEGORIA	29 – 30 OTTOBRE 2022
TERZA CATEGORIA – UNDER 21	29 – 30 OTTOBRE 2022
TERZA CATEGORIA – UNDER 19	29 – 30 OTTOBRE 2022
COPPA ITALIA – ECCELLENZA	27 – 28 AGOSTO 2022
COPPA CAMPANIA PROMOZIONE	3 – 4 SETTEMBRE 2022
COPPA CAMPANIA PRIMA CATEGORIA	17 – 18 SETTEMBRE 2022

SERVIZIO PRONTO A.I.A. NEGLI ORARI DELLE GARE SERVIZIO DI PREVENZIONE DI ASSENZE E/O RITARDI ARBITRALI

In ordine all'epigrafe, prima dell'inizio delle attività agonistiche ufficiali, organizzate nell'ambito del C.R. Campania, sarà pubblicata la relativa regolamentazione.

TESSERAMENTO ON-LINE E SVINCOLO DEI CALCIATORI ON-LINE

Sono consentiti solo on-line, con procedura di dematerializzazione – firma digitale.

L'EFFETTUAZIONE DELLA STAMPA DEI MODULI DI TESSERAMENTO NON SARÀ CONSENTITA SE IL SALDO PORTAFOGLIO TESSERAMENTI È INSUFFICIENTE

LISTE DI SVINCOLO COLLETTIVE

(valide come tabulato dei calciatori tesserati, aggiornato al 30 giugno 2022)

SVINCOLO ON-LINE

Con decorrenza da **venerdì 1° luglio 2022 a giovedì 14 luglio 2022 – ore 19.00** ogni società di questo C.R. potrà effettuare lo svincolo dei calciatori esclusivamente on-line, attraverso la procedura di dematerializzazione, come dalla guida consultabile in allegato al presente Comunicato Ufficiale.

Le liste di svincolo delle società di questo C.R. in ordine ai calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" (ossia per tutti i calciatori tesserati con vincolo pluriennale nell'ambito della L.N.D.), per il primo periodo degli svincoli (**1° / 14 luglio 2022 – ore 19.00**) devono essere trasmesse al C.R. Campania, esclusivamente attraverso la **procedura telematica di dematerializzazione**.

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo primo periodo deve avvenire a far data da **venerdì 15 luglio 2022**.

I due periodi degli svincoli sono stati stabiliti, come già accennato, come segue:

il **primo** da **venerdì 1° luglio a giovedì 14 luglio 2022 - ore 19.00;**

il **secondo** (cosiddette *liste di svincolo suppletive*) da **giovedì 1° dicembre a giovedì 15 dicembre 2022 – ore 19.00** (vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

*Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo secondo periodo deve avvenire a far data da **venerdì 16 dicembre 2022.***

Sussiste una condizione imprescindibile per la validità dello svincolo: che il calciatore da svincolare sia nella disponibilità di tesseramento della rispettiva società (ossia, che non sia stato tesserato attraverso trasferimento a titolo temporaneo, cosiddetto “prestito”).

I calciatori “giovani”, tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre, possono essere inclusi in “lista di svincolo”, da parte della società di appartenenza, nel periodo delle liste di svincolo suppletive, ovvero da **giovedì 1° dicembre a giovedì 15 dicembre 2022 – ore 19.00** (vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati)

*Il tesseramento dei calciatori “giovani”, tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre svincolati in questo secondo periodo deve avvenire a far data da **venerdì 16 dicembre 2022.***

Per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” (nonché, in ordine alle società delle Leghe professionistiche, per i calciatori “giovani di serie”), che siano tesserati entro il 31 maggio 2022, è consentita l’inclusione nella lista di svincolo del primo periodo; per i medesimi calciatori, che siano tesserati entro il 30 novembre, è consentita l’inclusione nella lista di svincolo del secondo periodo.

Per entrambi i periodi vale la data di invio attraverso la procedura di dematerializzazione (invio con firma elettronica).

Ad esempio per verificare il corretto invio delle Liste di Svincolo, al fine di evitare qualsiasi inconveniente relativo all’invio a mezzo procedura di dematerializzazione, è necessario verificare l’avvenuto invio eseguendo i seguenti passaggi nella propria area web societaria:

- cliccare su “Firma Elettronica”
- dall’elenco “documenti firmati”, selezionare “Svincoli Dilettanti” e verificare che sia presente la data e l’orario sotto la colonna “data/ora/firma” sulla stessa riga della lista di svincolo firmata.

Tale verifica può essere effettuata per tutti i movimenti di cui all’elenco “documenti firmati”.

SVINCOLO PER ACCORDO (ART. 108 N.O.I.F.)

L'art. 108 N.O.I.F. ("Svincolo per accordo") consente la possibilità dell'accordo di svincolo tra società e calciatore, da formalizzare attraverso il deposito dello stesso accordo presso il Comitato Regionale. Di seguito, si pubblica l'art. 108 N.O.I.F. nel suo testo integrale:

1. Le Società possono convenire con calciatori/calciatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti” accordi per il loro svincolo da depositare, a pena di nullità, presso i competenti Comitati e Divisioni entro venti giorni dalla stipulazione (***comunque, entro e non oltre martedì 15 giugno 2023 – ore 19.00.***)
2. Lo svincolo avviene conseguentemente da parte degli organi federali competenti, nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale (***a far data dal 1° luglio 2023.***)

3. Le parti interessate, in caso di contestazione sulla validità degli accordi depositati, possono proporre reclamo al Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti entro trenta giorni dalla data in cui il competente Comitato o Divisione ha provveduto a restituire all'interessato copia dell'accordo.

Il trasferimento del calciatore ad altra società, in data successiva al deposito dell'accordo, rende inefficace l'accordo medesimo.

L'invio dell'art. 108 "Svincolo per accordo" deve essere trasmesso sempre attraverso la procedura di dematerializzazione (invio con firma elettronica).

Il controllo del corretto invio va effettuato cliccando sulla voce "Tesseramento Dilettanti" presente sotto "documenti firmati".

SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO - ART 32 BIS N.O.I.F.

Si rimanda all'art. 32 bis delle N.O.I.F.

RICHIESTE DI TESSERAMENTO - AGGIORNAMENTO POSIZIONE - TRASFERIMENTO

Con decorrenza da **venerdì 1° luglio 2022** ogni società di questo C.R. può effettuare **le richieste di tesseramento, di aggiornamento posizione e di trasferimento dei calciatori esclusivamente on-line**, attraverso la procedura di dematerializzazione, come dalla guida consultabile in allegato al presente Comunicato Ufficiale.

L'invio deve essere trasmesso sempre attraverso la procedura di dematerializzazione (invio con firma elettronica).

Il controllo del corretto invio va effettuato cliccando sulla voce "Tesseramento Dilettanti" presente sotto "documenti firmati".

Di seguito, si riepilogano i periodi nei quali è consentito effettuare i movimenti di tesseramento innanzi indicati:

RICHIESTE DI TESSERAMENTO E DI AGGIORNAMENTO POSIZIONE PER I SOLI CALCIATORI CON LO STATUS DILETTANTISTICO:

Calciatori "Giovani Dilettanti": da venerdì 1° luglio 2022 fino a mercoledì 31 maggio 2023;

Calciatori "Non professionisti": da venerdì 1° luglio 2022 fino a venerdì 31 marzo 2023 – ore 19.00.

La data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

RICHIESTE DI TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI

1. **Trasferimento di calciatori "giovani dilettanti" e "non professionisti" tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti**

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da venerdì 1° luglio a venerdì 16 settembre 2022 (ore 19.00);

b) da giovedì 1° dicembre a venerdì 23 dicembre 2022 (ore 19.00).

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

2. Trasferimento di calciatrici "giovani dilettanti" e "non professioniste" tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da Società appartenente alla Divisione Calcio Femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti periodi:

a) da venerdì 1° luglio a venerdì 16 settembre 2022 (ore 19.00);

b) da giovedì 1° dicembre a venerdì 23 dicembre 2022 (ore 19.00).

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da società appartenente alla LND a società appartenente alla Divisione Calcio Femminile può avvenire nei seguenti periodi:

a) dal 1° luglio al 16 settembre 2022 (ore 19.00);

b) dal 1° dicembre al 23 dicembre 2022 (ore 19.00).

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

3. Trasferimenti di calciatori "Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie A, B e Serie C

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, Serie B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da venerdì 1° luglio a giovedì 1° settembre 2022 (ore 20.00);

b) da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00).

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F. Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento deve essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie" da Società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da venerdì 1° luglio a giovedì 1° settembre 2022 (ore 20.00);

b) da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00).

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F.

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, delle richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

5. Trasferimenti di calciatrici "Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie A, B e Serie C

Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, Serie B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da venerdì 1° luglio a giovedì 1° settembre 2022 (ore 20.00);

b) da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00).

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F. Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento deve essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

6. Trasferimenti di calciatrici "Giovani di Serie" da Società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche

Il trasferimento di una calciatrice "Giovane di Serie" da società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da venerdì 1° luglio a giovedì 1° settembre 2022 (ore 20.00);

b) da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00).

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F.

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, delle richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

7. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F.

Il calciatore "Giovane Dilettante", trasferito a titolo temporaneo a Società professionistica e successivamente rientrato alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui

al precedente punto 3, lett. b), potrà essere nuovamente trasferito a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il **31 marzo 2023 (ore 19.00)**. Le liste di trasferimento del calciatore “Giovane Dilettante”, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso il Comitato, la Divisione Calcio a Cinque, il Dipartimento Interregionale e il Dipartimento di Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

La calciatrice “Giovane Dilettante”, trasferita a titolo temporaneo a Società professionistica e successivamente rientrata alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 3, lett. b), potrà essere nuovamente trasferita a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il **31 marzo 2023 (ore 19.00)**. Le liste di trasferimento della calciatrice “Giovane Dilettante”, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso il Comitato, la Divisione Calcio a Cinque, il Dipartimento Interregionale e il Dipartimento di Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

8. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori italiani e stranieri che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale nel seguente periodo:

- da venerdì 1° luglio 2022 a mercoledì 1° febbraio 2023 (ore 20.00).

È fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 quater delle N.O.I.F.

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

9. Calciatori / calciatrici provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori / calciatrici stranieri / e mai tesserati / e all'estero

a) Calciatori / calciatrici stranieri / e

Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i trasferimenti dei calciatori nonché le disposizioni della FIFA e della vigente legislazione in relazione ai minori di età, le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **1° febbraio 2023**, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.

Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

Fatto salvo quanto previsto all’art. 40 quinquies delle N.O.I.F., i calciatori stranieri residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani.

Tali richieste di tesseramento devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica.

La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.

A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 quater.

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i calciatori con cittadinanza britannica sono considerati cittadini di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies, i criteri per il tesseramento, in favore di Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti, di calciatori cittadini di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.

I calciatori con cittadinanza svizzera sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari.

b) Calciatori e calciatrici italiani / e

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **1° febbraio 2023**, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro il **31 marzo 2023**, di calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere. È fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quater, comma 2, delle N.O.I.F. delle N.O.I.F.

Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica.

La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

10. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo – Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

a1) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche:

- da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00), ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2022/2023.

a2) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società professionistiche:

- da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00), ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2022/2023.

A3) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici "giovani di serie" da società professionistiche a società dilettantistiche:

- da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00), ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2022/2023.

A4) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici "giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società professionistiche:

- da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00), ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2022/2023.

A5) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" tra società dilettantistiche:

- da venerdì 1° luglio 2022 a venerdì 16 settembre 2022 (ore 19.00)

- da giovedì 1° dicembre 2022 a giovedì 23 dicembre 2022 (ore 19.00).

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

- da venerdì 1° luglio 2022 a giovedì 14 luglio 2022 (ore 19.00).

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 15 luglio 2022.

Liste di svincolo suppletive:

- da giovedì 1° dicembre 2022 a giovedì 15 dicembre 2022 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 16 dicembre 2022.

c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva **2021/2022** al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

1) da venerdì 1° luglio 2022 a giovedì 1° settembre 2022 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione

2) da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

DOPPIO TESSERAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI CALCIO A 11 E CALCIO A 5, MASCHILE E FEMMINILE

Si rimanda alla Circolare n. 43 del 28 giugno 2022, peraltro consultabile in apposito paragrafo di questo Comunicato Ufficiale.

ATTIVAZIONE PORTALE TESSERAMENTO F.I.G.C. ANCHE PER TESSERAMENTO ALLENATORI

Il portale dell'Ufficio Tesseramenti Centrale della F.I.G.C., raggiungibile all'indirizzo web: <https://portaleservizi.figc.it>, dovrà essere utilizzato, non solo per i minori stranieri, **anche per il tesseramento dei tecnici.**

Le pratiche relative alle istanze di trasferimenti internazionali di Calciatori minori e primo tesseramento di calciatori minori stranieri saranno gestite direttamente dalla FIGC attraverso il portale innanzi richiamato.

Si richiama l'attenzione sui contenuti delle indicazioni operative che, riportate nell'acclusa **nota riepilogativa predisposta dall'Ufficio Tesseramento Centrale della FIGC** e accompagnata da comunicazione della Segreteria Federale, attengono al processo di lavorazione delle istanze relative ai trasferimenti internazionali di calciatori minori e al primo tesseramento di minori stranieri per la Stagione Sportiva 2022/2023.

A far data **dal 1° luglio 2022**, le istanze di tesseramento riferite alle indicate casistiche, al fine di poter essere valutate dalla Commissione Federale all'uopo preposta, dovranno preliminarmente ottenere un nullaosta a procedere rilasciato dal Comitato/Divisione/Dipartimento di competenza, secondo le procedure indicate. La gestione delle relative attività avverrà all'interno del portale servizi FIGC.

Si invitano, pertanto, le rispettive Associate sui contenuti della richiamata nota, al fine di garantire la completezza della documentazione prodotta, nonché il rispetto delle normative applicabili in materia.

Si rammenta che per ogni informazione relativa alle attività della Commissione Minori Stranieri della FIGC è attivo l'indirizzo di posta elettronica commissioneminori@figc.it.

Si pubblica di seguito quanto specificato in ordine ai rapporti fra le Società dilettantistiche e gli Allenatori per la Stagione Sportiva 2022/2023.

PREMIO DI TESSERAMENTO ANNUALE

Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori dilettanti per la corrente Stagione Sportiva 2022/2023 è **stato determinato dal Consiglio Direttivo della L.N.D.** negli importi massimi che, vengono di seguito riportati:

- Campionato Nazionale Serie D	€ 18.000,00
- Campionato di Serie C Femminile	€ 10.000,00
- Campionato di Eccellenza maschile	€ 10.000,00
- Campionato di Eccellenza femminile	€ 5.000,00

- Campionato di Promozione maschile	€ 8.000,00
- Campionato di Promozione femminile	€ 3.500,00
- Campionato di 1 ^a Categoria	€ 5.000,00
- Campionato di 2 ^a Categoria	€ 2.500,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie "A"	€ 30.658,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie maschile "A/2"	€ 30.658,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie "B"	€ 10.000,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie A	€ 20.000,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie A2	€ 10.000,00
- Campionato Nazionale "Under 19" Calcio a Cinque	€ 10.000,00
- Campionato Regionale Serie C o C/1 Calcio a Cinque	€ 3.000,00
- Campionato Juniores Nazionale	€ 6.000,00
- Campionato Juniores Regionale	€ 4.000,00
- Campionato Juniores Provinciale e attività giovanile agonistica	€ 3.500,00
- Allenatore "squadre minori"	€ 2.500,00.

Il premio di tesseramento per i Tecnici con abilitazione in ambito dilettantistico, aventi mansioni differenti da quella di Allenatore responsabile della squadra, non può superare i massimali previsti per la rispettiva categoria.

PROCEDURE DI TESSERAMENTO

A partire dalla decorsa Stagione Sportiva 2021/2022, le operazioni di tesseramento dei Tecnici devono essere effettuate online attraverso il Portale Servizi F.I.G.C.

ACCORDI ECONOMICI, CRITERI DI TESSERAMENTO E DEROGHE

Gli accordi economici con esclusiva durata annuale, formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori, debbono essere depositati **all'atto del tesseramento telematico**, nel rispetto delle indicazioni all'uopo fornite dalla F.I.G.C. nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni sul tesseramento online dei Tecnici attraverso il Portale Servizi F.I.G.C., unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. **Con il tesseramento, la Società è tenuta a rilasciare al Tecnico copia della richiesta di tesseramento, nonché dell'accordo economico**

Nell'ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e l'Allenatore, dovrà essere depositata **all'atto del tesseramento telematico** apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica, sottoscritta da entrambe le parti. **Con il tesseramento, la Società è tenuta a rilasciare al Tecnico copia della richiesta di tesseramento.**

Per tutti gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, **non è obbligatorio il deposito dell'accordo economico o della dichiarazione**, ferme restando l'obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia.

Il nominativo dell'allenatore deve essere segnalato al Comitato, alla Divisione Calcio a Cinque o al Dipartimento competente, all'atto dell'iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all'inizio dello stesso.

Gli allenatori tesserati per società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento Interregionale e i **Campionati Nazionali maschili e femminili di Calcio a Cinque** possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive, nei termini e con le modalità di cui all'art. 94 ter, comma 12 bis, e **all'art. 94 septies, comma 10 bis**, delle N.O.I.F.

A seguito delle intese intercorse tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio, gli Allenatori con abilitazione professionistica tesserati con le Società dilettantistiche possono sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta, sull'apposito modello di accordo-tipo tra L.N.D. e A.I.A.C. Gli stessi accordi economici non potranno inderogabilmente superare il massimale lordo annuale **previsto dalle vigenti disposizioni di Legge (cfr. Circolare L.N.D. n. 53 del 5 gennaio 2018) di € 30.658,00** e dovranno essere depositati **all'atto del tesseramento telematico**.

Con il tesseramento, la Società è tenuta a rilasciare al Tecnico copia della richiesta di tesseramento, nonché dell'accordo economico.

I premi di tesseramento annuale per gli allenatori **dilettanti con abilitazione in ambito dilettantistico** e gli importi derivanti dagli accordi economici per gli allenatori con abilitazione professionistica potranno essere corrisposti in un massimo di dieci rate.

Senza vincolo di obbligatorietà, le Società della L.N.D. possono altresì avvalersi della collaborazione di Preparatori Atletici anche attraverso la possibilità che tali soggetti possano sottoscrivere accordi economici annuali su apposito modello di accordo-tipo e con massimali annui lordi stabiliti di intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C.

In caso di contestazioni relative ai premi di tesseramento per gli Allenatori **dilettanti con abilitazione in ambito dilettantistico**, agli accordi economici per gli Allenatori con abilitazione professionistica e agli eventuali accordi economici per i Preparatori Atletici, competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

L'ATTIVITÀ DEGLI ALLENATORI PRESSO LE SOCIETÀ DELLA L.N.D.

1) Campionato Nazionale Serie D:

I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo di Allenatore UEFA B, che sarà conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi periferici organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Su segnalazione del Dipartimento Interregionale, è accordata deroga dal Settore Tecnico della F.I.G.C. alle Società di Eccellenza che, promosse al Campionato Nazionale di Serie D, intendano confermare il tecnico con abilitazione di "Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D" che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione in quanto partecipante di diritto in sovrannumero. La deroga è, altresì, vincolata all'effettiva partecipazione al richiamato Corso e, pertanto, decadrà in caso di mancata partecipazione e/o ritiro dallo stesso da parte del Tecnico interessato.

È concessa deroga, per la stagione sportiva 2022/2023, all'obbligo di tesserare un allenatore dei portieri abilitato da parte delle Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D.

2) Campionati di Eccellenza e di Promozione:

I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e di Promozione dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per "Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D", che sarà conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi periferici organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Su segnalazione del Comitato Regionale competente, è accordata deroga dal Settore Tecnico della F.I.G.C. alle Società di Promozione che, promosse dal Campionato di Prima Categoria, intendano confermare il tecnico con abilitazione di "Allenatore Dilettante" (ruolo ad esaurimento dal 1° luglio 2018) che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del

nuovo titolo abilitativo, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di in quanto partecipante di diritto in sovrannumero. La deroga è, altresì, vincolata all'effettiva partecipazione al richiamato Corso e, pertanto, decadrà in caso di mancata partecipazione e/o ritiro dallo stesso da parte del Tecnico interessato.

3) Campionati di Prima Categoria e di Seconda Categoria:

I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti ai Campionati di 1ª Categoria e di 2ª Categoria dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per "Allenatore Dilettante" (ruolo ad esaurimento dal 1° luglio 2018) o "Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D", che sarà conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi periferici organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Su segnalazione del Comitato Regionale competente, è accordata deroga dal Settore Tecnico della F.I.G.C. alle Società di Seconda Categoria che, promosse dal Campionato di Terza Categoria, intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente Stagione Sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del titolo abilitativo da "Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D", programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare in quanto partecipante di diritto in sovrannumero. La deroga è, altresì, vincolata all'effettiva partecipazione al richiamato Corso e, pertanto, decadrà in caso di mancata partecipazione e/o ritiro dallo stesso da parte del Tecnico interessato.

4) Campionati Juniores:

I Tecnici tesserati per squadre di Società partecipanti ai Campionati della categoria "Juniores Nazionali Under 19" dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per "Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D" o Allenatori di Giovani UEFA Grassroots C – Licenza C.

I Tecnici tesserati per squadre di Società partecipanti ai Campionati della categoria "Juniores Regionali Under 19" e "Juniores Provinciali Under 19" dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per "Allenatore Dilettante" (ruolo ad esaurimento dal 1° luglio 2018) o "Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D" o Allenatori di Giovani UEFA Grassroots C – Licenza C.

Il titolo abilitativo si consegue attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi periferici organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio.

Altre disposizioni:

Si rammenta che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'allenatore tesserato, le Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima della prima gara ufficiale del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva.

Laddove l'esonero intervenga durante lo svolgimento del Campionato e, comunque, non oltre il 30 Novembre 2022, è data altresì facoltà agli Allenatori di tesserarsi nella stessa stagione sportiva 2022/2023 con altra Società anche se partecipante allo stesso Campionato di Lega purché in girone diverso, ovvero con Società partecipante ad un Campionato inferiore o ad un Campionato dilettantistico superiore.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., in deroga a quanto previsto dall'art. 40, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., è data altresì facoltà ai tecnici con abilitazione non professionistica, nel corso della medesima stagione sportiva e previo nulla-osta della società di appartenenza, di potersi tesserare come allenatore di una Società di Beach Soccer che partecipa alle attività organizzate dalla L.N.D.

CONCOMITANZE GARE SULLO STESSO CAMPO

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse:

Calcio a Undici

- Campionato Nazionale Serie D;
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie C
- Campionato di Eccellenza;
- Campionato di Promozione;
- Campionato di 1ª Categoria;
- Campionato di 2ª Categoria;
- Campionato Nazionale "Juniores – Under 19";
- Campionato Nazionale Allievi (Under 17);
- Campionato Nazionale Giovanissimi (Under 15);
- Campionato Regionale Calcio Femminile di Eccellenza;
- Campionato Regionale "Juniores – Under 19" maschile;
- Campionato Regionale "Juniores" femminile;
- Campionato Regionale Under 18;
- Campionato Regionale Allievi (Under 17);
- Campionato Regionale Under 16;
- Campionato Regionale Giovanissimi (Under 15);
- Campionato Regionale Under 14;
- Campionato di 3ª Categoria;
- Campionato di "3ª Categoria – Under 21";
- Campionato di "3ª Categoria - Under 19";
- Campionato di "3ª Categoria-Over 30";
- Campionato di "3ª Categoria-Over 35";
- Campionato Provinciale "Juniores – Under 19";
- Campionato Provinciale Under 18;
- Campionato Provinciale Calcio Femminile di Promozione;
- Coppe Regionali Settore Giovanile;
- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;
- Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile;
- Attività Amatori.

GIURISDIZIONE TERRITORIALE DEI COMITATI

Le Società partecipanti ai Campionati di Terza Categoria, di “Terza Categoria - Under 21”, di “Terza Categoria – Under 19”, di “Terza Categoria – Over 30” e di “Terza Categoria – Over 35”, sono assegnate dai Comitati alle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali competenti.

L'assegnazione di società a Comitato Regionale diverso da quello al quale la società dovrebbe appartenere per sede geografica è **autorizzata dalla F.I.G.C., previo parere della L.N.D.**, alla quale dovranno pervenire la richiesta motivata della società ed il parere dei due Comitati Regionali interessati.
Sostituzione delle società rinunciatricie e non ammesse al campionato di competenza

In caso di mancato completamento dell'organico del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale Femminile di Serie C, conseguente a rinuncia o ad altri motivi, il perfezionamento degli stessi avviene per decisione del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti assunta, in via prioritaria, sulla base dei criteri pubblicati ciascuno per la propria competenza prima dell'inizio dei Campionati e sulla base delle graduatorie di merito pubblicate dal C.R. Campania (anche per quanto attiene al Calcio a Cinque).

In caso di mancato completamento degli organici degli altri Campionati, conseguenti a rinuncia o ad altri motivi, il perfezionamento degli stessi avviene per decisione del Consiglio Direttivo del Comitato, della Divisione e del Dipartimento Calcio a Cinque competenti e sulla base dei criteri pubblicati ciascuno per la propria competenza prima dell'inizio dei Campionati e sulla base delle graduatorie di merito pubblicate dal C.R. Campania (anche per quanto attiene al Calcio a Cinque)

Ai fini della collocazione negli organici dei Campionati di Società decadute, delle quali il Presidente Federale abbia disposto il mantenimento dell'affiliazione alla F.I.G.C., valgono le disposizioni di cui all'art. 16, comma 2, delle N.O.I.F.

Sono, in ogni caso, preclusi “riescaggi” che consentano ad una Società il doppio salto di categoria nella medesima stagione sportiva o a cavallo tra la conclusione di una stagione sportiva e l'inizio di quella immediatamente successiva.

Il meccanismo dei riescaggi non può, in alcun caso, prevedere la possibilità che una Società neo-promossa ad un Campionato di categoria superiore possa essere ‘riescata’ – nel passaggio fra la vecchia e la nuova stagione sportiva – al Campionato di categoria ulteriormente superiore, senza disputare, di conseguenza, il Campionato intermedio di competenza determinato dal merito sportivo.

Analogamente, una squadra retrocessa al Campionato di categoria inferiore, non può beneficiare di un riescaggio che si sostanzi in un doppio salto di categoria rispetto a quella in cui la squadra medesima è scesa per effetto della retrocessione stessa.

Per i riescaggi nel Campionato di Serie D 2022/2023, si terrà conto preliminarmente del disposto di cui al punto A/1, lett. a), del presente Comunicato Ufficiale, nonché della graduatoria appositamente stilata dalla L.N.D. tra le Società perdenti le gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel Campionato di Eccellenza, disputate a conclusione della stagione sportiva 2021/2022, e della graduatoria appositamente stilata dal Dipartimento Interregionale, in via prioritaria, fra le Società perdenti le gare di play-out della stagione sportiva 2021/2022.

Per i **medesimi** riescaggi nel Campionato di Serie D 2022/2023 in caso di mancato completamento dell'organico e previa presentazione di apposita istanza secondo quanto all'uopo stabilito dalla L.N.D. e dal Dipartimento Interregionale, fermi gli indirizzi generali ordinari fissati dalla L.N.D. per l'articolazione di

detto Campionato saranno ammesse in ordine alternato una Società perdente le gare spareggio-promozione tra le seconde classificate del Campionato di Eccellenza 2021/2022, secondo la graduatoria predisposta dalla L.N.D., e una Società retrocessa dalla Serie D, seguendo la graduatoria predisposta dal Dipartimento Interregionale per il Campionato Nazionale Serie D 2021/2022. Tale alternanza verrà automaticamente ribaltata per le Stagioni Sportive seguenti a quella del 2022/2023, nel senso di stabilire il principio secondo cui il completamento dell'organico del Campionato Nazionale Serie D avverrà con una rotazione automatica, di stagione in stagione, fra le Società inserite nelle rispettive graduatorie predisposte dalla L.N.D. per le perdenti le gare spareggio-promozione fra le seconde di Eccellenza e dal Dipartimento Interregionale per le retrocesse dal Campionato di Serie D.

Fatto salvo quanto di seguito specificato in ordine alle domande di ammissione, in caso di posti disponibili, per la partecipazione al Campionato Nazionale di Serie C femminile e ai Campionati Nazionali di Serie B maschile di Calcio a Cinque e di Serie A2 femminile di Calcio a Cinque, si rende noto che tutte le società che richiedono il ripescaggio a Campionati di categoria superiore devono comunque adempiere all'iscrizione al Campionato di rispettiva competenza.

Alle Società retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie C Femminile al Campionato Regionale di Eccellenza Femminile all'esito della Stagione Sportiva 2021/2022 è consentito richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C Femminile, a completamento dell'organico relativo alla stagione sportiva 2022/2023, **senza specifico nulla-osta** del Comitato Regionale di competenza. **Tale nulla-osta è, invece, previsto** per le Società di Eccellenza di Calcio Femminile che, già in organico al Comitato Regionale nella Stagione Sportiva 2021/2022 e non retrocesse al termine della medesima stagione, intendano richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C Femminile, a completamento dell'organico relativo alla stagione sportiva 2022/2023.

Alle Società retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie B maschile di Calcio a Cinque e dal Campionato Nazionale di Serie A2 Femminile di Calcio a Cinque all'esito della Stagione Sportiva 2021/2022 e alle Società perdenti le gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate dei Campionati Regionali maschili e femminili di Calcio a Cinque della Stagione Sportiva 2021/2022, è consentito richiedere l'ammissione al rispettivo Campionato Nazionale di Calcio a Cinque, a completamento dell'organico relativo alla stagione sportiva 2022/2023, senza specifico nullaosta del Comitato Regionale di appartenenza. Tale nullaosta è, invece, previsto per le Società di Serie C e C1 di Calcio a Cinque maschile e di Serie C di Calcio a Cinque Femminile che, già in organico al Comitato Regionale nella Stagione Sportiva 2021/2022 e non retrocesse al termine della medesima Stagione, intendano richiedere l'ammissione ai predetti Campionati, a completamento dell'organico.

Non potranno, in ogni caso, concorrere al "ripescaggio" per il completamento degli organici dei Campionati Nazionali di Serie C Femminile, di Serie B maschile di Calcio a Cinque e di Serie A2 Femminile di Calcio a Cinque della stagione sportiva 2022/2023 le Società che abbiano già beneficiato di "ripescaggio" in tali categorie nelle ultime tre stagioni sportive (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022).

INCASSI GARE EFFETTUATE A CURA DEGLI ORGANI FEDERALI

Gli incassi relativi alle gare che vengono organizzate ai sensi dell'art. 57, delle N.O.I.F., sono ripartiti secondo le modalità stabilite dall'Organo che ne dispone l'effettuazione.

ADEMPIMENTI TECNICO – ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI PER LE SOCIETÀ

PARTECIPANTI AI CAMPIONATI

Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e dallo stesso lato, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori di riserva delle rispettive squadre. **È fatto salvo quanto previsto al punto sul presente Comunicato Ufficiale, in ordine alla possibilità di aggiungere accanto o dietro la panchina fino a due posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione.**

Nelle gare di tutti i Campionati, ove non siano previsti assistenti ufficiali dell'Arbitro, **gli assistenti di parte svolgono le loro funzioni rivestiti di tuta della Società di appartenenza.**

SGOMBERO DELLA NEVE

Le Società della Lega Nazionale Dilettanti non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai terreni di gioco. Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, la Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono disporre lo sgombero della neve, con l'avvertenza che tale sgombero non può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti l'inizio della gara, con eccezione delle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, per le quali tale termine è ridotto alle 48 ore precedenti l'inizio della gara.

In proposito, comunque, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno impartire le eventuali disposizioni da pubblicare sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. ***Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.***

Per quanto concerne l'assistenza medica, le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo, da parte delle Società dei Campionati Nazionali della L.N.D., deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale Juniores è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie A maschile e femminile di Calcio a Cinque è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L'inosservanza di

tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una sanzione pari a € 500,00.

Alle Società ospitanti dei Campionati Regionali maschili di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali maschili di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito all'emergenza sanitaria da COVID-19 per quanto attiene al Covid-19 e all'assistenza medica connessa allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2022/2023.

ATTIVITÀ UFFICIALE ED ORARIO DELLE GARE

L'attività ufficiale relativa ai Campionati la cui organizzazione è demandata ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile e alle Delegazioni Provinciali e Distrettuali deve avere inizio **non oltre il 1° ottobre 2022**, fatta salva l'adozione di nuovi provvedimenti che si rendessero necessari all'esito di eventuali indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie o, comunque, contenute in provvedimenti legislativi successivi alla presente comunicazione e riguardanti l'emergenza da Covid-19 al presente Comunicato Ufficiale, in relazione al Covid-19.

Limitatamente ai Campionati di Terza Categoria, nonché dei Campionati di Serie C2 e di Serie D di Calcio a Cinque e dei Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 11 femminile e di Calcio a 5 femminile, si dispone che la data di inizio dei relativi Campionati possa essere stabilita anche successivamente al suddetto termine del **1° ottobre 2022**, considerato anche in questo caso quanto sopra specificato. **in merito all'emergenza da Covid-19.**

Resta salvo, in ogni caso, quanto stabilito all'art. 47, comma 2, delle N.O.I.F.

La L.N.D. stabilisce con proprio Comunicato Ufficiale gli orari di inizio delle gare dei Campionati.

Tuttavia i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile sono autorizzati a disporre orari diversi in base alle esigenze locali, dandone notizia sui loro Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

*La disputa di gare con **orario d'inizio in notturna**, limitatamente alle gare di Coppa Italia Dilettanti, Coppa di Promozione, Coppa di Prima Categoria e Coppa di Seconda Categoria, è riservata alla facoltà delle società ospitanti. In ordine a tale facoltà, è fatta eccezione per le gare in calendario su un campo isolano,*

o con società isolana ospitata: per tali gare, l'orario d'inizio in notturna sarà possibile esclusivamente previo accordo scritto tra le società.

Resta ferma la responsabilità delle società ospitanti sull'eventuale sospensione della gara dovuta a mancanza d'illuminazione dovuta a qualsiasi motivo.

Come già sperimentato nelle precedenti stagioni sportive, anche per i Campionati Regionali Juniores Under 19 2022/2023, per le società che ne facciano richiesta, l'orario d'inizio delle gare ad orario federale previsto ordinariamente alle ore 14.30, sia nei giorni feriali, sia in quelli festivi, è consentito alle ore 15.00, ma questo comporta la riduzione del tempo di attesa a minuti 20 (venti).

Al C.R. Campania è riservata la facoltà di revocare, in qualsiasi momento della stagione sportiva, lo slittamento dell'orario e di riconfermare il solo orario federale.

TIME-OUT NEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI

Si rammentano le disposizioni di cui alla Regola 7 (Durata della gara) del Regolamento del Giuoco del Calcio, (edizione 2016), già contenute nella Circolare A.I.A. n. 1 2016/2017 e riferite alle interruzioni predisposte per dissetarsi (che non devono superare un minuto) ovvero per rinfrescarsi ("cooling break" da novanta secondi a tre minuti) o per altre ragioni mediche consentite dal regolamento della competizione.

VARIAZIONI CAMPI ED ORARI NULLITÀ DELLE RICHIESTE DI INVERSIONE DI CAMPO

Le richieste di cui in epigrafe dovranno pervenire a questo Comitato **almeno cinque giorni prima della gara stabilita**. Le richieste, debitamente motivate e documentate, dovranno essere redatte su carta intestata della società, timbrate e firmate dal Presidente.

Si ricorda che le variazioni sul portale LND (Siti Internet) devono essere effettuate entro il martedì della settimana senza il consenso della società ospitata; le variazioni effettuate dopo tale data e comunque entro le ore 12.00 del venerdì antecedente la gara, dovranno essere corredate di accettazione della società controparte; si rimanda in proposito al [link del portale web](#).

Le richieste non documentate, o inoltrate con altro mezzo, non saranno prese in considerazione, ferma restando, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento della L.N.D., la facoltà del Comitato di accogliere o meno le richieste medesime.

In ragione della frequenza e della rilevanza temporale dei ritardi di recapito, anche relative alle comunicazioni telegrafiche (che in ogni caso rivestono carattere di segnalazione facoltativa), nonché tenuto conto della straordinaria, capillare diffusione della telefonia mobile, il C.R. Campania – fermo restando, ovviamente, l'obbligo delle società di prendere visione, fin dalla data della sua pubblicazione, del Comunicato Ufficiale – ha disposto quanto segue:

- con riferimento alle situazioni di particolare urgenza, anche in considerazione della penuria dei campi sportivi e della loro tutt'altro che rara indisponibilità sopravvenuta, ogni variazione, di qualsiasi genere (di campo, di giorno di disputa, di orario della gara), a maggior ragione se modificativa di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale, sia comunicata alle due società interessate a mezzo avviso telefonico, precedentemente predisposto e protocollato e che sarà dettato telefonicamente dal servizio centralino dei Comitato, ad uno dei numeri dei recapiti telefonici indicati dalla società nella modulistica ufficiale, di cui

all'iscrizione al Campionato della prima squadra (quello della sede, del Presidente, del Segretario e così via) e a tutti gli altri soggetti interessati alla gara;

- la telefonata in parola abbia valore di comunicazione ufficiale. Il Dirigente di società contattato telefonicamente – ad evitare possibili disguidi, o malintesi – sarà comunque invitato (nonché ne avrà il diritto) a trascrivere il testo dettato gli ed a ripeterlo, in sequenza immediata.

Di conseguenza, si invitano le società ad indicare – nella documentazione per l'iscrizione al Campionato di competenza (con eventuali, successivi e tempestivi aggiornamenti), anche ad evitare precise responsabilità che graverebbero sulla società medesima – recapiti telefonici agevolmente contattabili dal Comitato.

Al fine della tutela della regolarità dell'attività sportiva, non sono consentite, per alcun motivo, inversioni di campo. Eventuali richieste in tal senso saranno nulle e, di conseguenza, non saranno neppure esaminate.

Non saranno ratificate richieste di variazioni, né delle gare di prima squadra, né delle gare del Campionato Regionale Juniores Under 19, che possano comportare una contemporaneità (delle gare di prima squadra e del richiamato Campionato giovanile di una delle due società controparti), non prevista dai rispettivi calendari.

Nell'ipotesi di contemporaneità delle gare di prima squadra e del richiamato Campionato giovanile (Juniores Under 19) di una delle due società controparti, il C.R. Campania ha disposto, nel rispetto dell'art. 30, comma 2, del Regolamento della L.N.D., che la gara del Campionato Juniores Under 19 sia spostata d'ufficio al lunedì (o al martedì nell'ipotesi che il campo sportivo fosse già impegnato il lunedì da gara ufficiale).

Per il Campionato Regionale Juniores Under 19, fermi restando il calendario ufficiale delle gare ed il giorno di mercoledì per la disputa delle gare di recupero, non saranno ratificate richieste di spostamento di gare, che comportino la riduzione a due giorni del periodo di intervallo.

DISPONIBILITÀ CAMPI DA GIOCO

Il C.R. Campania, comunica che, in occasione delle iscrizioni ai Campionati 2022/2023, **non saranno accettate** le iscrizioni di società che ***non dispongano di un campo di gioco*** dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.

Stralcio del comma 2. dell'art. 31 del Regolamento della L.N.D.: **“Costituiscono, comunque, condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati:**

- b) la disponibilità di un impianto di giuoco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 34 del presente Regolamento. Le Società sono tenute a svolgere l'attività sportiva di competenza nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 19 delle N.O.I.F.”. ... omissis*

Le società che nel corso della stagione sportiva hanno avuto comunicazione di prescrizioni o di sospensione dell'attività, potranno trasmettere al C.R. Campania apposita documentazione dimostrativa di essere in regola; il C.R. Campania provvederà per i campi sportivi in erba artificiale, ad inoltrare tali documenti agli uffici preposti della L.N.D. (versamenti, bonifici, ecc.).

USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE

È autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su **campi in erba artificiale regolarmente omologati oppure in deroga**. Tutte le realizzazioni in erba artificiale - comprese eventualmente devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti in base alla normativa all'uopo emanata dalla Lega stessa.

CAMPI SPORTIVI – AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE

Restano fermi, ovviamente, tutti i vincoli e divieti, di cui alle norme e disposizioni in materia.

Il divieto assoluto, come innanzi specificato, non investe le società autorizzate, anche in via provvisoria, come dalle relative pubblicazioni sui Comunicati Ufficiali delle precedenti stagioni sportive.

Per le società che, nelle precedenti stagioni sportive hanno disputato, in forza di autorizzazione provvisoria, gare su campo di comune non coincidente con quello della sede sociale, è stato altresì stabilito, per la stagione sportiva 2022/2023, che non sarà ratificata alcuna richiesta di disputa di gare su altro campo di comune diverso da quello già in precedenza autorizzato in via provvisoria, salvo casi di forza maggiore.

È fatta salva l'ipotesi del ripristino della situazione di coincidenza del Comune della sede federale con quello del campo di giuoco.

Peraltro, tenuto conto dell'attività prevalentemente promozionale e di base dei Campionati, Regionale di Seconda Categoria, Provinciali di Terza Categoria, di Terza Categoria Under 19 e Provinciali di Calcio a Cinque, e di Calcio Femminile ad undici, nonché in analogia ai Criteri di ammissione / riammissione al Campionato Regionale di Seconda Categoria, il Consiglio Direttivo si riserva, esclusivamente per le attività richiamate in questo capoverso, una valutazione riferita al singolo caso, con possibilità di eventuale deroga, in via eccezionale.

Si ribadisce che, allo scopo di assicurare uno svolgimento regolare delle gare dei Campionati organizzati nell'ambito di questo C.R., è stato disposto, per le iscrizioni ai Campionati di Eccellenza e Promozione, relative anche alla corrente stagione sportiva, che sarà obbligatorio presentare la disponibilità di un campo sportivo che abbia ottenuto, oltre che l'omologazione rilasciata da questo C.R., il parere della Commissione di Vigilanza, provinciale o comunale (D.P.R. 311/2001), per il successivo rilascio della licenza ex art. 80 T.U.L.P.S.

Per tutti i Campionati le società dovranno allegare alla disponibilità del campo sportivo:

- **Dichiarazione del Titolare dell'impianto**, di cui all'art. 20 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, **per gli impianti con capienza non superiore a cento spettatori**;
- **Licenza di agibilità** (rilasciata dall'apposita Commissione di Vigilanza Comunale, o Provinciale, sui Pubblici Spettacoli), di cui all'art. 19 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, **per gli impianti con capienza superiore a cento spettatori**;
- **attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità**, rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario. **Con decorrenza dalla data odierna, la medesima documentazione sarà condizione necessaria per l'iscrizione a tutti gli altri Campionati.**

Introduzione dello status di calciatore / calciatrice di calcio a 11 e di giocatore / giocatrice di calcio a 5

A far data dal 1° Luglio 2022, entrano in vigore le nuove norme di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 212/A del 22 Marzo 2022, pubblicato dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 2 in pari data 22 marzo 2022. Con l'entrata in vigore delle suddette norme, si produce il doppio tesseramento dei calciatori e delle calciatrici per le distinte attività di Calcio a 11 e di Calcio a 5, sia maschili che femminili. In proposito, si richiama l'attenzione sui contenuti della norma transitoria di cui al citato Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 212/A del 22 marzo 2022, principalmente:

- il doppio tesseramento in Società distinte, derivante dalla applicazione dell'art. 118 delle N.O.I.F., permarrà fino al termine del vincolo, con possibilità di svolgimento della doppia attività;
- **il tesseramento per una medesima Società che svolge la doppia attività dovrà essere distinto per le singole attività, su richiesta della Società interessata, che dovrà essere presentata al competente ufficio tesseramento nazionale o territoriale della Lega Nazionale Dilettanti entro il 31 luglio 2022.**

Si richiamano, in materia, anche i contenuti della Circolare L.N.D. n. 43 del 28 Giugno 2022.

CAMPIONATI 2022/2023 – CAMPI (E GARE) A PORTE CHIUSE

(Circolare n. 3 del 1° luglio 2022 della L.N.D.)

Al fine di proseguire nella corretta applicazione delle disposizioni, in capo alle Società aderenti alla L.N.D., in ordine alla disputa di gare in assenza di pubblico, si invitano i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile a voler reiterare le seguenti procedure, alle quali le rispettive Società sono tenute ad attenersi tassativamente, fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito al COVID-19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2022/2023:

- a) ogni Società può far entrare nella struttura sportiva un **massimo di 35 tesserati**, ivi compresi coloro che figureranno nella distinta di gara;
- b) sono ammessi all'interno dello stesso impianto coloro che sono titolari della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;
- c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all'Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accredito sarà negato dagli Ispettori della Lega, del Comitato, Divisione, Dipartimenti, fatto salvo quanto previsto dalla L.N.D. con propria Circolare n. 5 del 1° luglio 2022;
- d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dai Comitati e dalle Divisioni;
- e) può accedere all'impianto personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;
- f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;

g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell'atto sul Comunicato Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:

1. alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l'impianto;
3. all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, rappresentando che eventuali inadempienze saranno soggette a sanzione disciplinare.

RECUPERO DELLE GARE PER LE GARE INTERROTTE SARÀ DISPOSTA LA PROSECUZIONE DEI SOLI MINUTI NON GIOCATI

Le gare non iniziate, interrotte o annullate potranno essere recuperate anche in giorni feriali.

Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, nel rispetto della nuova normativa vigente, sarà disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

In tal senso, valgono le disposizioni di cui all'art. 33, del Regolamento della L.N.D.

La data del recupero è stabilita con decisione inappellabile di questo Comitato e pubblicata sul Comunicato Ufficiale. In via ordinaria, **il C.R. Campania ha disposto, anche per la stagione sportiva 2022/2023, che il recupero delle gare sia effettuato il DECIMO GIORNO successivo a quello della gara da recuperare**, con le seguenti eccezioni obbligate:

- e) casi in cui il referto arbitrale non sia pervenuto;
- f) casi di forza maggiore;
- g) esigenza organizzativa di abbreviazione del termine (ad esempio, nel periodo della contemporaneità).

Nell'ipotesi di concomitanza di due o più gare di recupero della stessa società, la priorità sarà stabilita nel rispetto dei criteri, di cui al paragrafo "Concomitanze gare sullo stesso campo", pubblicato sul presente C.U., nonché dalle esigenze organizzative, nell'ordine di seguito indicato:

- 2) Coppa Italia Dilettanti (per rispettare la sequenza dei turni);
- 3) Campionati agonistici, nell'ordine del richiamato paragrafo.

Le gare di recupero del o dei Campionati non prioritari saranno rinviate, d'ufficio, alla settimana successiva, o comunque alla prima settimana utile, previa pubblicazione del rinvio sul Comunicato Ufficiale che precede la data del recupero da rinviare.

*Il recupero delle gare, necessitato da delibera del Giudice Sportivo Territoriale, **sarà disposto per il mercoledì successivo alla pubblicazione**, sul Comunicato Ufficiale, della decisione del G.S.T., o per un giorno festivo utile, nei sette giorni dalla pubblicazione della relativa delibera sul C.U.*

Nell'ipotesi di richiesta, da parte di una delle due società interessate al recupero, di differimento di esso, in ragione di ricorso alla Corte Sportiva di Appello Territoriale, sarà attesa la decisione Corte Sportiva di

Appello medesima, ma non quella eventuale di altri Organi di Giustizia Sportiva, per evidenti motivi di tempestività.

Il recupero sarà definitivamente disposto, senza possibilità di ulteriori rinvii, per il mercoledì successivo alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale, o per un giorno festivo utile, nei sette giorni dalla pubblicazione della relativa delibera sul C.U.

Per il Campionato Regionale Juniores Under 19 non saranno ratificate richieste di differimento al giovedì di gare di recupero (in via ordinaria previste per il mercoledì), nelle quali sia impegnata una società, la cui successiva gara sia in calendario per il sabato immediatamente successivo. Analogamente, come già specificato nel paragrafo precedente, Variazioni campi ed orari, fermi restando il calendario ufficiale delle gare ed il giorno di mercoledì per la disputa delle gare di recupero, non saranno ratificate richieste di spostamento di gare, che comportino la riduzione a due giorni del periodo di intervallo.

ORDINE PUBBLICO

Si richiama l'attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare:

“Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara.

L'Arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara”.

Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di “Eccellenza” per l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che eventualmente potrebbero svolgersi fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti Autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate salvo dineghi da Organi superiori o di tutela dell'Ordine Pubblico.

MESSAGGIO ANTI-VIOLENZA

"Responsabilità della società per la prevenzione di fatti violenti"

"Prima dell'inizio di ogni gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del comportamento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio".

Ad evitare le sanzioni previste per l'omissione di tale avviso, le società provvederanno alla lettura e diffusione del messaggio anti-violenza, con mezzo idoneo, prima dell'inizio di ogni gara ufficiale.

SQUALIFICHE CAMPI DI GIOCO – GARE IN CAMPO NEUTRO

In caso di squalifica del campo di gioco, con conseguenziale disputa di gara interna in campo neutro, **la società ospitante è tenuta a prendere contatto con l'Ente Gestore del campo designato da questo Comitato ed a corrispondere a tutti gli adempimenti preliminari (ad esempio, richiesta di servizio di Ordine Pubblico).**

MAGLIE DA GIUOCO

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, **spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia.**

La squadra ospitata conserva i propri colori sociali. Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.

Limitatamente alle gare dei Campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque, con esclusioni dei Campionati Nazionali Under19 maschile e femminile, qualora le Società abbiano maglie di colore confondibile tra loro, la squadra ospitata sarà tenuta a cambiare la propria maglia, mentre quella ospitante manterrà i propri colori sociali.

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores "Under 19" della Stagione Sportiva 2022/2023, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., **è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.**

Per le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C Femminile è consentito ai rispettivi calciatori e calciatrici, in appendice a quanto sopra previsto, di indossare per la durata della Stagione Sportiva 2022/2023 maglie da gioco recanti sul dorso, oltre alla stessa numerazione non obbligatoriamente crescente, anche la personalizzazione con il cognome del calciatore e della calciatrice che indossa detta maglia.

Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e al Settore Giovanile e Scolastico è altresì consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore e calciatrice, in applicazione dell'art. 72, comma 7, delle N.O.I.F.

MIGLIORE FORMAZIONE

Ogni Società è tenuta a schierare nelle gare dell'attività ufficiale la squadra con la migliore formazione. L'inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO – ART. 66 N.O.I.F.

Per le gare organizzate in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medicosociale;
- f) i calciatori di riserva;
- g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale e per quelle dilettantistiche regionali e giovanili, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a due posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione, tesserati dalla società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera.

Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi e i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo di Allenatore o di Direttore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore. Resta salva la possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della società, svolga attività di dirigente per altra squadra della stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile di quest'ultima. Inoltre, se già tesserati per una società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa società. La sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente o di calciatore nella stessa Società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal Tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna Società, intenda svolgere attività di calciatore.

Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'Arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le disposizioni contenute all'art. 66 delle N.O.I.F.

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso), valgono le disposizioni all'uopo impartite dalla F.I.G.C., attraverso il **Portale Servizi Federale**.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente Ufficiale".

Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società.

Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F. In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di

giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'Arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

Si rammenta che, in base al vigente Regolamento del Giuoco del Calcio, corredato delle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. e della Guida Pratica A.I.A., il "terreno di gioco", il "campo per destinazione", il "recinto di gioco" e il "campo di gioco" sono così definiti:

- **Terreno di gioco:** *è il rettangolo entro il quale si svolge effettivamente il gioco;*
- **Campo per destinazione:** *è una fascia piana di terreno, larga almeno 1,50 mt., situata intorno al terreno di gioco ed a livello dello stesso;*
- **Recinto di gioco:** *è costituito dal "terreno di gioco", dal "campo per destinazione", dall'area tecnica, da eventuali piste, pedane e/o strutture per l'atletica o altro sport ed è delimitato da una rete o altro mezzo appropriato di recinzione;*
- **Campo di gioco:** *è l'intera struttura sportiva, che comprende anche il "recinto di gioco", gli spogliatoi ed ogni altro locale annesso, con i relativi accessi.*

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI E GIOCATORI DI RISERVA

Nel corso delle gare di Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi e Giovanissimi organizzate in ambito nazionale e periferico, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e CINQUE calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, nell'elenco dei calciatori di riserva possono essere indicati un massimo di 9 calciatori, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti.

Fatta salva la particolare disciplina del Calcio a Cinque, come determinato dal Consiglio Direttivo del C.R. Campania, **per le competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, in deroga alle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, è consentito anche per la Stagione Sportiva 2022/2023 indicare nell'elenco dei calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti/e.**

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori/calciatrici:

- la segnalazione all'arbitro dei calciatori/calciatrici che si intendono sostituire sarà effettuata – a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori/calciatrici che debbono uscire dal terreno stesso o di tabellone luminoso;
- i calciatori/calciatrici di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori/calciatrici di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo;

le stesse prescrizioni valgono per i calciatori/calciatrici sostituiti/e e per i calciatori/calciatrici non utilizzati/e, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

TUTELA MEDICO–SPORTIVA – ART. 43 N.O.I.F.

(Comunicato Ufficiale n. 2 del 1° luglio 2022 della L.N.D.)

Si richiama l'attenzione delle società al rigoroso rispetto della normativa contenuta nell'art. 43 delle N.O.I.F., al fine di sensibilizzare i propri tesserati a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica.

Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di rischio infortunistico mortale nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della innanzi indicata certificazione medica, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.

Si rende noto, altresì, che in dipendenza del persistente stato di attenzione in ordine al COVID-19, ove sia riscontrata la presenza di pregressa infezione al virus gli atleti praticanti l'attività agonistica dovranno provvedere ad una visita specialistica medico sportiva per "return to play" o, in alternativa, ad una nuova visita.

Di seguito si trascrive l'art. 43 N.O.I.F.:

1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.
2. L'accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 24 aprile 2013, è richiesto per i calciatori fino agli 11 anni di età, salvo quanto successivamente previsto per i calciatori che compiano 12 anni nel corso della stagione sportiva. Per i calciatori di età superiore ad 11 anni o che compiano il 12° anno di età nel corso della stagione sportiva, è prescritto l'accertamento della idoneità alla attività sportiva agonistica, ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982 e, nel caso di cui all'art. 34, comma 3 ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione.
3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società, prima dell'inizio dell'attività, e vanno ripetuti alla scadenza del certificato.
4. Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società.
5. Le società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Federale, la Divisione, il Comitato o il Dipartimento di competenza, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.
6. Le Società sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.
7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili al Tribunale Federale competente a cura della Procura Federale.
8. In applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 13 marzo 1995, è istituita la figura del medico federale, munito della specializzazione in Medicina dello Sport. La Sezione Medica del Settore Tecnico provvede a definire attribuzioni e funzioni del medico federale in aggiunta a quella prevista dal D.M. sopra citato.

IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI / CALCIATRICI

L'identificazione dei calciatori / calciatrici può avvenire:

- mediante una tessera plastificata munita di foto (o attestazione sostitutiva), rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di Residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.

MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE GARE ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO ALLA QUARTA RINUNCIA

Si trascrivono, di seguito, le disposizioni di cui all'art. 53 delle N.O.I.F., con particolare riferimento al comma 5, nella sua nuova formulazione pubblicata sul C.U. n. 301/A della F.I.G.C. il 30 giugno 2022:

1. Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.
2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S.
3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.
4. Abrogato
5. la società che rinuncia per la seconda volta a disputare gare è esclusa dal campionato o dalla manifestazione ufficiale. Tale disposizione non si applica alle società della Divisione Calcio a Cinque e alle società della L.N.D. e del Settore Giovanile e Scolastico appartenenti ai Comitati Regionali ed ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, per le quali l'esclusione interviene alla quarta rinuncia a disputare gare del Campionato o della manifestazione ufficiale di rispettiva competenza. È fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis.
- 5 bis. le società dilettantistiche che, a causa del mancato adempimento degli oneri di iscrizione al Campionato, non disputino due gare, ai sensi del regolamento della LND, sono escluse dal campionato stesso.
6. Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla disputa della gara.

7. Alle società che rinunciano a disputare gare od a proseguire nella disputa delle stesse, sono irrogate anche sanzioni pecuniarie nella misura annualmente fissata dalle Leghe, dalla Divisione Calcio Femminile e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Le stesse sono altresì tenute a corrispondere eventuali indennizzi, secondo le determinazioni degli organi disciplinari.
8. Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia; le stesse sono altresì tenute a restituire eventuali percentuali alle società che le hanno in precedenza ospitate e che, per effetto della rinuncia o della esclusione, non possono essere a loro volta ospitate.
9. Sono parimenti irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nel caso di cui al comma 4 del presente articolo.
10. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, le Divisioni ed i Comitati, quando ritengono che il ritiro di una società da una manifestazione ufficiale sia dovuto a causa di forza maggiore, possono, su motivata istanza della società interessata, richiedere al Presidente Federale una deroga alle disposizioni del presente articolo.

ART. 55 – N.O.I.F.: MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

- 1- Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all'art. 54, comma 2, sono considerate rinunciatricie alla gara con le conseguenze previste dall'art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore.
- 2- La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo Territoriale in prima istanza ed alla Corte Sportiva di Appello Territoriale in seconda ed ultima istanza.

Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo Territoriale ed alla Corte Sportiva di Appello Territoriale è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dagli artt. del Codice di Giustizia Sportiva.

N.B.: Il ricorso alla **Corte Sportiva di Appello Nazionale** in ordine alla richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore **non è ammesso**.

FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE

Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla L.N.D. verranno compilate in base all'art. 51 – N.O.I.F. In particolare, si richiama il dettato del comma 2: "La classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di **TRE PUNTI** per la gara vinta, di **UN PUNTO** per la gara pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti".

È fatto salvo quanto previsto nel presente Comunicato Ufficiale per quanto attiene alla conclusione delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale di competenza della Lega Nazionale Dilettanti per la corrente stagione sportiva 2022/2023.

Per le ipotesi di società classificate a parità di punteggio, sia per le posizioni utili alla promozione alla categoria superiore, sia per quelle che comportano la retrocessione alla categoria inferiore, si rimanda al testo integrale dell'art. 51 N.O.I.F.

CLASSIFICHE, SPAREGGI PER PROMOZIONI O RETROCESSIONI, PLAY-OFF E PLAY-OUT

Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria superiore o la retrocessione alla categoria inferiore, oppure per stabilire la qualificazione o una posizione in classifica ovvero al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai *play-off* e ai *play-out* dei Campionati dilettantistici, si applica la disposizione di cui all'art. 51, delle N.O.I.F.

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 51, delle N.O.I.F., in esse ricompresa la particolare disciplina per l'attività nazionale di competenza della Divisione Calcio a Cinque, i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono organizzare – nell'ambito delle proprie competenze – gare di play-off e di play-out. Le modalità e i criteri di svolgimento delle eventuali gare di play-off e di play-out sono demandate ai singoli Comitati e Dipartimenti, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D.

Salvo diverse determinazioni, gli spareggi per la promozione e/o per la non retrocessione saranno disputati **entro la seconda domenica** successiva all'ultima giornata di gare del Campionato di riferimento, così come anche le gare di play-off e di play-out.

Da tale disposizione, ovviamente, sono esclusi gli eventuali spareggi per la promozione al Campionato Nazionale Serie D 2023/2024, in ragione delle specifiche statuizioni, relative ad essi.

É fatta salva l'ipotesi di reclami pendenti presso Organi della Giustizia Sportiva, potenzialmente incidenti sulle posizioni di classifica, di cui agli spareggi medesimi.

In tale ipotesi, nonché in ordine ai Campionati Provinciali di Terza Categoria, salvo diverse specifiche determinazioni, il **termine ultimo** per la disputa di eventuali spareggi o play-off e play-out è comunque stabilito fin d'ora in **domenica 22 giugno 2023**.

In ordine alle *retrocessioni aggiuntive* (determinabili da retrocessioni di società campane del Campionato Nazionale Serie D, in numero eccedente rispetto a quello delle promozioni dal Campionato di Eccellenza al Campionato Nazionale Serie D) si rinvia al paragrafo "Retrocessioni 2022/2023" pubblicato su questo Comunicato Ufficiale.

CONTEMPORANEITÀ DELLE ULTIME DUE GIORNATE DI GARA

Avvalendosi della facoltà concessa dalla Lega Nazionale Dilettanti, il C.R. Campania ha stabilito, ai fini del massimo rispetto possibile della regolarità dei singoli Campionati, nonché per la finalità di prevenzione di potenziali incidenti, che le gare delle **ultime due giornate** dei Campionati **Regionali di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria** si disputino in **contemporaneità di orario**, anche per la stagione sportiva 2022/2023.

In ragione della nota carenza di campi sportivi, tale disposizione sarà circoscritta alle gare che abbiano rilevanza in prospettiva della promozione alle categorie superiori o della non retrocessione a quelle inferiori (con esclusione, dunque, del Campionato Regionale Juniores Under 19, anche in considerazione della peculiarità dei giorni di gara per essi consentiti).

Per le gare dei Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione della stagione sportiva 2022/2023 la contemporaneità sarà disposta in modo uniforme per tutte le gare delle ultime due giornate, le quali

saranno disposte per il sabato e per la domenica, come sarà pubblicato sui calendari dei Campionati medesimi.

In ragione della nota carenza di campi sportivi, anche per i Campionati **Regionali di Prima e Seconda Categoria**, le gare delle **ultime due giornate** si disputeranno in **contemporaneità di orario**, anche per la stagione sportiva 2022/2023.

Con particolare riferimento ed attenzione al periodo della contemporaneità di disputa delle gare, ogni società è obbligata – nel rispetto degli interessi sportivi, sia della società antagonista nella specifica gara, sia di tutte le altre società del rispettivo girone, ovvero al fine della regolarità del Campionato – ad acquisire certezza assoluta, presso l'ente proprietario (pubblico, o privato che sia) dell'impianto sportivo sul quale è programmata la gara medesima, che non sussista alcun problema ostativo al suo svolgimento, nel giorno e nell'orario di cui al calendario ufficiale.

Per l'applicazione delle disposizioni sulla contemporaneità, bisognerà comunque tenere conto di eventuali Ordinanze del Prefetto, sulla base dell'art. 7 bis della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (articolo introdotto con la Legge di conversione n. 88 del 24 aprile 2003), che di seguito si riporta integralmente:

art. 7-bis: Differimento o divieto di manifestazioni sportive

“Per urgenti e gravi necessità pubbliche connesse allo svolgimento di manifestazioni sportive, il Prefetto, al fine di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, può disporre, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, integrato per la circostanza da rappresentanti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del C.O.N.I., il differimento dello svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di grave turbativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi ciascuno di durata non superiore ai trenta giorni” .

Al riguardo, la Lega Nazionale Dilettanti ha disposto che al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, tutte le gare delle ultime due giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di *play-off* e *play-out*, si disputino in contemporaneità di data e di orario.

Riduzione del tempo di attesa (“tempo di tolleranza”) Campionati di Eccellenza e Promozione

Come per le scorse stagioni sportive, anche per il 2022/2023, al fine dell'effettivo rispetto del principio della contemporaneità, **per le gare dei Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione**, a decorrere dalle gare della penultima giornata, il C.R. Campania disporrà – nell'esercizio della facoltà, di cui all'art. 54, n. 3, N.O.I.F. – la riduzione del tempo di attesa (comunemente definito "tempo di tolleranza"), dagli ordinari quarantacinque minuti, a **QUINDICI MINUTI**.

Il C.R. Campania si riserva di applicare detta facoltà anche per i Campionati di Prima e Seconda Categoria. Riduzione del tempo di attesa (“tempo di tolleranza”) campionati “juniores – under 19”

Come già sperimentato nelle precedenti stagioni sportive, anche per il Campionato Regionale Juniores Under 19 2022/2023, per le società che ne facciano richiesta, **l'orario d'inizio delle gare ad orario federale** previsto ordinariamente alle ore 14.30, sia nei giorni feriali, sia in quelli festivi, **è consentito alle ore 15.00, ma con riduzione del tempo di attesa a minuti 20(venti)**.

Al C.R. Campania è riservata la facoltà di revocare, in qualsiasi momento della stagione sportiva, lo slittamento dell'orario e di riconfermare il solo orario federale.

ELENCO POST–GARA DEI CALCIATORI: SOSTITUITI-AMMONITI–ESPULSI

Come per le scorse stagioni sportive, al termine di ogni gara l'arbitro sottopone alla visione ed alla firma dei rispettivi dirigenti accompagnatori ufficiali delle due società in gara un modello (ripubblicato, in allegato sul presente C.U.), sul quale vengono elencati – a cura dell'arbitro stesso – i calciatori eventualmente sostituiti e/o ammoniti e/o espulsi nel corso della gara medesima, nonché provvede all'indicazione dell'effettuata (o dell'omessa) consegna all'arbitro della domanda di servizio di Ordine Pubblico.

Il dirigente accompagnatore ufficiale di ogni singola società ha il **diritto – dovere di chiedere copia del modello** all'arbitro, ovviamente dopo un ragionevole intervallo dal termine della gara e dopo averne preso visione ed averlo, a sua volta, sottoscritto.

Il modello in argomento è finalizzato ad evitare gli inconvenienti degli anni sportivi scorsi (errori nelle indicazioni delle ammonizioni e/o delle espulsioni, con conseguenziale convocazione a chiarimento dell'arbitro e pubblicazione dei Comunicati Ufficiali di rettifica).

L'elenco in argomento, pur di rilevante valore pratico, è tuttavia meramente indicativo. *Documenti ufficiali restano, invero, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva, i rapporti dell'arbitro e degli eventuali assistenti federali dell'arbitro e Commissario di Campo.*

Si raccomanda alle società, nell'interesse della regolarità e serenità dell'attività agonistica, di fornire agli arbitri la massima collaborazione, nei termini di assoluta lealtà e correttezza.

Le richieste di revoca di "ammende per assenza F.P." saranno nulle nell'ipotesi che il modello post-gara, regolarmente controfirmato dal dirigente della società che presenti la richiesta di revoca, indichi la mancata consegna all'arbitro, prima dell'inizio della gara, della domanda di F.P., specificamente finalizzata alla gara di riferimento.

Si raccomanda alle società di Eccellenza e Promozione di prestare particolare attenzione alla registrazione delle sostituzioni, con riferimento specifico ai calciatori *“giovani”*, la cui presenza in gara è obbligatoria per tutta la durata. A tale riguardo, le società chiederanno all'arbitro della gara di indicare sul modello, oltre ai numeri di maglia esatti di ogni calciatore sostituito e di ogni rispettivo subentrato, anche il minuto esatto di ogni singola sostituzione.

Le società sono invitate, nel loro interesse sportivo, a munirsi prima di ogni gara di copia del presente paragrafo, da esibire all'arbitro nell'ipotesi che ne sia sprovvisto.

Si segnala, altresì, nell'interesse di ogni singola società, l'esigenza che le distinte di gara – conformi all'innovazione normativa della cosiddetta *“panchina allungata”*, di cui all'apposito paragrafo, pubblicato su questo Comunicato Ufficiale – siano redatte in modo chiaro, ad evitare che eventuali errori nell'indicazione dei dati anagrafici dei calciatori possano comportare, in conseguenza della più volte richiamata predisposizione computerizzata del Comunicato Ufficiale, che il Giudice Sportivo sanzioni la società in argomento con la punizione sportiva della perdita della gara, d'ufficio.

RICHIESTE DI RETTIFICA COMUNICATO UFFICIALE

La rettifica di un provvedimento disciplinare necessita, per la sua formalizzazione a seguito di richiesta della società interessata, oltre all'ovvio presupposto della sua effettiva erroneità:

- dell'immediata convocazione del Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Campania;

- dell'immediato reperimento dell'arbitro della gara di riferimento ed eventualmente degli assistenti federali e/o del Commissario di Campo;
- della pubblicazione sul Sito Internet di apposito Comunicato Ufficiale;
- della tempestiva comunicazione dell'eventuale rettifica sia alla società che ne abbia presentato la richiesta, sia alla società antagonista nella gara ufficiale, del Campionato di riferimento, immediatamente successiva.

Tanto premesso, il C.R. Campania ha disposto quanto segue:

- per i **casi di omonimia tra calciatori tesserati** a favore della stessa società, evidenziare tassativamente la circostanza facendo seguire il cognome ed il nome del calciatore dalla ripetuta indicazione della sua data di nascita, anche nell'ipotesi che nella specifica distinta di gara sia indicato un solo calciatore, tra quelli omonimi. Ad esempio:

14/12/1972 – RIVA Luigi – aggiungere, di seguito, nella casella del cognome e nome:

nato il 14/12/1972;

25/06/1969 – RIVA Luigi – aggiungere, di seguito, nella casella del cognome e nome:

nato il 25/06/1969;

- *le eventuali richieste di rettifica saranno prese in esame esclusivamente a condizione che esse siano pervenute al C.R. Campania entro le ore 13.30 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale di riferimento;*
- *per evidente impossibilità di diversa formalizzazione, la relativa comunicazione alla società antagonista nella gara ufficiale immediatamente successiva del Campionato di riferimento, sarà effettuata attraverso telegramma, o notifica a mano, o avviso telefonico (fonogramma registrato al protocollo del Comitato, dettato, previa espressa qualifica della persona che provvede alla trasmissione, ad uno dei recapiti telefonici indicati dalla società nel modello di censimento o nelle successive segnalazioni ufficiali o posta elettronica certificata), ferma restando la pubblicazione ed affissione all'albo del C.R. Campania dell'apposito Comunicato Ufficiale.*

Si richiama l'attenzione delle società sul paragrafo "Elenco post-gara", pubblicato sul presente Comunicato Ufficiale.

UFFICIO CAMPI SPORTIVI

L'Ufficio Campi Sportivi del C.R. Campania anche per la corrente stagione sportiva svolgerà la consueta funzione di supporto operativo per le società ed associazioni sportive, per i Comuni e per gli Enti del territorio regionale.

La composizione della Commissione Impianti Sportivi ed il suo funzionamento saranno pubblicati su un Comunicato Ufficiale di prossima pubblicazione.

PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. **I Comunicati Ufficiali possono essere diffusi anche in forma telematica.** I Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti

Interregionale e Calcio Femminile dovranno pubblicare i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente a partire dall'inizio della stessa.

Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 giugno, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno avere cura di continuare la numerazione dei Comunicati Ufficiali oltre tale data.

Nei propri Comunicati Ufficiali, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno riportare integralmente:

- le decisioni adottate dagli organi di Giustizia Sportiva di rispettiva competenza;
- i provvedimenti disciplinari assunti, anche dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, che si estendono oltre il termine della stagione sportiva in corso. **Ai fini della esecuzione delle sanzioni, fa comunque fede, in via esclusiva, quanto riportato nei Comunicati Ufficiali contenenti i provvedimenti disciplinari emessi dagli Organi di Giustizia Sportiva.**

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo dell'attività agonistica sul proprio Sito Internet.

Ai sensi delle disposizioni di cui al vigente Codice di Giustizia Sportiva, si rammenta che l'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I Comunicati Ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

ESECUZIONE DELLE SANZIONI

Si rimanda agli artt. 19, 20 e 21 del **vigente Codice di Giustizia Sportiva**.

RECLAMI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Si richiama l'attenzione delle società sul Titolo VII **"Disciplina sportiva, in ambito regionale della L.N.D. e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica"** del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio, approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I., ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. l) dello Statuto C.O.N.I., con deliberazione n. 258 dell'11 giugno 2019, pertanto in vigore dal 12 giugno 2019.

Si sottolinea che, nell'ipotesi di reclamo da parte di una società, nel caso in cui i conti societari non abbiano la capienza per l'addebito "Contributo per l'accesso alla giustizia sportiva", quest'ultimo dovrà essere allegato al reclamo, pena l'improcedibilità dello stesso.

NUMERAZIONE DELLE MAGLIE

Anche per la corrente stagione sportiva, a titolo sperimentale e a carattere facoltativo, la F.I.G.C., in deroga a quanto indicato nell'art. 72 delle N.O.I.F., ha autorizzato, anche nei campionati di calcio a 11 della LND e del SGS, l'adozione di maglie di giuoco con numerazione personalizzata (da 1 a 99), escludendo, nel contempo qualsiasi altra forma di personalizzazione (cognome).

In tale eventualità sarà cura del Dirigente Accompagnatore Ufficiale evidenziare nella distinta di gara gli undici calciatori titolari che inizieranno la gara, cercando il numero di maglia, come da esempio

Distinta dei giocatori partecipanti alla gara				
(Campionato/Anschelone)				
N° del Ruolo	Data di Nascita			Cognome
	G	M	A	
10				
28				
37				
47				
55				
60				
78				
83				
94				

*è ammessa comunque ogni altra annotazione e/o evidenziazione idonea a identificare con chiarezza i calciatori titolari. Le variazioni saranno tempestivamente comunicate sia al Direttore di gara sia alla società avversaria a norma dell'art. 61, comma 3, N.O.I.F.

Solo nel caso venga adottata la numerazione delle maglie personalizzata ciascun calciatore dovrà conservare lo stesso numero per tutta la durata della stagione sportiva, le società sono invitate a comunicare tempestivamente i numeri di maglia al C.R. Campania da indossare per l'intera stagione sportiva 2022/2023 così come previsto dal comunicato ufficiale n. 294/A FIGC del 30/6/2022 deroga art.72 N.O.I.F.; l'inosservanza di tale obbligo, sarà sanzionata dal Giudice Sportivo Territoriale con l'applicazione dell'art. 8, comma 1., punto b) prevista dal codice di giustizia sportiva.

TABELLA VALUTATIVA

Al fine di consentire l'applicazione di idonei criteri di valutazione per l'eventuale completamento degli organici dei Campionati 2022/2023 organizzati sia in ambito nazionale che regionale, saranno applicati, allo scopo di attribuire i punteggi per i cosiddetti "riescaggi", i seguenti criteri:

- valore sportivo (meriti sportivi, comportamento disciplinare e partecipazione alle Assemblee);
- disponibilità di un impianto sportivo particolarmente idoneo;
- anzianità di affiliazione.

Saranno, in ogni caso, escluse dalla graduatoria di "riescaggio" per il completamento degli Organici dei Campionati 2022/2023 le Società sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni sportive (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022) fatto salvo quanto previsto per i "riescaggi" nel Campionato Nazionale di Serie D della stagione sportiva 2022/2023 e fatto salvo quanto specificato.

I criteri sulle ammissioni alle categorie superiori delle società non aventi diritto (cosiddetti "riescaggi") sono demandati al C.R. Campania per tutti i rispettivi campionati, fatte salve le competenze in materia della F.I.G.C., della L.N.D. e quanto previsto dall'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Si ricorda che il Regolamento Europeo 2016/679, noto anche come GDPR, a partire dal 25 maggio 2018 rappresenta in tutti i paesi dell'Unione Europea e dunque anche in Italia il riferimento normativo da

osservare in materia di protezione dati personali per tutte le organizzazioni/enti/associazioni, sia private sia pubbliche.

Il GDPR richiede il rispetto dei principi privacy e adempimenti nei riguardi degli interessati (informative, consenso, esercizio dei diritti), l'adozione di idonee misure sia di tipo organizzativo che tecnico a protezione dei dati, l'osservanza di nuove disposizioni (quali il registro delle attività di trattamento, comunicazioni di violazioni dei dati personali, etc.), il rispetto delle regole per trasferire i dati personali al di fuori della Unione Europea, la capacità di dimostrare l'osservanza delle sue prescrizioni.

Si evidenzia l'importanza di corrispondere al nuovo quadro normativo in materia di privacy, anche in considerazione delle elevate sanzioni previste in caso di inadempienze.

ASSICURAZIONE TESSERATI

Le disposizioni concernenti la copertura assicurativa dei calciatori e degli allenatori delle Società della L.N.D., nonché dei Dirigenti delle medesime Società, relativamente alla Stagione Sportiva 2022/2023, saranno rese note con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione

ONERI RELATIVI AL TESSERAMENTO DI DIRIGENTI E CALCIATORI

La L.N.D. ha stabilito, per la Stagione Sportiva 2022/2023, gli importi relativi ai sottoelencati oneri di tesseramento:

- | | |
|---|---------------|
| - Tessera riconoscimento calciatori e calciatrici (Calcio a Undici) | € 3,00 |
| - Tessera riconoscimento calciatori e calciatrici (Calcio a Cinque) | € 3,00 |
| - Tessera riconoscimento Dirigenti (dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali; dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara; dirigenti che svolgono mansioni di assistenti di parte; dirigenti ammessi nel recinto di gioco al posto dell'Allenatore) | € 3,00 |

Gli oneri di tesseramento a calciatori/calciatrici (Calcio a Undici) e giocatori/giocatrici (Calcio a Cinque) si applicano per ciascuna delle due distinte attività, sia maschile che femminile

ACCONTO SPESE E ORGANIZZAZIONE – ATTIVITÀ REGIONALE

Le società partecipanti ai Campionati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l'obbligo di costituire un **acconto spese e organizzazione**, di importi stabiliti dai Comitati della L.N.D., secondo criteri di discrezionalità.

ASPETTI ECONOMICI, ONERI E TASSE VARIE STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

TASSE PER RICORSI - TASSE DI TESSERAMENTI - STAMPATI FEDERALI

Gli importi relativi ai contributi per l'accesso alla Giustizia Sportiva, alle tasse di tesseramento ed agli oneri per gli stampati federali, saranno resi noti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con proprio Comunicato Ufficiale.

AMMENZE

I competenti Organi della Giustizia Sportiva provvedono al riguardo secondo quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva, **le ammende devono essere versate entro il settimo giorno dalla data di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale.** *Per le ammende **non versate** entro tale termine, il C.R. Campania potrà disporre l'esazione coattiva, con l'aggravio delle relative spese, nella misura del dieci per cento.*

AMMENZE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre alle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal C.G.S., anche le ammende, come di seguito:

– **Campionato di Eccellenza**

– **Campionato di Promozione**

1 ^a rinuncia	€ 300,00
2 ^a rinuncia	€ 600,00
3 ^a rinuncia	€ 1000,00

– **Campionato di Prima Categoria**

1 ^a rinuncia	€ 150,00
2 ^a rinuncia	€ 300,00
3 ^a rinuncia	€ 600,00

– **Campionato di Seconda Categoria – Campionato di Terza Categoria – Campionato di Terza Categoria Under 21 – Campionato di Terza Categoria Under 19 – Campionato di Terza Categoria Over 30 – Campionato di Terza Categoria Over 35 – Campionato Regionale e Provinciale Juniores Under 19 – Campionato Regionale e Provinciale Juniores Under 18 – Campionato Regionale o Provinciale di Calcio Femminile (Calcio a Undici e Calcio a Cinque, maschile e femminile) – Campionati di Calcio a Cinque (Regionale e Provinciale)**

1 ^a rinuncia	€ 100,00
2 ^a rinuncia	€ 200,00
3 ^a rinuncia	€ 400,00

– **Attività Amatori**

1 ^a rinuncia	€ 50,00
2 ^a rinuncia	€ 100,00
3 ^a rinuncia	€ 200,00

Le sanzioni pecuniarie, così come sopra distinte per i vari Campionati, saranno applicate in misura doppia se le rinunce alla disputa di gare si verificheranno quando manchino tre gare, o meno, alla conclusione dei Campionati. Saranno, altresì, applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi.

In riferimento alle società che si ritirino o siano escluse dal campionato o da altre manifestazioni ufficiali si rimanda all'art. 53, comma 8. N.O.I.F.

I Comitati, la Divisione Calcio a Cinque, il Dipartimento Interregionale e il Dipartimento Calcio Femminile fissano con apposito Comunicato Ufficiale e ciascuno per le rispettive competenze le ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gare di Coppa Italia e di Coppa Regione, nei limiti massimi fissati per ciascuna categoria delle due competizioni.

Il Dipartimento Beach Soccer fissa con apposito Comunicato Ufficiale, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D., le ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gare di

Campionato, di Coppa Italia e di Supercoppa, nei limiti massimi fissati per ciascuna delle competizioni nazionali in programma nell'anno solare 2023.

INDENNIZZI DI MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA A GARA

Il C.R. Campania ha stabilito, come di seguito indicato, gli importi degli indennizzi per mancato incasso dovuti alle società ospitanti, in ordine alla rinuncia delle società ospitate, relativa alla stagione sportiva 2022/2023, con esclusione dei Campionati non elencati:

ECCELLENZA	€ 500,00
PROMOZIONE	€ 300,00
PRIMA CATEGORIA	€ 150,00
SECONDA CATEGORIA	€ 80,00
TERZA CATEGORIA	€ 60,00

RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO

Commissario di Campo	€ 100,00
-----------------------------	-----------------

La società che chieda la designazione di Commissario di Campo dovrà far pervenire al C.R. Campania la relativa istanza entro il termine del QUARTO giorno, che precede la gara di riferimento.

Ognuna delle richieste, come sopra specificate, dovrà essere corredata da copia del bonifico bancario effettuato o da assegno circolare, del relativo importo, come indicato nel prospetto in questo paragrafo, intestato come segue: "L.N.D. COMITATO REGIONALE CAMPANIA", da versare direttamente presso l'ufficio Contabilità del C.R. Campania.

TUTELA DEGLI UFFICIALI DI GARA

ART. 65 N.O.I.F. "ASSISTENZA AGLI UFFICIALI DI GARA"

1. Le società debbono curare che gli ufficiali di gara siano rispettati, impedendo ogni comportamento che possa lederne l'autorità ed il prestigio. Debbono inoltre proteggerli prima, durante e dopo la gara per consentire loro di svolgere la funzione in completa sicurezza.
2. Le società ospitanti - o considerate tali - sono tenute a mettere a disposizione degli ufficiali di gara un dirigente incaricato all'assistenza dei medesimi. Nelle gare della Lega Nazionale Dilettanti in ambito Regionale e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica tale incarico può essere conferito anche al dirigente designato come accompagnatore ufficiale. Il dirigente deve svolgere attività di assistenza agli ufficiali di gara anche dopo il termine della stessa e fino a quando i medesimi non abbiano lasciato il campo, salvo particolari casi che consiglino una più prolungata assistenza.
3. La responsabilità di proteggere gli ufficiali di gara incombe principalmente alla società ospitante - o considerata tale - e cessa soltanto quando i medesimi rinunciano espressamente alle relative misure fuori del campo. Alla protezione degli ufficiali di gara deve comunque concorrere, ove le circostanze lo richiedano, anche la società ospitata.
4. In caso di incidenti in campo, è fatto obbligo anche ai calciatori delle due squadre di dare protezione agli ufficiali di gara.

CUSTODIA AUTOVETTURE DEGLI UFFICIALI DI GARA

Gli Arbitri e gli Assistenti arbitrali che si recano a dirigere gare con il proprio veicolo dovranno:

- chiedere al Dirigente responsabile della Società ospitante il luogo preciso dove parcheggiare – prima della gara - e consegnare le chiavi allo stesso; il tutto previa verifica dello stato dell'autovettura;
- constatare con il responsabile della Società ospitante – al termine della gara - eventuali danni rilevati al veicolo;
- compilare e sottoscrivere con il Dirigente Responsabile una “DICHIAZIONE DI CUSTODIA DELL'AUTOVETTURA DELL'ARBITRO”:

1) INIZIO CUSTODIA, alla verifica prima della gara.

2) FINE CUSTODIA, terminate le operazioni di controllo e di riconsegna delle chiavi.

Analogamente, dovranno essere seguite le indicazioni sopra riportate per la consegna e la custodia dello spogliatoio assegnato al Direttore di gara.

Sarà cura del Direttore di gara, all'arrivo all'impianto di gioco, chiedere le chiavi dello spogliatoio arbitrale al Dirigente responsabile e, una volta ultimate le operazioni, riconsegnare le chiavi in custodia al medesimo dirigente responsabile della società ospitante.

Ove gli **Ufficiali di gara non adempiano esattamente alle disposizioni sopra indicate, non sarà possibile, in qualsiasi forma, procedere ad alcuna richiesta di danni.**

DANNI AGLI SPOGLIATOI E/O IMPIANTO

Il Dirigente Responsabile della società ospitante è tenuto a mostrare al direttore di gara lo stato della struttura e degli spogliatoi **PRIMA dell'inizio della gara**, in caso di rilievo di danni, farne immediata comunicazione al Direttore di gara che verificherà lo stato dei luoghi e ne farà menzione all'interno del referto arbitrale e ne darà tempestiva comunicazione alla società Ospitata.

SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI

Con riferimento alla materia in epigrafe, si rimanda a quanto contenuto all'art. 56, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

SPESE ISTITUZIONALI – ORGANIZZATIVE AMMINISTRATIVE GESTIONALI

Entro il termine della stagione sportiva **2022/2023**, la Lega Nazionale Dilettanti addebiterà a ciascuna Società associata, attraverso l'estratto conto presso la F.I.G.C., l'importo di €. 50,00 a titolo di spese istituzionali, organizzative, amministrative e gestionali, nonché l'importo di € 1,50 a tesserato per spese di gestione e funzionamento.

NOMINA DEL SEGRETARIO, DEL VICE SEGRETARIO E DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DEL C.R. CAMPANIA – L.N.D. – F.I.G.C.

Nella riunione del Consiglio Direttivo, di martedì 28 giugno 2022, in applicazione delle vigenti norme della Lega Nazionale Dilettanti si è proceduto alla nomina del Segretario, del Vice Segretario e del Responsabile Amministrativo del C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C.

Risultano nominati, su proposta dal Presidente dott. Carmine Zigarelli, i seguenti sigg.:

- dott. Giuseppe Aversano: Segretario del C.R. Campania con l'assunzione della carica di Responsabile Amministrativo f.f.;
- sig. Eduardo Seno: Vice Segretario del C.R. Campania;

Le nomine decorrono dal 1° luglio 2022 e sono a valere fino al 30 giugno 2023.

NOMINE DELEGAZIONI PROVINCIALI, DISTRETTUALI E ZONALI DELLA L.N.D.

Le nomine di cui all'epigrafe, a valere fino al 30 giugno 2023, sono pubblicate sul link:

[Comunicato Ufficiale n. 6 del 1° luglio 2022 della L.N.D.](#)

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Si rende noto che **per le società non professionistiche e per i tesserati delle società non professionistiche**, che come più volte pubblicato sui Comunicati Ufficiali di questo C.R. in base a quanto stabilito dalle "Disposizioni transitorie" dell'art. 142 del Codice di Giustizia Sportiva, di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 201/A del 20 maggio 2020 dal Codice, **dal 1° luglio 2021, vige l'obbligo dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata ATTIVA.**

Le Società dovranno comunicare un indirizzo di **posta elettronica certificata** quale dato obbligatorio per procedere all'affiliazione o al suo rinnovo.

Per i tesserati delle Società non professionistiche, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, **dovrà essere comunicato l'indirizzo di posta elettronica certificata della Società per la quale si tesserano.**

Tale comunicazione sarà condizione per il tesseramento.

CONVENZIONE L.N.D. - U.S.S.I.

Anche per la stagione sportiva 2022/2023 è valida la convenzione stipulata tra La Lega Nazionale Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana finalizzata a favorire il libero accesso alle gare dei Campionati dilettantistici a favore dei giornalisti dell'U.S.S.I.

Per le disposizioni in materia si rimanda al link: [Circolare n. 5 della L.N.D., del 1° luglio 2022.](#)

ATTIVITÀ SPORTIVA 2022/2023

Per le disposizioni in materia si rimanda ai link: [Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2022](#) e [Circolare n. 1 del 1° luglio della L.N.D.](#), documenti consultabili ai rispettivi link di collegamento

DECADENZA DALL’AFFILIAZIONE E DICHIARAZIONE D’INATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ

Si rimanda al link: [Circolare n. 2 della L.N.D., del 1° luglio 2022](#),

MANIFESTAZIONI NAZIONALI 2022/2023 ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Per le disposizioni in materia si rimanda al [Comunicato Ufficiale n. 5 del 1° luglio 2022 della L.N.D.](#), consultabile al link di collegamento.

OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

([Circolare n. 4 della L.N.D., del 1° luglio 2022](#))

La **Circolare n. 4 della L.N.D. del 1° luglio 2022**, consultabile al link di collegamento, richiama l’attenzione sulla **necessità di collaborazione da parte di tutti i soggetti deputati all’organizzazione delle competizioni agonistiche, sollecitata dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, istituito presso il Ministero dell’Interno.**

RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

La L.N.D. – ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Regolamento della L.N.D. – stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e diffusione radiotelevisiva.

Per le disposizioni in materia si rimanda alla [Circolare n. 6 della L.N.D., del 1° luglio 2022](#), consultabile al link di collegamento.

ACQUISIZIONE DIRITTI AUDIO-VIDEO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Per le disposizioni in materia si rimanda al link: [Circolare n. 7 della L.N.D., del 1° luglio 2022](#),

TRASMISSIONE IN DIRETTA DELLE GARE DEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI ATTRAVERSO I CANALI SOCIAL UFFICIALI DELLE SOCIETÀ ASSOCIATE ALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Per le disposizioni in materia si rimanda alla [Circolare n. 8 della L.N.D., del 1° luglio 2022](#), consultabile al link di collegamento.

DEROGA APPLICAZIONE ART. 34, REGOLAMENTO L.N.D.

Su autorizzazione della F.I.G.C., si rende noto che, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 34, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e fino alla conclusione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 temporalmente prevista dalle Autorità Governative, i c.d. "allenamenti congiunti" potranno essere effettuati da Società diverse senza alcun obbligo di preventiva autorizzazione, così come previsto, viceversa, per le gare amichevoli e i Tornei.

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Si rammenta che, ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Statuto Federale, nessuna Società partecipante a Campionati della L.N.D. può avere soci, amministratori o dirigenti in comune con altra Società partecipante allo stesso Campionato. Nessuna Società del settore dilettantistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla L.N.D. e non comunicati alla F.I.G.C., con altra società partecipante allo stesso Campionato.

In tema di partecipazioni societarie si applica, altresì, quanto previsto dall'art.16 bis, delle N.O.I.F.

Orari di contatto con gli uffici del C.R. Campania

Gli Uffici del C.R. Campania saranno aperti al pubblico esclusivamente, come segue:

- **il martedì:** dalle ore **15.00** alle ore **17.30**;
- **il giovedì:** dalle ore **15.00** alle ore **17.30**.

Gli Uffici resteranno chiusi al pubblico negli altri giorni.

Gli uffici saranno, altresì, contattabili a mezzo contralino telefonico (081 5537216):

- dalle ore 9.00 alle ore 14.30 dei gironi dispari della settimana (lunedì, mercoledì e venerdì);
- dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 dei gironi pari della settimana (martedì e giovedì). Il Presidente, i Vice Presidenti, i Consiglieri ed i Responsabili Regionali del Calcio a Cinque e del Calcio Femminile ricevono tramite appuntamento da concordare, direttamente con i medesimi e tramite il servizio centralino.

AMBULANZA NEI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI

Alle Società ospitanti dei Campionati Regionali maschili di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata, **il quale sarà a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata**. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali maschili di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata, **il quale sarà a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata**, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

DEROGA APPLICAZIONE ART. 40, COMMA 3 BIS – N.O.I.F.

Per le disposizioni in materia si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 7 del 1° luglio 2022 della L.N.D., consultabile al link di collegamento.

CHIUSURA DEGLI UFFICI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

GLI UFFICI RESTERANNO CHIUSI AL PUBBLICO DAL 08 AL 22 AGOSTO 2022.

ORARI DI APERTURA DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

Si ricorda alle Società che gli uffici di questa Delegazione Provinciale osserveranno i seguenti giorni ed orari di apertura al pubblico:

MARTEDÌ dalle ore 16.00 alle ore 18.00

GIOVEDÌ dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Si raccomanda i Dirigenti delle società di attenersi ai suindicati orari, sia per le comunicazioni telefoniche che per l'accesso agli uffici. **È fatta salva, la possibilità di appuntamento con il Delegato o il Segretario in altri giorni ed orari.**

Pubblicato in Napoli il 04 agosto 2022.

**Il Segretario
Giuseppe Ferro**

**Il Delegato
Antonio Montesano**